Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Giovedì, 5 giugno** — **Numero 130**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichità e le belle arti, modificata con la legge 23 giugno 1912, n. 688;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, per l'esecuzione delle leggi predette, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688.

TITOLO I.

Regime interno

CAPO I.

Delle cose di proprietà dello Stato e degli enti morali

Sezione I.

Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato

§ I. — *Generalità.*

Art. 1.

Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per quanto riguarda la loro conservazione, anche se amministrate da uffici dipendenti da altri Ministeri.

La vigilanza del Ministero dell'istruzione è esercitata per mezzo della sovrintendenza competente, ai termini della legge 27 giugno 1907, n. 386, sul Consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti.

Art. 2.

Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti a farne subito denuncia al sovrintendente competente, il quale farà al Ministero della pubblica istruzione le opportune proposte e presenterà il progetto dei lavori occorrenti.

Ugualmente farà il sovrintendente nei casi in cui sia venuto a cognizione del deterioramento della cosa prima di riceverne avviso dall'ufficio che l'amministra.

Il Ministero dell'istruzione decide sulle proposte del sovraintendente. Qualora si tratti di cose in consegna di altre Amministrazioni, il Ministero comunicherà a queste il progetto approvato, affinchè venga eseguito sotto la sorveglianza della sovraintendenza.

In casi di grande urgenza i detti uffici possono provvedere direttamente, al fine soltanto di eliminare un pericolo immediato, denunziando subito il fatto al Ministero dell'istruzione. Similmente, quando trattisi di cose amministrate dal Ministero dell'istruzione, il sovrintendente potrà, nei casi suddetti, provvedere direttamente e riferire poi al Ministero.

Art. 3.

Gli uffici governativi, allorchè intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione, di adattamento o simili, informeranno il Ministero dell'istruzione e invieranno al sovrintendente i relativi progetti.

Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi all'immobile o ne alterino in qualunque modo il carattere o l'interesse.

Può anche respingere i progetti presi in esame e farne redigere altri dalle sovrintendenze.

Ugualmente si praticherà per i restauri o anche per le semplici remozioni (salvi, in quest'ultima ipotesi, i casi di urgenza) di cose mobili.

Art. 4.

Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, il Ministero dell'istruzione stabilirà l'Istituto governativo a cui devolvere le cose mobili di proprietà dello Stato che gli uffici governativi non potessero o non volessero più conservare.

§ 2. — *Delle raccolte governative.*

Art. 5.

Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle altre disposizioni generali emanate in materia.

Le cose medesime, sotto la personale responsabilità dei capi degli Istituti, dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.

Per quanto le condizioni materiali lo consentano e le notizie relative siano certe e sicure, ogni quadro, statua ed altro oggetto di arte recherà l'indicazione del luogo di provenienza, del soggetto rappresentato, della scuola e del secolo cui l'oggetto appartiene e, quante volte sia possibile, dell'autore di esso.

Per gli oggetti di antichità o per i gruppi di oggetti si apporranno scritte che indichino al visitatore la natura di essi, l'epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e quant' altro può giovare alla sommaria illustrazione storica dei medesimi.

Art. 6.

Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeriale. Sarà sentito, nei casi di maggiore importanza, il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.

In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza l'antico.

Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione ministeriale e il parere del Consiglio superiore, fatta eccezione delle semplici riparazioni, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di mera conservazione.

§ 3. — *Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato.*

A). — Calchi delle opere di plastica.

Art. 7.

È in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente i calchi si ritrarranno da gessi già esistenti negli Istituti artistici governativi o ricavando getti dalle matrici di cui gl'Istituti stessi sieno provvisti.

Art. 8.

Qualora il gesso o la matrice non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto contenuto nell'articolo precedente e venir concessa la esecuzione di calchi diretti.

Art. 9.

Nel caso di cui all'articolo precedente la concessione, su proposta della sovrintendenza competente, verrà data dal Ministero della istruzione, sentito il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, o, in casi d'urgenza, la Giunta di esso.

Art. 10.

La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da centesimi cinquanta, sarà rivolta alla sovrintendenza competente e conterrà:

a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

b) indicazione precisa del processo che si richiede di seguire;

c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera di formare;

d) la dichiarazione di sottoporsi agli obblighi del presente regolamento.

Art. 11.

La sovraintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.

In ogni caso il permesso è valevole per quel periodo di tempo che sarà stato indicato dal sovrintendente, e serve per una sola matrice. Se durante il tempo stabilito per la durata di esso, il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo. Tuttavia, quando sia pienamente giustificato il ritardo, il sovrintendente potrà concedere una proroga.

Art. 12.

A cura della sovraintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui la cosa da formare si trova prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore.

L'esecuzione del calco sarà vigilata a cura e sotto la responsabilità personale del sovraintendente.

Art. 13.

Il formatore, prima d'iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata

dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'Istituto in proporzione dell'importanza della cosa.

In caso di danni il formatore perderà, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Contro il relativo provvedimento del soprintendente, potrà ricorrersi entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, che deciderà, udita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

B). — Copie dei dipinti, delle sculture, e simili. Riproduzioni fotografiche.

Art. 14.

Chiunque richiegga di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da bollo da cent. 50, indicando chiaramente:

a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio:

b) l'opera che richiede di copiare.

Qualora non fosse ben nota la perizia del richiedente, questi dovrà comprovarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'accademia o della direzione di un Istituto di belle arti, italiano o straniero.

Se tuttavia sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la sovraintendenza sottoporrà l'incominciato lavoro all'esame di tre professori scelti dal presidente dell'Istituto di belle arti o dell'accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore possa essere continuata la concessione.

Art. 15.

I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme per disciplinare il lavoro dei copiatori nei singoli Istituti artistici governativi.

Ai copiatori che turbassero il buon ordine e la disciplina degli Istituti o contravvenissero al presente regolamento o alle norme stabilite dal sovrintendente o dal direttore, verrà ritirato il permesso di copia. In caso di recidiva essi non saranno più ammessi a copiare negli Istituti governativi.

È vietato di togliere quadri o statue dal posto ove sono collocati, per eseguire riproduzioni, salvo casi eccezionali e sotto la personale responsabilità dei sovrintendenti o direttori.

Art. 16.

Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge, le quali siano di pertinenza dello Stato ovvero custodite negli Istituti artistici governativi, farà domanda al sovrintendente o al direttore competente. Per le fotografie con macchine a mano e di piccolo formato sarà sufficiente il consenso, dato su richiesta verbale, dal funzionario preposto all'Istituto.

Le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti.

Art. 17.

La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50, e indicare:

a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore;

b) i monumenti e gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desidera riprodurre;

c) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi;

d) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento.

Art. 18.

Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'Istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a tutela del materiale archeologico od artistico a lui affidato, e dell'ordine interno dell'Istituto.

Per ogni oggetto o gruppo d'oggetti di cui si è concessa la riproduzione fotografica si determinerà un turno.

Nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda, dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa:

a) a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma a solo intento di studi;

b) a chi, pure eseguendole per scopi di commercio, dichiari di obbligarsi a rinunziare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione, indicando il nome del fotografo, sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura.

Art. 19.

I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripetere per qualsiasi motivo, compensi dallo Stato qualora questo si valga per la riproduzione, in pubblicazioni fatte a sua cura, delle fotografie eseguite, indicando il nome del concessionario.

Per le riproduzioni fotografiche con mezzi che non comportano la stampa di copie positive su carta, si dovrà rivolgere domanda in foglio bollato da L. 1 al Ministero, il quale determinerà volta per volta speciali condizioni.

Art. 20.

Affinchè non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle per cui fu dato il permesso, o non siano in qualsiasi modo danneggiate le cose suddette, sarà disposto un rigoroso servizio di sorveglianza.

In caso di trasgressione l'operatore verrà immediatamente espulso, salvo ad interdire, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria, alla ditta da cui egli dipenda l'esercizio della fotografia in tutti gl'Istituti artistici e luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, semprechè risulti che la ditta stessa non era estranea al fatto del suo agente.

§ 4. — *Acquisti.*

Art. 21.

A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per l'esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.

Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facoltà di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmetterà al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.

Art. 22.

Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro responsabilità, concessa facoltà di acquistare con i fondi loro dati in anticipazione cose mobili fino alla concorrenza di mille lire. Per gli acquisti da mille a duemila lire sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.

Il Ministero deciderà circa la destinazione dell'oggetto acquistato come al comma precedente.

Art. 23.

Per gli acquisti che importano una spesa superiore alle duemila, e non alle ottomila lire, sarà necessario il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, la quale designerà anche l'Istituto in cui la cosa dovrà essere conservata.

Art. 24.

Per gli acquisti che importano una spesa superiore alle ottomila lire sarà necessario il parere del Consiglio superiore, oltre quello del Consiglio di Stato.

In casi di urgenza potrà, invece del Consiglio, deliberare la Giunta. Dovrà però essere sempre rimessa al Consiglio la designazione dell'Istituto, in cui la cosa dovrà essere conservata.

Art. 25.

Prima di promuovere le pratiche per l'accettazione di doni ai musei e alle gallerie governative di opere d'arte, il Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui si tratti di cose di non primaria importanza, richiederà il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Sezione II.

Norme particolari agli altri enti morali

§ 1. — *Conservazione.*

Art. 26.

Le cose di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, sono, ai fini della legge medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al sovrintendente, affinchè conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato.

Art. 27.

Le cose mobili o immobili, di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della legge 20 giugno 1909, n. 364, descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del prefetto, agli amministratori degli enti medesimi.

Se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi, nè chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge, o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, il prefetto procederà alla denuncia al procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti dell'art 36 della legge 20 giugno 1909, n. 364. Sulle eventuali domande per la proroga di cui sopra, il Ministero dell'istruzione deciderà inappellabilmente, sentiti il prefetto e il sovrintendente competente.

In ogni caso gli errori e le omissioni che anche non dolosamente avvengano nella compilazione degli elenchi, o la mancata presentazione di questi, ovvero la omessa o ritardata richiesta da parte dell'autorità non esimono, agli effetti civili e penali, gli enti consegnatari o proprietari e i loro amministratori da ogni altro obbligo derivante dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, dal presente regolamento e da altre leggi e regolamenti dello Stato.

Alla revisione degli elenchi il Ministero provvederà nel modo stabilito dal R. decreto 28 luglio 1911, n. 916.

Art. 28.

Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.

Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizi, nonchè per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico.

§ 2. — *Rimozione.*

Art. 29.

Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.

Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso del sovrintendente competente, il quale, nei casi più importanti, richiederà l'autorizzazione ministeriale.

Quando si tratti di remozione temporanea causata da rovina o da pericolo imminente o da restauri dell'edificio in cui le cose stesse sono conservate, il sovrintendente provvederà di ufficio o d'accordo con l'ente consegnatario o proprietario, al diligente inventario e al collocamento provvisorio di dette cose in un Istituto pubblico a ciò adatto. Del fatto il sovrintendente informerà subito poi il Ministero dell'istruzione.

In casi più gravi e di imprescindibile urgenza l'ente potrà provvedere direttamente salvo a denunciare subito il fatto al sovraintendente.

Art. 30.

Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad esposizioni d'arte. Tali domande dovranno pervenire al Ministero almeno due mesi prima del tempo per cui si sia divisato il trasporto.

Qualora il Ministero, sentita la sovrintendenza competente, e, ove occorra, la Commissione provinciale e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, dia il suo assenso alla remozione e al trasporto, potrà subordinarlo al versamento di una cauzione e in genere ad ogni condizione che valga a garantire l'incolumità della cosa.

La remozione e il trasporto, nonchè il ricollocamento della cosa avverranno sempre sotto la vigilanza delle sovraintendenze competenti.

Art. 31.

Per qualunque remozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione, il sovraintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà processo verbale che trasmetterà al procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero della istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

Art. 32.

Sentito il parere della competente sovraintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla remozione e al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

a) quando la cosa per assoluto abbandono, o impossibilità da parte dell'ente a custodirla, o negligenza o altro motivo, corra pericolo di sottrazione, trafugamento o deperimento inevitabile;

b) quando pel deperimento della cosa e per l'impossibilità di provvedere a un restauro sovra luogo si renda necessario il temporaneo trasporto della cosa stessa.

La proposta del sovrintendente sarà sottoposta al parere della Giunta del Consiglio superiore, la quale deciderà anche circa l'Istituto pubblico in cui la cosa dovrà essere custodita, e, possibilmente, sul tempo per cui la remozione stessa potrà durare.

Salvo quanto è esplicitamente dichiarato nelle leggi e nei regolamenti sulla conversione del patrimonio ecclesiastico, circa la destinazione delle cose già appartenute ad enti ecclesiastici soppressi, nell'ordine della custodia saranno preferite le raccolte d'antichità e d'arte esistenti nel Comune medesimo in cui trovasi la cosa che è necessario rimuovere. In difetto, o qualora queste non presentassero garanzie sufficienti, saranno prescelti gl'Istituti esistenti nella Provincia, e per ultimo gli altri fuori della Provincia, nei quali si trovino cose appartenenti alla medesima epoca o alla medesima civiltà, ovvero ad epoche o a civiltà affini.

Art. 33.

Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscritto dal sovraintendente o da chi per esso, e dal rappre-

sentante dell'ente. Copia del processo verbale verrà rilasciata all'ente; altra copia sarà rimessa al Ministero dell'istruzione.

Il processo verbale conterrà una particolareggiata descrizione della cosa, nonchè fotografie, indicazione di misure ed altri dati identificativi della cosa stessa. Dichiarerà la temporaneità della remozione, e, se prefisso, ne indicherà il termine.

Art. 34.

Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'Istituto pubblico che riceve in consegna la cosa.

Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35.

Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il ministro quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la remozione, avanti di provocare il parere della Giunta del Consiglio superiore.

Nel processo verbale relativo a siffatte remozioni si farà menzione del diritto riservato all'ente di richiamarsi al Consiglio superiore.

Art. 36.

Per le rimozioni e depositi ai quali sia stabilito un termine, questo potrà essere prorogato dal Ministero, su proposta del sovraintendente, quando ancora permangano le condizioni che determinarono la remozione.

Art. 37.

Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo, potranno essere restituite all'ente consegnatario o proprietario quando questo dimostri di aver provveduto in modo permanente, duraturo ed efficace a garantire per l'avvenire l'integrità e la sicurezza della cosa.

La restituzione potrà essere autorizzata su proposta del sovrintendente ovvero su domanda dell'ente e conforme parere del sovrintendente. È altresì richiesto il conforme parere della Giunta del Consiglio superiore o del Consiglio stesso, secondochè la Giunta o il Consiglio sia stato interrogato al tempo della remozione.

Nei casi in cui sia fissato un termine basterà, questo decorso, la proposta del sovrintendente.

Art. 38.

Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascierà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il sovrintendente libererà con l'atto di quietanza il depositario da ogni responsabilità, o farà le opportune riserve.

Della consegna all'ente consegnatario o proprietario sarà redatto, con le identiche formalità che per la remozione, processo verbale in doppia copia. In esso potranno essere dettate speciali cautele e garanzie per la conservazione della cosa.

Copia del processo verbale sarà rimessa al Ministero.

Art. 39.

Per le spese relative alle remozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati nei precedenti articoli si provvederà a termini dell'art. 4 della legge, e secondo le norme del successivo paragrafo del presente regolamento.

§ 3. — *Lavori e restauri.*

Art. 40.

Allorchè nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta di immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al sovrintendente la domanda coi relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame, e sostituirvene altri redatti dalla sovrintendenza.

Art. 41.

In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il fatto alla sovrintendenza competente.

Eccettuati i casi di cui sopra, ove i sovrintendenti vengano a conoscenza di lavori o restauri praticati direttamente dagli enti, eleveranno processo verbale. Copia del processo verbale sarà rimessa dal sovrintendente al procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi e agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende per tutti gli effetti amministrativi.

Art. 42.

Qualora nelle cose di cui alla presente sezione si manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze il sovrintendente competente, o su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie o proprietarie, o di propria iniziativa, compilerà il necessario progetto di restauro.

Il sovrintendente invierà il progetto al Ministero dell'istruzione con le proposte circa l'assegnazione della spesa. Darà altresì notizie così dei danni verificatisi come dei provvedimenti proposti al prefetto o all'economo generale dei benefizi vacanti o ad altra autorità da cui l'ente dipenda.

Nei casi di maggiore importanza il Ministero dell'istruzione, prima di approvare il progetto, provocherà il parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti o della Giunta di esso.

Art. 43.

Approvato il progetto, il Ministero ha diritto di eseguire i lavori.

Nel caso di opposizione da parte dell'ente, il Ministero provocherà il parere della Giunta del Consiglio superiore, a mente dell'art. 4 della legge.

Art. 44.

Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, lo inviterà ad iniziare i lavori entro un termine perentorio, e in mancanza li eseguirà d'ufficio salvo rivalsa.

Il decreto Ministeriale che statuirà definitivamente sull'esecuzione di ufficio dei lavori, ponendo la relativa spesa in tutto o in parte a carico dell'ente proprietario, verrà a questo notificato a cura del Ministero della pubblica istruzione, a mezzo di messo comunale, nei modi stabiliti per le citazioni del Codice di procedura civile.

Dalla data della notificazione decorreranno i termini pel ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato, ammesso dall'articolo 4 della legge.

Sezione III.

Norme comuni allo Stato e agli altri enti morali

§ 1. — *Alienazioni.*

Art. 45.

Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del sovrintendente competente.

Alla domanda, richiesta o proposta dovranno essere sempre allegati:

a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale;

b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente acquirente la volontà di acquistare e le condizioni a cui l'acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero;

c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi.

Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lettera *a*) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

Art. 46.

La domanda, richiesta o proposta di alienazione sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati, al sovrintendente competente per il suo parere; eccettochè si tratti di alienazione di cose in consegna al Ministero suddetto e proposta dal sovrintendente. Potrà anche il Ministero chiedere il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Così il sovrintendente come la Commissione provinciale dovranno dichiarare se dalla progettata alienazione derivi danno alla conservazione delle cose o ne possa essere menomato il pubblico godimento.

Qualora la divisata alienazione riguardi cose poste in più Provincie, saranno sentite le Commissioni provinciali e i sovrintendenti competenti per ragione di territorio.

Quando si tratti di cose di diversa natura sarà richiesto l'avviso di tutti i sovrintendenti competenti per ragione di materia.

Art. 47.

Avuto il parere della sovrintendenza e della Commissione provinciale, il Ministero dell'istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.

Se questo dà parere contrario alla alienazione, il Ministero dell'istruzione lo comunica agli enti interessati, e in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti. Ne dà anche notizia al Ministero da cui l'ente dipende.

Se il Consiglio superiore dà parere favorevole, il Ministero dell'istruzione potrà consentire l'alienazione, salvo, quando si tratti di enti morali, l'autorizzazione, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'ente alienante e di quello acquirente.

Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto Ministeriale, questo sarà firmato anche dal ministro della pubblica istruzione e dovrà contenere la formula: « Visto il conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti ».

Quando è richiesto un decreto Reale, questo sarà controfirmato anche dal ministro della pubblica istruzione e conterrà la formula sovraddetta.

Art. 48.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno, ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione.

In tali casi l'autorizzazione verrà richiesta dall'ente che intende promuovere l'atto relativo.

Art. 49.

Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti di cui al presente capo, ne eleveranno processo verbale di cui rimetteranno copia al procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli articoli 29, 30 e 32 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

Art. 50.

Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, negando approvazione o annullando, in quanto sia di loro competenza, le deliberazioni che le trasgrediscono.

Di tali provvedimenti come di ogni altro fatto che possa interessare il patrimonio storico, artistico o archeologico della nazione, a cura del prefetto della Provincia verrà data notizia al Ministero dell'istruzione e a quello da cui l'ente dipende.

§ 2. — *Disposizioni generali.*

Art. 51.

Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in qualunque altro modo utilizzare gl'immobili che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinchè il Ministero medesimo possa, sentito il sovraintendente competente, determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degli immobili medesimi.

È in ogni caso vietato di adibirli ad usi non rispondenti alla dignità dei monumenti ovvero pericolosi per la loro conservazione e integrità. Le amministrazioni sovra dette e gli enti cureranno di adottare, giusta le prescrizioni del Ministero, le più rigorose misure di prevenzione contro gli incendi, i danni della folgore ed altri sinistri.

Negli edifici di culto si eviterà che l'esercizio di esso mediante accensione di ceri, sospensione di lampade e simili, costituisca un pericolo per la conservazione delle cose d'arte che vi sono raccolte.

Art. 52.

Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demolirlo, un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di disfacimento che per contratto fossero riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, non saranno comprese le parti che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, anche se venissero a luce soltanto pel fatto dell'abbattimento.

Sarà nullo ogni patto in contrario.

CAPO II.

Delle cose appartenenti a privati

Sezione I.

Notificazione dell'importante interesse

Art. 53.

La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364, seguirà:

a) o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni dal Codice di procedura civile.

Le notificazioni di cui sopra possono essere promosse così dal Mi-

nistero dell'istruzione, come dai sovrintendenti, o da chi legalmente ne fa le veci.

In casi di grave urgenza o quando vi sia pericolo di sottrazione o trafugamento, o pericolo nella conservazione della cosa, i funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e gli altri pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'art 2 della legge 27 giugno 1907, n. 386, possono altresì procedere alla notificazione, mediante una dichiarazione dell'importante interesse della cosa, fatta oralmente al proprietario o possessore e assunta a processo verbale. Il processo verbale sarà firmato dal funzionario che procede alla notifica e dall'interessato. Qualora questi rifiuti si darà atto di ciò nel processo verbale, il quale avrà ugualmente effetto. Copia del verbale sarà, a richiesta, rilasciata al proprietario o possessore.

Art. 54.

Il proprietario o possessore della cosa potrà ricorrere al ministro dell'istruzione chiedendo che sulla dichiarazione d'importante interesse si pronunci il Consiglio superiore.

Il ricorso dovrà essere in carta bollata da una lira. Intorno ad esso, il Ministero, prima di richiedere l'avviso del Consiglio superiore, provocherà il parere del sovrintendente competente.

Sul conforme parere del Consiglio superiore, il ministro accoglie o respinge il ricorso.

La produzione del ricorso non sospende gli effetti della notificazione.

Art. 55.

Le notificazioni eseguite nei modi di cui al presente regolamento e avanti alla pubblicazione di esso avranno pieno vigore senza bisogno di alcun rinnovo.

Contro di esse è tuttavia ammesso il ricorso come all'articolo precedente.

Sezione II.

Mutamenti di proprietà e di possesso

§ 1. — *Denuncie.*

Art. 56.

La persona a cui fu notificato l'importante interesse di cosa a qualsiasi titolo da essa posseduta, è obbligata a denunciare alla sovrintendenza competente tutti gli atti che costituiscono trasferimento totale o parziale della proprietà o del possesso della cosa stessa.

Art. 57.

La denuncia deve contenere:

a) una sommaria descrizione della cosa;

b) la natura, e le condizioni dell'alienazione;

c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali, onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione;

d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa;

e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno).

La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra, o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta.

Art. 58.

Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo dell'avvenuta successione. Qualora il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Ministero il domicilio del nuovo proprietario e rendere questi edotto dei vincoli che gravano sulla cosa.

La denuncia per le cose mobili non può essere posteriore all'accettazione dell'eredità. Per le immobili può essere protratta fino a due mesi dalla data dell'accettazione.

La denuncia fatta da un solo per tutti disobbliga gli altri coeredi.

L'obbligo della denuncia di cui sopra spetta all'erede beneficiato e al sostituito nel caso di rinunzia dell'eredità da parte dell'erede.

In caso di eredità accettata col beneficio dell'inventario o di eredità giacente, l'erede o il curatore, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare al Ministero della pubblica istruzione la sua qualità, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

Art. 59.

Per gli atti tra vivi differenti dall'alienazione si seguiranno le norme dell'art. 57.

Ugualmente si procederà per tutte le altre dimissioni di possesso.

Nei casi di cui al presente articolo l'originario possessore continuerà ad essere responsabile, a norma di legge, della conservazione della cosa fino a quando il Ministero, con avviso a lui e al nuovo possessore, non abbia preso atto dell'avvenuto mutamento.

Art. 60.

In caso di vendita agli incanti giudiziali, sia a norma dell'articolo 988 del Codice civile, sia per espropriazione forzata, di cosa immobile per cui è intervenuta la notificazione dell'importante interesse, colui che promuove la vendita è obbligato a inserire nel bando notizia del vincolo a cui l'immobile è sottoposto, e a darne denuncia al Ministero dell'istruzione.

Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale se la vendita è seguita davanti a notaio, colui che l'ha promossa deve darne denuncia al sovrintendente.

Art. 61.

Quando una cosa mobile per cui è intervenuta la notificazione è, in seguito a pignoramento o procedimento di divisione o per altra ragione, sottoposta a vendita giudiziaria, nel bando di vendita di cui all'articolo 631 del Codice di procedura civile si farà menzione dello speciale vincolo, e, a cura del promovente, si notificherà il bando stesso al sovrintendente.

Il procedente sarà pure tenuto a notificare al sovrintendente, entro un mese dall'aggiudicazione, a chi e a qual prezzo è stato aggiudicato l'oggetto.

Art. 62.

Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei fallimenti di commercianti di antichità, librai antiquari, collezionisti, ecc., che vengano dichiarati nella giurisdizione del tribunale stesso, affinchè il Ministero riscontri se nel patrimonio del fallito esistono cose per le quali intervenne la notificazione di importante interesse.

Il curatore del fallimento, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare la sua qualità al Ministero, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

§ 2. — *Diritto di prelazione.*

Art. 63.

Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni caso dalla denuncia fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo.

Per i casi di cui agli articoli 60 e 61 il termine decorrerà dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 64.

Quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti deve, prima della

scadenza del termine dei due mesi, far conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il termine a quattro mesi.

Nel caso di più proprietari l'avviso deve essere spedito a ciascuno di essi.

La proroga non implica nel Governo obbligo di acquistare.

Art. 65.

Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di due o quattro mesi.

La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell'importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto nel Governo.

Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

Sezione III.

Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili

Art. 66.

Nei casi previsti dall'art. 7 della legge 20 giugno 1909, n. 364, debbono sempre precedere la domanda e le formalità richieste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la speciale notificazione della domanda nei modi stabiliti dal presente regolamento per le notificazioni dell'importante interesse.

Dovrà sempre risultare che, in data anteriore alla domanda il privato proprietario della cosa da espropriare, invitato, con atto notificatogli dal Ministero dell'istruzione nei modi di cui alla sezione I del presente capo, a provvedere ai necessari restauri, giusta le prescrizioni della competente sovrintendenza e in un termine prefisso, non ottemperò all'invito.

Art. 67.

Il decreto Reale che dichiara la pubblica utilità sarà promosso dal ministro dell'istruzione pubblica, su conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e udito il Consiglio di Stato.

Art. 68.

Per l'espropriazione delle cose immobili si applicheranno le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 69.

Per l'espropriazione di cosa mobile l'ente espropriante dovrà unire alla domanda la polizza di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della somma che esso intende di offrire. Dal deposito è esonerato lo Stato.

Dal momento della notificazione della domanda il proprietario è costituito sequestratario giudiziale della cosa, a tutti gli effetti civili e penali. Il prefetto, sentito il sovrintendente competente, avrà tuttavia facoltà di ordinare, sopra particolare istanza del proprietario o anche di ufficio, i provvedimenti conservativi che si stimeranno necessari, e, occorrendo, il deposito temporaneo presso un pubblico Istituto.

Art. 70.

Dichiarata la pubblica utilità, le pratiche per fissare l'indennità saranno condotte direttamente fra l'ente che promuove l'espropriazione e il possessore.

Qualora questi non accetti l'indennità offertagli, o l'indennità non venga altrimenti stabilita per privati accordi, sarà determinata nei modi di cui agli articoli 31 e 59 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

L'indennità consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe la cosa in una libera contrattazione all'interno del Regno, e tenendo conto dei vincoli di pubblica servitù che eventualmente sulla cosa gravassero.

La relazione dei periti sarà trasmessa al prefetto nei modi di cui all'art. 47 della legge 25 giugno 1865. Al prefetto saranno altresì comunicati i bonari accordi che, a norma del primo comma del presente articolo, intervenissero tra espropriante ed espropriato.

Art. 71.

Vista la relazione dei periti o l'accordo intervenuto fra le parti, il prefetto con suo decreto, da notificare alle parti nei modi di cui all'art. 53 del presente regolamento, ordina la espropriazione e in pari tempo il pagamento del prezzo e la consegna della cosa.

Innanzi al prefetto potrà stendersi, nella forma di processo verbale, l'atto di vendita o di quietanza.

L'espropriato può anche chiedere che la somma depositata o quella da pagargli venga a cura dell'Amministrazione investita in rendita pubblica.

Art. 72.

Se la cosa da espropriare appartiene a minori, a interdetti, assenti o ad altre persone alle quali la legge non consente la libera disponibilità dei beni, è data facoltà ai tutori e amministratori, in conformità degli articoli 57 e 58 della legge 25 giugno 1865 di accettare, nell'interesse delle suddette persone, l'indennità offerta dagli esproprianti o di fissarla per privati accordi, purchè le relative dichiarazioni siano approvate dal tribunale civile competente per ragioni di territorio, udito il pubblico ministero. Parimente le somme depositate o da pagarsi non possono essere esatte dai suddetti tutori o amministratori se non nei casi e nei modi stabiliti dal Codice civile.

Non è però necessaria l'approvazione del tribunale civile, per la accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale ai termini dell'art. 32 della suindicata legge 25 giugno 1865, n. 2359, nè per la conversione delle somme depositate per indennità in titoli del debito pubblico, giusta quanto dispone l'art. 49 della detta legge.

Art. 73.

Tutte le azioni mobiliari, ragioni e diritti pertinenti alla cosa da espropriare, non possono interrompere il corso nè gli effetti della espropriazione. Questa seguita, si possono far valere non più sulla cosa espropriata, ma sul prezzo che la rappresenta.

Sezione IV.

Della conservazione delle cose immobili per natura o per destinazione

Art. 74.

Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza dei monumenti, competente per ragione di territorio.

Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque ne alterino il carattere.

L'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla sovrintendenza.

Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti modificati o suggeriti da questa.

Art. 75.

Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della leg-

ge, e che si reputato immobili per destinazione, ai sensi dell'art. 414 del Codice civile.

Le dette cose non potranno essere rimosse senza il permesso del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 76.

Quando il proprietario si rifiuti di provvedere alle necessarie opere conservative di cose contemplate nella presente sezione, potrà il Governo procedere d'ufficio, salvo l'eventuale rimborso verso il proprietario.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi I e II

Art. 77.

I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei Comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente dei monumenti, che li comunicherà con le sue osservazioni al Ministero della pubblica istruzioni. Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni ed osservazioni che riterrà opportune, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 78.

Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, la denunzia data all'autorità comunale non potrà tener luogo della domanda alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi di cui al presente regolamento.

L'approvazione dei piani regolatori e di ampliamento non esime chi legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla sovrintendenza, prima dell'esecuzione dei lavori, il permesso di cui sopra.

Art. 79.

È sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l'arte di immobili sottoposti alle disposizioni della legge.

Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del sindaco, la autorità comunale è tenuta a sottoporre l'ordinanza medesima al preventivo esame del sovrintendente competente, il quale potrà opporre il suo veto oppure dar norme e prescrizioni al riguardo.

Art. 80.

Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all'art. 77, le norme necessarie per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti.

Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie, che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento; ovvero quando non esistano o non sieno sufficienti, agli effetti dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificato coll'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 688, le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie per impedire i danni suddetti.

Art. 81.

In applicazione del presente regolamento e dei RR. decreti 7 agosto 1907, n. 707, e 28 luglio 1911, n. 916, l'Amministrazione governativa avrà sempre facoltà di fare eseguire fotografie ed altre riproduzioni di cose di proprietà di enti morali.

Art. 82.

I sovrintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero avranno facoltà di visitare in ogni tempo, preavvisandone il proprietario, le cose mobili o immobili appartenenti ad enti morali, e anche quelle appartenenti a privati, quando per queste ultime sia avvenuta la notificazione dell'importante interesse nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Qualora i predetti funzionari riscontrino violazioni di legge deferiranno il trasgressore all'autorità giudiziaria, per le opportune sanzioni.

Qualora il proprietario rifiuti l'accesso, i funzionari suindicati si rivolgeranno all'autorità giudiziaria affinchè conosca, con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge, e, ove occorra, proceda conseguentemente.

Per le cose in consegna di amministrazioni governative si procederà d'accordo fra l'Amministrazione consegnataria e quella della pubblica istruzione.

CAPO IV.

Degli scavi e delle scoperte fortuite

Sezione I.

Dell'azione dello Stato in generale

Art. 83.

Il sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici, che in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte le cose che si scoprono e che queste di regola siano direttamente custodite dall'Amministrazione in musei governativi o in altri locali riconosciuti idonei. Finito lo scavo e, nei casi di maggior importanza, anche nel corso di esso, il sovraintendente invierà al Ministero una particolareggiata ed illustrata relazione sui risultati scientifici ottenuti.

La relazione sarà sottoposta all'esame del Comitato per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi e scoperte d'antichità »; il quale esprimerà il suo parere sulla convenienza di pubblicarli chiesti, ove sia il caso, schiarimenti al sovrintendente.

Qualora lo scavo o la scoperta rifletta cose d'arte medievale o moderna, le facoltà attribuite al sovrintendente per i musei e gli scavi d'antichità saranno esercitate dal sovrintendente per i musei e gli oggetti d'arte medievale e moderna o dal sovrintendente per i monumenti.

Art. 84.

Le proposte di espropriazioni di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonchè le altre per costruire ai luoghi di scavo strade di accesso e zone di rispetto saranno fatte al Ministero dal sovrintendente. Il Ministero, a mente dell'art. 16 della legge 20 giugno 1909, sentito il Consiglio superiore, promuoverà gli atti, giusta la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il presente regolamento.

Non occorrerà, per addivenire a tali espropriazioni, che abbia preceduto la notificazione dell'importante interesse a termine dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

La proposta del sovrintendente conterrà l'indicazione delle proprietà da espropriare, e del loro presumibile valore attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose che nella proprietà predetta si potrebbero rinvenire a seguito dello scavo.

Art. 85.

Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, sarà sempre inclusa la clausola della riserva dell'assoluta proprietà del sottosuolo archeologico allo Stato.

Per quanto riguarda i beni di loro spettanza, analoga riserva a loro favore introdurranno le Provincie, i Comuni e gli altri enti

morali di cui all'art. 2 della legge, salvi sempre i diritti dello Stato sulle cose scavate o scoperte.

Le autorità, di cui all'art. 50 del presente regolamento, cureranno l'osservanza del comma precedente.

Sezione II.

Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati

Art. 86.

Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del fondo il compenso di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge.

L'indennità potrà consistere in una somma di danaro o nel diritto ad una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tuttavia obbligatori per parte dell'Amministrazione governativa fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme sancite dalla legge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato.

Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conveniente di promuoverli, il ministro dell'istruzione, su parere del sovrintendente competente, potrà dichiarare, con suo decreto motivato, da registrare alla Corte dei conti, la convenienza di eseguire gli scavi a cura e spese del Governo.

Col medesimo decreto, o anche con successivi, il ministro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie.

Art. 87.

Avuta comunicazione del decreto Ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del fondo. Questa conterrà:

a) l'indicazione dei beni da occuparsi;

b) la durata dell'occupazione;

c) l'indennità offerta a titolo di compenso per il mancato frutto del fondo o per i danni che al fondo stesso si presume possano derivare dallo scavo.

Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei modi di cui all'art. 53, il decreto e la domanda presentata, invitandolo a dichiarare entro dieci giorni se accetta l'indennità offerta.

Art. 88.

Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare l'indennità offerta, il prefetto nomina un perito per determinarla.

Avuta la perizia il prefetto ordina in base ad essa il pagamento della somma a favore del proprietario o il deposito di essa nella Cassa dei depositi e prestiti, ed autorizza l'occupazione del fondo.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi indicati all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 89.

Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il prefetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione, ordinando in pari tempo il pagamento o il deposito di un'ulteriore indennità da determinarsi come agli articoli precedenti.

Art. 90.

A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regolare nota degli oggetti che si scoprono nello scavo.

Il proprietario del terreno avrà diritto di assistere allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato, e di tenere in contraddittorio nota delle cose rinvenute.

L'elenco tenuto dalla sola Amministrazione o in contraddittorio fa piena prova.

Art. 91.

Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.

In caso di dissenso sul valore da attribuire alla cosa, si addiverrà alla nominna della Commissione peritale di cui all'articolo 15 della legge.

Il proprietario del fondo indicherà per iscritto uno o più periti di sua fiducia e in numero uguale ne nominerà il sovrintendente. Questo stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di lui o di un funzionario da lui dipendente. Anche il proprietario avrà diritto di assistervi.

Dei risultati sarà redatto processo verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei periti da essa nominati.

Art. 92.

Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno processo verbale che, firmato dai periti e dalle parti, verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, affinchè provveda alla designazione.

Art. 93.

I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero all'interno del Regno.

Il giudizio dei periti sarà obbligatorio così per l'Amministrazione come per il proprietario, salvo il richiamo al Consiglio superiore, sul cui parere conforme il Ministero emetterà il provvedimento definitivo.

Art. 94.

Fissato il valore delle cose, il sovrintendente proporrà al ministero la ripartizione nella misura di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario, e indicherà se la ripartizione suddetta debba avvenire sul prezzo o sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose. Quando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e questa sia materialmente impossibile, il sovrintendente stabilirà gli opportuni conguali in danaro.

Art. 95.

Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal sovrintendente e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà ritenuto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del fondo. Con la compilazione di questo processo verbale viene a cessare ogni responsabilità che fosse stata assunta dal Governo per temporanea custodia di oggetti.

Art. 96.

Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curarne l'esazione per mezzo del ricevitore del registro, indicando il preciso ammontare della somma medesima.

In tal caso non si procederà alla ripartizione delle cose ed alla compilazione del processo verbale, se il proprietario non presenti prima la ricevuta dell'ufficio demaniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel processo verbale.

Qualora invece risulti dovuta a conguaglio una somma al proprietario, il Ministero, in base alla copia del processo verbale di ripartizione di cui il sovrintendente curerà l'invio, ne disporrà il pagamento.

Art. 97.

Qualora il proprietario richiegga, anzichè il prezzo dell'occupazione, parte o totalità delle cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente, ritenga di assecondarne la richiesta, ne sarà

fatta menzione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno indicate altresì tutte le condizioni che si riterrà opportuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali potrà anche essere la destinazione ad uso pubblico delle cose anzidette.

La cessione sarà revocabile ove il proprietario non adempia ai patti stabiliti col processo verbale.

Art. 98.

Qualora tra le cose rilasciate al privato proprietario, giusta le disposizioni della presente sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente riscontri l'importante interesse di cui all'art. 5 della legge, ne farà espressa menzione nel processo verbale di cui all'art. 95.

Detto processo verbale terrà luogo, a tutti gli effetti della legge 20 giugno 1909 e del presente regolamento, di notificazione al proprietario.

Art. 99.

Le norme della presente sezione varranno altresì per gli scavi per cui fosse stata data licenza a enti o a privati e da questi fossero già stati iniziati, quando lo Stato, a norma dell'art. 17, quarto comma della legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi.

Si terranno tuttavia separate le cose scoperte antecedentemente al ritiro della licenza, e al momento della ripartizione saranno conteggiate a parte, nei modi stabiliti per gli scavi privati.

Sezione III.

Scavi per opera di privati

§ 1. — *Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali.*

Art. 100.

Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al ministro della pubblica istruzione, per mezzo della sovrintendenza competente, in carta da bollo da una lira. Uguale obbligo spetta a qualsiasi Amministrazione o ente morale.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui si vogliono seguire le ricerche e l'estensione dell'area da esplorarsi. Dovrà pure esser indicata la durata delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diriga e non sorvegli da sè lo scavo, il nome delle persone che lo dirigeranno e sorveglieranno. Alla domanda saranno uniti i documenti comprovanti la proprietà del fondo. Il richiedente, quando dai medesimi risultasse non essere assoluto unico e libero proprietario del fondo, dovrà produrre un atto autentico col quale gli altri interessati dichiarano di consentire all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutti i vincoli posti dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, e dal presente regolamento.

Art. 101.

Il sovrintendente trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere circa l'accoglimento o il rigetto di essa, indicando altresì quali speciali norme debbano preventivamente prescriversi per il buon andamento scientifico dello scavo.

Il Ministero, sentito, ove l'importanza del caso lo richiegga, il Consiglio superiore, decide sull'accoglimento della domanda e sulle norme speciali da imporre per il buon andamento dello scavo.

Art. 102.

Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito fra l'ente e lo scavatore, che la proprietà degli oggetti da scoprirsi, detratta la metà spettante allo Stato, rimanga all'ente morale.

Art. 103.

Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui potranno cominciarsi gli scavi. Nella licenza saranno riportate le norme speciali per il buon andamento scientifico dello scavo e il tempo di durata della concessione. Sulla licenza, a spese dell'interessato, verrà apposta una marca da bollo da L. 1. Dell'emissione della licenza il sovrintendente darà notizia al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti e al sindaco del Comune in cui si esegue lo scavo. Disporrà inoltre per la sorveglianza delle operazioni di scavo, presiedendo a queste o personalmente, o a mezzo di funzionari da lui dipendenti, e in casi eccezionali dei RR. ispettori onorari per i monumenti e per gli scavi.

Art. 104.

È preciso obbligo del concessionario dello scavo:

1° di condurre le ricerche in modo che lo scavo possa essere agevolmente sorvegliato dai funzionari governativi. Lo scavo dovrà essere condotto non al solo scopo di rinvenire oggetti antichi, ma anche per intenti scientifici.

2° di uniformarsi alle prescrizioni che i funzionari medesimi potranno dare, anche in aggiunta a quelle contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo;

3° di non iniziare, salvo espresso consenso, contemporaneamente ricerche in diversi punti del fondo ovvero eseguire scavi per cunicoli o pozzi.

Lo scavo non potrà inoltre eseguirsi in giorni festivi, nè in ore notturne. Ove esso si esegua in località distante dall'abitato, non vi si potrà dar principio al mattino se non in ora da consentire che i funzionari destinati alla vigilanza possano essere arrivati sopra luogo, e dovrà cessare alla sera in tempo da permettere ai detti funzionari di raggiungere il più prossimo centro abitato prima di notte.

Art. 105.

Qualora le norme suggerite per l'esecuzione dello scavo aumentino in modo grave le spese della ricerca, potrà il sovrintendente proporre al Ministero che venga accordato un sussidio all'imprenditore dello scavo. La concessione di tale sussidio non importa rinunzia alcuna, da parte del Governo, a sostituisi al concessionario nella esecuzione dello scavo, o ai diritti di cui agli articoli seguenti.

Art. 106.

Lo scavo potrà essere sospeso:

a) per eseguire lavori di conservazione, studi, rilievi, disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizio dell'Amministrazione;

b) per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei quali il sovrintendente, in esecuzione dell'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364, creda opportuno proporre al Ministero l'espropiazione;

c) quando il sovrintendente intenda di proporre al Ministero la revoca della licenza;

d) per tutte le cause per cui può essere ritirata la licenza.

Della sospensione sarà elevato processo verbale, in cui si accenneranno anche le cause che vi hanno dato luogo. Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero.

Art. 107.

La licenza può esser ritirata:

a) quando il proprietario, senza il consenso del sovrintendente, sostituisca nella sorveglianza e alla direzione dei lavori altre persone a quelle indicate nella domanda;

b) quando da alcuno degli scavatori si sia trafugata o danneggiata o si tenti trafugare o danneggiare una cosa mobile o immobile venuta a luce, benchè di scarso valore;

c) quando non si osservino, in tutto o in parte, le prescrizioni date dall'Amministrazione.

Può essere ritirata anche prima dell'inizio dello scavo. Qualora

questo sia già cominciato, il ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle cose venute a luce le quali saranno custodite, fino all'esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero dell'istruzione.

Art. 108.

La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia giudiziaria i quali vengano a cognizione di irregolarità o trasgressioni di legge nell'esercizio dello scavo.

La sospensione, salvo che il Ministero non ritiri o revochi la licenza, ha termine:

nel caso di cui alla lettera *a*) dell'art. 106 non appena siano finiti gli studi e i rilievi eseguiti per conto dell'Amministrazione;

nel caso di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo qualora il Ministero non ritenga conveniente di addivenire alla revoca della licenza o della espropriazione proposta. Nel caso di cui alla lettera *b*) potrà il sovrintendente, sotto la sua responsabilità, consentire la ricerca in altra parte del fondo.

Il tempo trascorso nella sospensione non è mai computato in quello concesso.

Art. 109.

Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro potrà far rivivere la licenza. In questo caso varranno, quanto al termine, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nessuna indennità è dovuta al concessionario, e le cose rinvenute verranno conteggiate al termine dello scavo insieme con le altre che successivamente si scoprissero.

Art. 110.

La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendente, il quale ne darà partecipazione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per la sospensione che avesse preceduta la revoca, salvo i diritti al rimborso e alla eventuale partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Disposta la revoca per tutti gli ulteriori atti si seguiranno le norme della sezione precedente.

Art. 111.

A cura del funzionario incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto nel giornale di scavo regolare cenno, con numerazione progressiva e tutte le annotazioni necessarie, di ogni oggetto o gruppo di oggetti che venga scoperto.

L'intraprenditore dello scavo può richiedere di avere l'elenco degli oggetti estratto dal giornale di scavo con la firma del funzionario sorvegliante.

Art. 112.

Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, sieno necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del concessionario dello scavo. La spesa, ove il concessionario non voglia sborsare la propria parte, sarà anticipata dall'amministrazione, la quale se ne rivarrà nella ripartizione.

Art. 113.

Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le norme stabilite a tal fine nella precedente sezione per gli scavi governativi che si eseguono in fondi privati, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scavate e sul loro equivalente in denaro. Valgono pel concessionario dello scavo tutte le disposizioni che nella sezione citata si applicano al proprietario del fondo

Qualora, essendo avvenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

Art. 114.

Le Provincie e i Comuni che volessero giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima Provincia o Comune dovranno rivolgere domanda al ministro della pubblica istruzione a mezzo della sovrintendenza competente.

Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispettive deliberazioni consigliari debitamente omologate.

Il sovrintendente, nel trasmettere la domanda al Ministero, riferirà circa l'opportunità dell'accoglimento di essa, dando notizie sull'importanza del museo, sulla capacità dei suoi ambienti, sulle garanzie di sorveglianza che offrono la Provincia e il Comune, e in genere sulla possibilità di conservare le cose scoperte così come potrebbero essere conservate presso le collezioni dello Stato.

Sulla domanda del Comune e della Provincia e sulla relazione del sovrintendente il ministro provoca il parere del Consiglio superiore.

§ 2. — *Scavi per opera di privati di nazionalità straniera o di istituti esteri.*

Art. 115.

Le norme del § precedente si applicano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme volute dal presente regolamento, da istituti esteri o da privati di nazionalità straniera, sia per quanto riguarda la concessione, il ritiro o la revoca della licenza, la sorveglianza alle operazioni di scavo e il relativo diritto di sospenderle o di sostituirvisi, sia per tutte le operazioni successive.

Qualora il sovrintendente ritenga opportuno che si possa lasciare a detti concessionari parte delle cose scoperte, farà proposta al Ministero prima della redazione del relativo verbale di ripartizione e indicherà se, a suo giudizio, fra dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli estremi di cui al primo comma dell'art. 8 della legge.

Il Ministero determinerà, su conforme parere del Consiglio superiore, le condizioni e gli obblighi pel miglior modo di conservazione delle cose stesse, a fine di giovare all'incremento degli studi e della pubblica cultura in Italia.

Sezione IV.

Delle scoperte fortuite

Art. 116.

Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse, e chiunque altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata denuncia della scoperta, lasciandole intatte e provvedendo alla loro conservazione fino a quando siano visitate dalla sovrintendenza.

L'obbligo della denuncia è comune a italiani e stranieri, a privati enti od istituti.

Art. 117.

La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente sui musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o al sindaco.

L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia, o che in qualsiasi modo apprendano l'avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla sovrintendenza.

Art. 118.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare avviso all'ispettore o al sindaco.

Questi, quando riscontrino la necessità ivi accennata, ne redigeranno verbale in cui saranno anche indicati il numero e la qualità delle cose scoperte. Il verbale verrà sottoscritto dal ritrovatore e dall'ispettore o dal sindaco.

Ove l'ispettore o il sindaco abbiano legittimo timore di trafugamenti o di danni disporranno per la conservazione delle cose anzidette nel museo o in altro locale riconosciuto idoneo.

Art. 119.

Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studiare la località della scoperta seguendo tutte le norme indicate nella sezione II del presente capo.

Procederà poscia alla ripartizione delle cose scoperte. Saranno applicabili le norme stabilite a tal fine nella sezione II del presente capo, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scoperte o sul loro equivalente in denaro.

Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

Art. 120.

Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal Codice civile non potrà esercitarsi se non sul prezzo equivalente alla metà delle cose scoperte, sempreché nella ripartizione di queste non siasi preferita la divisione in natura.

Sezione V.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 121.

Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad Istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il ministro dell' istruzione, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà destinarle ad altro Istituto.

Oltre al caso speciale, di cui all'art. 17 ultimo comma della legge, potrà il Ministero consentire, sul parere conforme del Consiglio predetto, che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte.

Art. 122.

L'omissione della notificazione dell'importante interesse nel verbale di ripartizione non implica rinuncia a provvedervi in qualsiasi altro tempo, nei modi di cui all'art. 53 e seguenti.

Sezione VI.

Disposizioni generali

Art. 123.

Quando risulti che si eseguano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra luogo due funzionari che accertino il fatto. Potrà anche rivolgersi al prefetto o al questore, affinchè dispongano che ufficiali autorizzati dal Codice di procedura penale ad introdursi in case, cortili, recinti, ecc. procedano direttamente all'accertamento del fatto e al sequestro degli oggetti scoperti e degli attrezzi che hanno servito all'esecuzione dello scavo, ovvero assistano nelle operazioni relative i funzionari inviati dal sovrintendente.

A termini degli articoli 59 e 61 del codice di procedura penale i funzionari incaricati delle operazioni di cui sopra stenderanno, e rinvieranno al procuratore del Re pel relativo giudizio penale, il verbale di tutte le operazioni di accesso e di sequestro. Sarà provveduto contemporaneamente alla più rigorosa sorveglianza, affinchè ogni lavoro di scavo resti sospeso.

Art. 124.

Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti, che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avuto notizia della concessione della licenza, darà immediato avviso di ciò al sovrintendente.

Simile obbligo spetta al sindaco per il territorio del comune.

Ove lo ravvisino opportuno, l'ispettore ed il sindaco potranno nel tempo stesso richiedere gli ufficiali di polizia giudiziaria, affinchè procedano alle operazioni di cui all'articolo precedente.

A tali operazioni potranno anche procedere di loro iniziativa, dandone subito poi notizia alla sovrintendenza, i detti ufficiali e gli altri funzionari menzionati nel primo comma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 386.

Art. 125.

Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortuite; ovvero che lo scopritore o il detentore di esse abbia manomessa, o sostituita, o trafugata, o deturpata, o comunque danneggiata taluna delle cose scoperte, o abbia proceduto a remozioni o a lavori senza osservare le prescrizioni dell'art. 118, o in ogni caso ricorra anche soltanto il pericolo dei danni o delle trasgressioni surricordate, il sovrintendente promuoverà i provvedimenti di cui all'art. 123.

Art. 126.

Gli ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, e ricorra il pericolo di taluna delle trasgressioni menzionate nell'articolo precedente, daranno denuncia alla sovrintendenza, a norma dell'articolo 117, comma 2°, e al tempo medesimo si rivolgeranno agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e pel sequestro degli oggetti.

I detti ufficiali e i funzionari indicati nel 1° comma dell'art. 2 della legge 27 giugno 1907, n. 386, potranno anche agire di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daranno subito poi notizia alla sovrintendenza.

Art. 127.

Il Ministero dell'istruzione deciderà circa l'assegnazione delle cose confiscate all'uno o all'altro degli istituti governativi, sentito, nei casi di maggiore entità, il Consiglio superiore, a termini dell'articolo 121.

Capo V.

Disposizioni particolari ai codici, manoscritti, ecc.

Art. 128.

Le disposizioni dei capi precedenti si applicheranno:

a) ai manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno (particolare pregio paleografico, autografia di personaggi illustri, ecc.), sia interno (valore storico, diplomatico, letterario, scientifico, artistico del testo, ecc.), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature, ecc.), quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori, ecc.).

b) alle stampe (incunabuli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare).

La vigilanza attibuita alle sovrintendenze sarà esercitata dalle biblioteche governative, a mente dell'art. 10 del regolamento organico per le biblioteche pubbliche governative, approvato con Regio decreto 24 ottobre 1907, n. 733. Quante volte sia richiesto il parere

del Consiglio superiore per le belle arti o della Giunta di esso, sarà invece sentita la Giunta consultiva per le biblioteche istituita dal regolamento predetto.

Per le riproduzioni fotografiche di cimeli conservati nelle biblioteche governative si osserveranno le disposizioni del R. decreto 7 gennaio 1909, n. 126.

TITOLO II.

Dell'esportazione all'estero

CAPO I.

Generalità

Art. 129.

Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte. La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purchè questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente d'esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente ragolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

Art. 130.

Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per l'esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte, eseguito da artefici viventi o vero morti da non oltre cinquant'anni, comprese le copie e le contraffazioni.

Le cose per cui si rilascia il nulla-osta sono esenti da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto di esportazione. Pel resto si osserveranno le norme che verranno particolarmente dettate col presente regolamento.

Art. 131.

Gli incunabuli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorchè non miniati, perchè non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose di arte e d'antichità.

Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel materiale bibliografico indicato all'art. 128 del presente regolamento, allorquando siano posteriori all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione si applicheranno soltanto nei casi in cui intervenne la notificazione di importante interesse.

Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai precedenti comma, dovrà presentarle alle biblioteche governative indicate nel R. decreto 27 agosto 1905, n. 498.

Il materiale bibliografico non designato nel comma 1 e 2 sarà liberamente esportabile, purchè lo speditore lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che per esso non è seguita la notificazione di importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909.

Tutto il materiale del commercio librario moderno, così italiano come straniero, nei limiti del secondo comma dell'art. 1 della legge, non è sottoposto a vincolo alcuno

Art. 132.

È vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla osta.

Art. 133.

Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

In analogia all'art. 9 della legge doganale, e dell'art. 64 del relativo regolamento, se la distanza da percorrere per raggiungere il luogo stabilito non supera un chilometro e mezzo, l'esportatore sarà obbligato soltanto a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto. Per maggiore distanza, invece, oltre alla spesa di trasporto, corrisponderà un'indennità di L. 5 a ciascuno dei funzionari delegati e di L. 1 all'inserviente, per la legatura e l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta fuori della città ove ha sede l'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati e all'inserviente competerà il doppio della indennità predetta oltre alle spese di viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.

I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degi oggetti, ai capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra.

CAPO II.

Della esportazione delle cose soggette a licenza

Sezione I.

Della denuncia

Art. 134.

Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonchè dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

e) natura, descrizione delle cose;

f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabici.

Nella denuncia si dovrà anche attestare:

1° che la cosa non proviene dagli enti di cui all' art. 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

2° che di essa non fu mai vietata l'esportazione a forma dell'art. 9 della legge anzidetta;

3° se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data.

Art. 135.

La denuncia, compilata come all'articolo precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'articolo precedente, o vi siano nelle tre copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione. Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture

smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per drcostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle ose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potanno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la chiarazione del prezzo, come alla lettera *f)* dell'articolo precedente, dvrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti dipezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica.

n ogni caso, non appena la denuncia sarà presentata all'ufficio di esortazione verrà da questo immediatamente registrata in un protollo speciale, numerata con numero progressivo e firmata in ogni esnplare dal funzionario a ciò delegato.

 il proprietario nè l'esportatore potranno più ritirare la cosa, allchè l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'eserciz del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazne di legge.

Sezione II.

Esame delle cose presentate

Art. 136.

Lverifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotta loro personale responsabilità, essere minuta e diligente.

Deanno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che le casse sienolide e non abbiano doppio fondo, o doppi laterali, o doppio copchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su tela o tavolaù pregevole per mascherarla o sottrarla alla verifica.

Seufficio di esportazione o la biblioteca scoprirà frodi di questo o d'ao genere, sequestrerà la cosa dichiarandola in contrabbando.

Il itivo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di fina, affinchè questa promuova il procedimento per l'applicazione lle pene comminate per il contrabbando.

Copiel verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruze.

Art. 137.

I fuinari di cui all'articolo precedente verificheranno poi se il conten dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in quesegnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventuente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose conute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunti oggetti.

A seg di che decideranno :

1° onvenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata la esportazione;

2° sbbasi imporvi il divieto di esportazione ;

3° s possa esportarla all'estero e passare all'emissione della licenza, io accertamento e liquidazione della tassa.

Art. 138.

Qualorulti ai funzionari addetti all'esportazione, o dalla denuncia olla verifica fatta a norma dell'articolo precedente, trattarsi osa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, ermini dell'art. 5 della legge, i funzionari dell'ufficio di esportao sospenderanno il loro giudizio e informeranno il Ministero.

Ugualmepraticheranno allorchè abbiano fondato sospetto che tale notifie possa essere avvenuta o che si tratti di cosa già posseduta n ente morale e comunque alienata o trafugata o provenuta cavi clandestini o da scoperte fortuite non denunziate.

La cosa ita, incassata, legata e chiusa coi piombi, resterà in custodia prl'ufficio, o, qualora questo non abbia locali adatti, sarà deposittemporaneamente presso la R. galleria, il R. museo o la R. bibla più vicina.

Di tutte lerazioni summentovate l'ufficio redigerà processo verbale e nelirà copia al Ministero, che, qualora sieno intervenute le suesj violazioni di legge, denuncierà al procuratore del Re i trasgres

Sezione III.

Esercizio del diritto di acquisto

Art. 139.

Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunziato, a mente dell'art. 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga che si debba esercitare tale diritto, ne darà notizia al Ministero, indicando il prezzo, le ragioni che consiglierebbero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il veto di esportazione.

Art. 140.

Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge.

Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne darà avviso all'esportatore.

Art. 141.

Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.

Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si esercita, non eccede le L. 500, l'ufficio di esportazione ne darà notizia prima ancora che al Ministero, al sovrintendente o al direttore dell'Istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente acquistata, affinchè, se lo ritiene opportuno, provveda nei modi di cui all'art. 22 del presente regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore predetto avrà tutte le facoltà attribuite dalla presente sezione al Ministero dell'istruzione.

Art. 142.

Allorchè il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.

Qualora il Governo non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà all'emissione della licenza, semprechè non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.

Art. 143.

In tutti i casi in cui, procedendosi allo acquisto, sia incerto il proprietario della cosa, si provvederà al pagamento versando nella Cassa dei depositi e prestiti il prezzo intestato al nome dell'esportatore, con la indicazione (quante volte ciò risulti dalla denuncia) che l'esportatore stesso non è proprietario ma mandatario speciale o spedizioniere.

Sezione IV.

Veto di esportazione

§ 1. — *In generale.*

Art. 144.

Se in seguito all'esame di cui all'art. 137 l'ufficio emetta veto di esportazione ne stenderà processo verbale, di cui invierà copia al Ministero.

Ne darà anche notizia allo esportatore.

Art. 145.

Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa presentata.

Il Ministero provocherà il parere del Consiglio superiore, o, in casi di urgenza, della Giunta di esso. L'esportatore, a cui verrà

dato avviso della controversia, potrà far pervenire le sue conclusioni.

Analogamente procederà il Ministero quando chi chiede la esportazione, contestando il giudizio dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

Avuto il parere del Consiglio superiore o della Giunta, il Ministero ne comunicherà le conclusioni così a colui che denunziò la cosa per la esportazione come all'ufficio.

Nel frattempo la cosa sarà custodita nei modi di cui all'art. 138.

Art. 146.

L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53, e dei seguenti obblighi:

a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;

b) di tenerla sottoposta alle norme degli articoli 5, 6, 7, 13 della legge 20 giugno 1909, n. 364, nonchè delle corrispondenti disposizioni del titolo I del presente regolamento, e rispettive sanzioni civili e penali;

c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno senza averne dato preavviso alla competente sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operazioni relative;

d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il Ministero reputasse necessari per la conservazione della cosa.

Una copia della notificazione di cui sopra verrà rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o più fotografie eseguite a cura dell'ufficio.

Il Ministero invierà copia della notificazione alla sovraintendenza competente per ragione di materia e di territorio, affinchè ne prenda speciale nota.

Art. 147.

Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei modi di cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i suoi diritti, in un Istituto governativo.

Il Governo non potrà rifiutarvisi.

§ 2. — *Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione.*

Art. 148.

Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della legge.

Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla stima lo dichiarerà per iscritto, e indicherà uno o più periti di sua fiducia.

Il documento verrà spedito al sovrintendente, il quale sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'ufficio di esportazione. L'esportatore ha diritto di assistervi.

Dei risultati sarà redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei propri periti.

Art. 149.

I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale che firmato da essi o dalle parti verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvederà alla designazione.

Art. 150.

I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.

Ove il loro giudizio sia accettato dallo esportatore, questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire una, che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli atti del giudizio arbitrale in originale, o in copia autenticata.

L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimetterà gli atti al Ministero insieme al suo parere.

Art. 151.

Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli articoli 141 a 143. In caso contrario il Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprietario, coi vincoli di cui all'art. 146.

Sezione V.

Licenza di esportazione

§ 1. — *Accertamento e liquidazione della tassa.*

Art. 152.

Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.

L'accertamento della tassa seguirà sulla base del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procederà a stima dell'oggetto.

Qualora l'esportatore non creda di accettare i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo provocherà il parere di una Commissione arbitrale, che verrà nominata come la Commissione di periti agli articoli 148 e 149 del presente regolamento, e accerterà il valore della cosa.

Il giudizio degli arbitri sarà, a termini dell'art. 10 della legge, definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra, l'ufficio liquiderà la tassa, giusta la tabella contenuta nell'art. 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

§ 2. — *Emissione della licenza di esportazione*

Art. 153.

A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.

L'esportatore pagherà la tassa al funzionario a ciò addetto presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la tassa pagata verrà rilasciata la licenza di esportazione, alla quale verrà applicata una marca da bollo da una lira.

Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli, purchè spediti da una stessa persona a un unico destinatario.

La licenza non varrà se non per il mittente, il destinatario e la destinazione per cui fu emessa, e per un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i colli debbono essere presentati alla dogana di confine indicata nella denuncia.

Per giustificati motivi il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato dal Ministero su domanda, in carta legale, dell'esportatore.

Art. 154.

Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.

Sarà applicata ad essa una marca da bollo da L. 1. Recherà ad ogni pagina scritta il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura, per gl'involti e per i piombi, per i quali sarà riscosso un diritto di centesimi quindici.

CAPO III.

Della esportazione delle cose soggette a certificato di nulla osta

Art. 155.

Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonchè dell'esportatore, quando questi sia persona diversa dal proprietario;

b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

e) natura e sommaria descrizione delle cose;

f) dichiarazione che trattasi eslusivamente di oggetti artistici contemporanei.

La denuncia sarà firmata dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Qualora nella denuncia manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo, o vi siano nelle tre copie alterazioni o cancellature di qualunque genere, la denuncia non verrà accettata.

Art. 156.

Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli art. 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica medesima potrà anche seguire da parte di un solo funzionario.

Quando nella verifica si riscontri che per mero equivoco e in piena buona fede fu denunciato per moderno un oggetto antico, l'esportatore dovrà sostituire la denuncia di cui al presente articolo con quella dell'art. 134.

Ove il caso di cui al precedente comma si verifichi presso uno degli uffici speciali creati in virtù dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, la cassa chiusa, legata e sigillata coi piombi verrà, a spese dell'interessato, inviata all'ufficio di esportazione da lui designato.

Art. 157.

Verificati i colli e trovatili conformi alla denuncia, verrà rilasciato il certificato di nulla osta.

Per gli ulteriori atti si seguiranno le disposizioni del capo successivo del presente regolamento.

CAPO IV.

Operazioni doganali

Art. 158.

Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale.

Se lo speditore avesse smarriti tali documenti dovrà richiederne copia conforme all'ufficio da cui furono rilasciati.

Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interessato.

Art. 159.

La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine.

È fatta eccezione pei colli appartenenti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte o presso la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

Art. 160.

Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti pel contrabbando, la dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta dell'interessato, ove questi dovrà compiere tutte le operazioni indicate nei capi precedenti.

L'invio sarà fatto a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'ufficio o alla biblioteca.

I diritti di magazzinaggio sono a carico dell'interessato.

Ove questi si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la dogana spedirà i colli in porto assegnato e a rischio e pericolo dell'interessato, al R. museo o galleria o biblioteca più vicina, dove senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione saranno ritenuti e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

Art. 161.

Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia, consegneranno all'interessato la consueta bolletta doganale.

La licenza di esportazione o il certificato di nulla osta verranno controfissati alla matrice di quest'ultima.

Le denuncie, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero dell'istruzione pubblica.

CAPO V.

Delle spedizioni per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato

Art. 162.

Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta.

La tassa di esportazione dev'essere preventivamente pagata. A tergo della licenza l'agente di riscossione apporrà il bollo di ufficio e indicherà l'ammontare della somma riscossa.

All'ufficio postale l'esportatore presenterà, debitamente legato e piombato giusta l'art. 154, il pacco o la scatoletta da spedirsi, ed insieme la licenza di esportazione od il nulla osta o la denuncia.

I detti documenti accompagneranno il pacco o la scatoletta fino alla dogana di confine, dove gli impiegati doganali se ne serviranno per il riscontro degli oggetti, dopodichè restituiranno la denuncia al Ministero.

L'ufficiale postale, prima di accettare la spedizione del pacco o della scatoletta, e la dogana di confine, prima di ammetterlo in libera pratica, dovranno assicurarsi che a tergo della licenza si trovi indicato l'ammontare della tassa riscossa e che per l'invio del materiale bibliografico, previsto nel penultimo comma dell'art. 131, il mittente abbia apposto e sottoscritto sulla dichiarazione doganale

la clausola che non è intervenuta la notificazione dell'importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge 20 giugno 1909.

Art. 163.

Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato il cui contenuto debba intendersi falsamente denunciato a termini del presente regolamento senza pregiudizio delle pene comminate dal testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e, ove sia il caso, della maggior pena per contrabbando.

CAPO VI.

Esportazione temporanea - Cabotaggio e circolazione

Sezione I.

Esportazione temporanea

Art. 164.

La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nella denuncia l'interessato dichiarerà che chiede di esportare all'estero per un periodo di tempo che determinerà in numero di anni o di mesi.

Potrà essere vietata la esportazione temporanea nei medesimi casi in cui è vietata la esportazione definitiva. Ugualmente potrà esercitarsi dal Governo il diritto di acquisto.

Nei casi però in cui si conceda la licenza, la tassa verrà riscossa a solo titolo di deposito cauzionale e di esso sarà rilasciata speciale bolletta di quietanza, che verrà unita alla licenza.

Art. 165.

All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all'esportatore.

I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.

All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purchè quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.

La dogana compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita degli oggetti, suggellerà i colli coi propri piombi e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero dell'istruzione.

L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

Art. 166.

Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il diritto a ripetere la tassa.

La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando, a mente del primo comma dell'art. 126 della legge doganale.

Art. 167.

Le disposizioni degli articoli precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli effetti doganali, per i quali l'esportazione temporanea resta limitata al periodo di due anni.

Sezione II.

Cabotaggio e circolazione

Art. 168.

La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui, è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una R. biblioteca.

Ove si tratti di cosa per cui, a giudizio dell'ufficio o della biblioteca, non sarebbe da imporre veto di esportazione nè proporre diritto di acquisto, la licenza verrà subordinata al deposito cauzionale del prezzo della tassa che sarebbe dovuta qualora la cosa fosse esportata all'estero. La somma depositata non verrà messa in contabilità dall'agente delegato alla riscossione, e verrà restituita non appena venga rimessa all'ufficio di esportazione di partenza la licenza da esso rilasciata, con l'annotazione di altro ufficio di esportazione o direzione di R. galleria o museo o biblioteca che la cosa pervenne al luogo di destinazione in Italia.

In tutti gli altri casi e quante volte l'ufficio lo ritenga opportuno o il proprietario lo richiegga, la cosa verrà spedita direttamente all'indirizzo di destinazione, a cura dell'ufficio e a rischio e spese del proprietario.

Per gli oggetti sottoposti a un semplice nulla-osta basterà la presentazione all'ufficio per ottenere il relativo permesso.

Ove lo speditore lo richiegga, la licenza verrà rilasciata nel giorno medesimo in cui la cosa è presentata, ovvero, ammenochè gravi esigenze di servizio lo impediscano, nel giorno successivo in cui funziona l'ufficio, semprechè siano state anticipate le spese per la spedizione o versato il deposito cauzionale.

CAPO VI.

Importazione temporanea

Art. 169.

Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'articolo 11 della legge senza pagamento della tassa progressiva.

Il documento autentico, che, secondo l'articolo citato, deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli uffici di esportazione o dalle biblioteche a mente degli articoli seguenti, nè vi si potrà supplire con nessun'altro documento o prova equivalente.

Art. 170.

All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento dei dazi doganali di confine, essa suggellerà coi propri piombi i colli e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca che l'importatore indicherà.

I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato di importazione, sulla qual domanda saranno specificate e descritte le cose contenutevi.

L'ufficio provvederà alla verifica, aggiungendo sulla domanda tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciate, o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate. Rilascerà quindi il certificato d'importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo e sulla domanda.

I capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. corte e presso la Santa Sede otterranno il certificato d'importazione temporanea, in base alla semplice domanda presentata all'ufficio di

esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'ufficio, analogamente al disposto dell'art. 133 ultimo comma.

Art. 171.

Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio sia stato fatto direttamente all'ufficio della dogana, purchè:

a) il pacco abbia ancora integri i suggelli;

b) dai timbri o da altri documenti postali o doganali risulti che non è stato ricevuto dal destinatario da oltre 15 giorni;

c) siano stati pagati i dazi doganali di confine;

d) il pacco corrisponda per peso, dimensioni e volume alle indicazioni risultanti dai documenti postali e doganali.

Nel certificato d'importazione temporanea che verrà rilasciato, si farà esplicita annotazione delle circostanze di cui sopra.

Nei casi di cui sopra, l'operazione eseguita presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca terrà luogo di operazione doganale.

Art. 172.

Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore s'intenderà decaduto di ogni diritto.

Potrà l'interessato richiedere al Ministero, con domanda su carta da bollo di una lira, che il detto certificato sia rinnovato per cinque anni, e così di seguito alle rispettive scadenze. Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso.

Art. 173.

Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. Dovrà farne denuncia nei modi prescritti per l'esportazione ordinaria, unendo però alla denuncia il certificato d'importazione temporanea, e le lettere ministeriali che ne autorizzano le eventuali proroghe.

L'ufficio avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa.

Quando si riesportino tutte le cose per cui fu rilasciato il certificato di importazione temporanea, l'ufficio o la biblioteca ritirerà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo avere indicata a tergo di esso la notizia dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del certificato di licenza rilasciata.

Art. 174.

Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restando, a norma dell'art. 11 della legge, salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione di essa, gli uffici di esportazione e le dogane si atterranno alle norme di cui agli articoli 305 a 308 del R. decreto 17 luglio 1904, n. 431.

CAPO VII.

Contrabbando

Art. 175.

Quando si faccia o si tenti l'esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori fermeranno gli oggetti e li porteranno al più vicino ufficio doganale, il quale eleverà verbale di contravvenzione, trattenendo gli oggetti. Eleverà pure verbale di sequestro quando tali cose gli siano state presentate, ma non corrispondenti per qualità e per quantità alla dichiarazione, ovvero con dichiarazione falsa, o nascoste o frammiste ad oggetti di altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarle all'applicazione delle norme sull'esportazione.

Di questo verbale vengono fatte due copie: una è ritenuta dall'ufficio doganale, l'altra è inviata, insieme con le cose sequestrate, al più vicino ufficio di esportazione. Una terza copia è consegnata, qualora la richiegga, all'esportatore.

Art. 176.

L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facendogli conoscere l'ammontare della tassa di esportazione che si sarebbe ritenuta applicabile. L'ufficio doganale, considerate in contrabbando le cose e valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contravvenzione, nelle forme indicate agli articoli 344, 345 e 346 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per la esecuzione della legge doganale, con l'avvertenza che, oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Ove invece le cose siano soltanto sottoposte a certificato di *nulla osta* l'ufficio di esportazione dandone notizia alla dogana la inviterà a non dare ulteriore corso alla pratica. Le cose, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, rimarranno in deposito presso il R. ufficio di esportazione o l'Istituto governativo che questo stimerà più idoneo, sino a quando il proprietario non le reclami, pagando in pari tempo tutte le spese occorse per magazzinaggio, trasporto, ecc.

Art. 177.

Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimosso o cambiato il coperchio o alcuno dei lati, la dogana, sequestrate le cose in esportazione e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale e deferirà l'esportatore al procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal Codice penale.

Ugualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.

Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero dell'istruzione.

Art. 178.

Delle multe percepite nel caso di cui al precedente articolo, metà andranno a beneficio del fondo di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge, e l'altra metà sarà ripartita secondo le norme stabilite dagli articoli 119 e seguenti della legge doganale, fino al limite massimo di L. 10.000.

Nel caso dell'art. 136 metà delle multe sarà devoluta al detto fondo, e l'altra metà sarà ripartita, a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, fra quei funzionari degli uffici di esportazione che abbiano scoperta la frode, ed anche fra gli estranei che abbiano messo in grado l'amministrazione di scoprire il contrabbando.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore, designerà l'Istituto nel quale dovranno essere conservate le cose di cui con sentenza civile o penale sia stata pronunciata la confisca.

TITOLO III.

Disposizioni finanziarie

CAPO I.

Contabilità dei proventi diversi di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 20 giugno 1909, n. 364

Sezione I.

Proventi a seguito di sentenze di condanna

Art. 179.

I cancellieri giudiziari invieranno al Ministero dell'istruzione pub-

blica gli estratti delle sentenze, sia civili sia penali, con cui sia stata pronunciata la confisca di cose sottoposte alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, ovvero al pagamento delle pene pecuniarie e delle indennità comminate dagli articoli 30 a 37 della legge stessa.

Nel trasmettere tali estratti avranno cura di segnalare quelle sentenze per cui l'indennità, a termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 32 della legge, è stata devoluta ad un ente, e in casi in cui fu pronunciata dal magistrato penale la nullità di cui all'art. 29 della legge medesima.

Art. 180.

L'obbligo di cui all'articolo precedente spetta alle Intendenze di finanza per quanto riguarda gli estratti delle sentenze portanti condanne per contrabbando o per altre violazioni delle disposizioni della legge suddetta e del presente regolamento, relative all'esportazione all'estero.

Art. 181.

A cura dei sovrintendenti saranno trasmesse alle Intendenze di finanza le sentenze e gli estratti delle sentenze portanti condanne al pagamento delle indennità di cui agli articoli 32, 34, 35 e 37 secondo comma, della legge 20 giugno 1909, n. 364 e art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 688. Le intendenze di finanza cureranno il ricupero della indennità a mezzo dei cancellieri giudiziari.

Art. 182.

Nei casi di condanna al pagamento delle pene pecuniarie, comminate agli articoli 30, 31, 34, 35, 36 e 37 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 688, i cancellieri giudiziari, nel mandare ai ricevitori del registro la copia dell'avviso di pagamento, di cui all'art. 63 del regolamento 10 dicembre 1882, numero 1103 (serie 3ª), indicheranno espressamente nella copia stessa, che le somme da pagarsi dal condannato debbono essere versate in conto di speciale capitolo del bilancio dell'entrata, ai fini dell'art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Art. 183.

Nei mesi di luglio, ottobre, gennaio e aprile le intendenze di finanza invieranno al Ministero della pubblica istruzione un prospetto nel quale saranno indicate le somme riscosse nel precedente trimestre, da ciascun ricevitore del registro della rispettiva ricevitoria provinciale e versate come sopra, per i titoli seguenti:

a) quota dovuta allo Stato sul valore delle cose rinvenute in seguito a scavi o a scoperte fortuite di antichità;

b) pene pecuniarie per violazione alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364 (escluse quelle relative all'esportazione all'estero);

c) indennità stabilita dall'art. 32 a seguito di violazione degli articoli 2, 5 e 6 della legge 20 giugno 1909, per danni a cose immobili o tali per destinazione a seguito della violazione degli articoli 12 e 13 punita dall'art. 34 della legge; per la trasgressione contemplata dall'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 688, ovvero per danni in occasione di scoperte archeologiche, come agli articoli 17, 18 e 35 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Nel prospetto saranno indicati il nome del debitore, il titolo del debito e l'ammontare della somma riscossa.

Art. 184.

Sui proventi di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo precedente spetterà ai ricevitori del registro, a titolo di aggio di riscossione, una somma equivalente al 3,50 per cento delle somme riscosse, da liquidarsi con le stesse norme vigenti o che fossero in seguito stabilite per la liquidazione dell'aggio ordinario conceduto ai ricevitori per le riscossioni loro affidate.

Sui proventi di cui all'articolo stesso lettera *b)*, dovuti in base a sentenza dell'autorità giudiziaria, oltre l'aggio ai ricevitori, spetterà ai cancellieri la decima parte delle somme riscosse, secondo quanto dispone l'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556.

Sezione II.

Proventi diversi

Art. 185.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese, a cura dei funzionari incaricati della riscossione presso gli uffici di esportazione e le biblioteche, i proventi delle tasse di esportazione e dei diritti riscossi per i piombi, dovranno essere versati alla locale sezione di tesoreria, in conto dello speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui all'art. 182.

Detti proventi saranno contabilizzati separatamente, e i funzionari di cui sopra ne renderanno conto nei modi stabiliti dal regolamento 11 giugno 1885, n. 3191, serie 3ª.

I funzionari suddetti saranno tenuti a versare congrua cauzione da fissarsi per ciascuno ufficio di esportazione o biblioteca con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, giusta l'art. 65 della legge di contabilità generale dello Stato. Essi saranno responsabili personalmente delle riscossioni loro affidate e, in analogia al disposto dell'art. 21 del regolamento 11 giugno 1885, n. 3191, serie 3ª, riceveranno al principio di ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello immediatamente successivo alla data del presente regolamento, un premio corrispondente all'1 per cento sull'ammontare delle somme da ciascuno riscosse nell'esercizio finanziario antecedente.

Art. 186.

Per le differenze provenienti da errore di calcolo nella applicazione della tassa di esportazione o nella riscossione di essa, tanto il Governo quanto il contribuente hanno reciproco diritto a rimborso, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 15 e 16 della legge doganale, e 93 e seguenti del relativo regolamento.

Art. 187.

Con decreti del ministro dell'istruzione e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite istruzioni alle autorità dipendenti per la vendita delle pubblicazioni ufficiali relative a cose mobili o immobili di interesse archeologico, storico, paletnologico o artistico, di calchi, fotografie ed altre riproduzioni eseguite per conto dello Stato, nonchè per la riscossione e la contabilità dei relativi proventi.

Capo II.

Costituzione di mutui e di rendite vitalizie

Art. 188.

Ove l'Amministrazione, per acquistare cose d'antichità e d'arte di proprietà privata, ritenga conveniente sul fondo istituito dalla legge 14 luglio 1907, n. 500, ed integrato per effetto degli articoli 23, 24 della legge 20 giugno 1909, n. 364, di contrarre un mutuo con un pubblico Istituto ovvero di costituire una rendita vitalizia da corrispondere al proprietario della cosa, dovrà anzitutto ottenere il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, a sezioni riunite.

Non potranno contrarsi mutui nè costituirsi rendite vitalizie per acquisto di cose che non siano almeno di importante interesse, e fuori delle tassative disposizioni dell'art. 25 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Art. 189.

Ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore, il Ministero dell'istruzione rimetterà il progetto del contratto al Consiglio di Stato, qualunque sia l'ammontare di esso.

Al Consiglio di Stato dovrà essere rimesso un estratto delle disponibilità del fondo presso la Cassa dei depositi e prestiti con

espressa indicazione degli interessi destinati alla costituzione di mutui o di rendite vitalizie, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge 20 giugno 1909, n. 364 e le limitazioni di cui al successivo art. 25.

Dovrà inoltre essere indicato:

a) se si tratta di mutuo, il pubblico istituto con cui s'intende di contrattare, la durata del mutuo, l'interesse e la quota annua d'ammortamento proposta;

b) se si tratta di costituzione di rendita vitalizia, dovrà indicarsi, oltre l'importo annuo e le persone a vantaggio delle quali si intende di costituirla, l'età delle persone medesime.

Sul parere conforme del Consiglio di Stato, il ministro dell'istruzione emette il decreto di approvazione del contratto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 519 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1904, n. 684 con cui il sig. cav. dott. Umberto Clerici, segretario nel Ministero del tesoro, fu nominato segretario agiunto della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Ritenuto che non potendo il cav. Clerici disimpegnare più tali mansioni, in seguito alla sua nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'intesa coi colleghi per gli affari esteri e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del sig. cav. dott. Umberto Clerici è nominato segretario aggiunto della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione il sig. cav. avv. Lelio Ami, capo sezione nel Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — DI SAN GIULIANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 520

Regio Decreto 8 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Corinaldo.

N. 521

Regio Decreto 8 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Larino (Campobasso), è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 522

Regio Decreto 15 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il civico ospedale di Medole (Mantova), è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 523

Regio Decreto 8 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene provveduto alla separazione della frazione Verano dal comune di Rivergaro (Piacenza) ed alla sua aggregazione a quello limitrofo di Podenzano.

N. 524

Regio Decreto 11 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene riconosciuto come corpo morale l'Istituto per le case popolari in Vescovato e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CONCORSO per titoli a due posti di segretario di 4ª classe nella Direzione generale del fondo per il culto, bandito con decreto Ministeriale 21 novembre 1912.

Classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei, fatta dalla Commissione esaminatrice:

Annicchiarico-Petruzzelli dott. Francesco punti 9 — Villani dottor Costantino id. 9 — Maccagnolo dott. Giuseppe id. 8 — Satta dott. Luca id. 7 — Lapiana dott. Nicolò id. 7.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1912 col quale fu indetto un concorso per titoli, fra i segretari di ultima classe delle Intendenze di finanza laureati in giurisprudenza, a due posti di segretario di 4ª classe nella Direzione generale del fondo per il culto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata con decreti Ministeriali 4 gennaio e 1° aprile 1913;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per il personale del Ministero di grazia e giustizia e della Direzione generale del fondo per il culto, approvato con R. decreto 23 maggio 1912, n. 532;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

DETERMINA:

Sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nel seguente ordine di classificazione determinato a norma dell'art. 8 del regolamento generale e degli articoli 6 e 7 del regolamento speciale succitati i sottoindicati signori:

Annicchiarico-Petruzzelli dott. Francesco con punti 9 — Villani dottor Costantino con punti 9.

Roma, 31 maggio 1913.

Il ministro
FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO.

Agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 si fa noto che i ruoli di anzianità degli impiegati dell'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio, secondo la situazione al 1° gennaio 1913, furono inseriti nell'annuario del Ministero stesso per l'anno corrente, testè pubblicato.

Roma, 11 aprile 1913.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle privative.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Tollaro Giuseppe, ufficiale amministrativo di 1ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° aprile 1913, coll'assegno annuo di L. 866,66, pari al terzo del suo stipendio, conservando in graduatoria il suo posto di anzianità.

Cuomo Giuseppe, capo verificatore di 2ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'assegno annuo di L. 500, dal 13 febbraio 1913.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Sottotenenti di fanteria promossi tenenti, con le anzianità sottoindicate:

Con anzianità 30 maggio 1912:

Contatore Biagio.

Con anzianità 3 ottobre 1912:

De Falco Vincenzo — Vitello Adolfo — Colla Antonio — Pittarelli Ernesto.

Con anzianità 2 gennaio 1913:

Libertini Oronzo.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

Sottotenenti di fanteria promossi tenenti, con anzianità 3 aprile 1913:

Monasterio Arturo — Bufalini Maurizio — Sozio Alfredo — Corsini Bernardino — Calia Raffaele — Petruzzi Giovanni — Ventafridda Domenico — Bruno Michele — Bivini Vasco — Saglietti Pietro — Buonsanto Ignazio — Irmici Alfonso — Pinotti Giocondo — Doni Francesco — Somigli Gustavo — Pascale Michele — Manetti Biagio.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Dalla Francesca Arnaldo, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento fanteria.

I sottonotati sergenti allievi ufficiali di complemento, sono nominati sottotenenti di complemento di artiglieria:

Tamburino Vincenzo — Atro Giuseppe.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 27 febbraio 1913:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere alla milizia territoriale per ragione di età e sono inscritti, nel ruolo degli ufficiali di riserva, a loro domanda:

D'Ambrosio Enrico — Ajello Giuseppe — Scagliosi Gioacchino — Bottari Francesco — Castria Cesare — De Maria Luigi — Catalano Andrea — Gizzi Luigi — Testi Mario — Vignoli Ettore — Branco Pasquale — Palumi Rosario — Russitano Lanza Ernesto — Di Cesare Raimondo.

I seguenti ufficiali di fanteria sono dispensati da ogni eventuale servizio militare per ragione di età:

Ghio Amedeo — Scalisi Alberto — Cichero Giovanni — Ancarano Alfredo — Loriga Pasquale.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Baldini Giuseppe, tenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Gavazzi Ugo, id. id., cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a sua domanda, ed inscritto con lo stesso grado e anzianità nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria.

Stampanoni Italo, sottufficiale in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale d'artiglieria.

I sottoindicati militari di truppa di 3ª categoria, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria.

Ascarelli Raoul — Ferrari Gino Ambrogio.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

Cirilli Evaristo, furiere maggiore, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di cavalleria.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Di Giacomo Giacomo, militare di truppa, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma del genio.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

Banfi Ippolito, tenente fanteria, promosso capitano con anzianità 30 gennaio 1913.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto 27 febbraio 1913:

I seguenti ufficiali sono dispensati da ogni eventuale servizio mi-

itare, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma dei RR. carabinieri.

Dal Maistro cav. Giuseppe, capitano — Baccei cav. Francesco, capitano.

Arma di fanteria.

Gazzi cav. Gio. Battista Adriano, tenente colonnello — Diana cav. Angelo Giuseppe, id. id. — Bachi cav. Ottavio, id. id. — Capobianco cav. Enrico, capitano — Maura Luigi, id. — Mezzano Giovanni, id. — Gualazzi Carlo, id. — Carbut Luigi, id. — Marani Giovanni Battista, id. — Maropati Fausto, id. — Chiarcbelli Adolfo, id. — Valsecchi Adolfo, tenente — De Maio Antonio, id. — Lenzi Pompeo, id.

Personale permanente dei distretti.

Manara cav. Agostino, colonnello — Lanza cav. Carlo, tenente colonnello.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Mareschi cav. Pietro, capitano fanteria, prommosso maggiore con anzianità 2 aprile 1911.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

I seguenti ufficiali di riserva sono promossi al grado superiore, con le anzianità sottoindicate:

Arma dei carabinieri reali.

Con anzianità 31 marzo 1912:

Tenente promosso capitano:
Gifuni cav. Enrico.

Con anzianità 2 gennaio 1913:

Tenente colonnello promosso colonnello:
Franciosini cav. Umberto.
Capitano promosso maggiore:
Brenti cav. Gio. Battista.

Con anzianità 30 gennaio 1913:

Maggiore promosso tenente colonnello:
Cua cav. Giuseppe.

Con anzianità 3 aprile 1913:

Tenenti promossi capitani:
Marrazzo cav. Giuseppe — Riboldi cav. Luigi.

Arma di fanteria.

Con anzianità 3 ottobre 1912:

Tenente colonnello promosso colonnello:
Varriale cav. Edoardo.
Maggiore promosso tenente colonnello:
Fisogni cav. Carlo.
Capitani promossi maggiori:
Orestano cav. Filippo — Casanova cav. Girolamo.
Tenenti promossi capitani:
Giannelli Giulio — Peronaci Antonio — Aschieri cav. Alessandro — Girelli Alfonso — Colonna Gustavo.
Sottotenenti promossi tenenti:
Pacetto Carmelo — Bernardini Carlo.

Con anzianità 2 gennaio 1913:

Capitani promossi maggiori:
Libertini cav. Gesualdo — Milo cav. Domenico — Secco Suardo conte Giuseppe — Zamarchi Federico — Coletti cav. Augusto — Nani cav. Alberto — De Chantal cav. Emilio — Dacomo Giocondo — Rossi cav. Luigi — Martinolli cav. Pietro — Curti cav. Ercole — Simonazzi cav. Callimaco — Ricci cav. Giuseppe.

Sottotenenti promossi tenenti:
Paternò Castello Guglielmo — De Luca Alfredo — Sias Pietro — Mariano Carlo — Zanazzo Fortunato — Cubeddu Salvatore — Leone Pietro.

Con anzianità 30 gennaio 1913:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Battioli cav. Felice — Levi Ippolito — Martorelli cav. Raffaele.
Tenenti promossi capitani:
Alagna Vincenzo — Lanzestorfer Arturo — Mezzino Domenico — Nistri Tommaso.

Con anzianità 3 aprile 1913:

Maggiore promosso tenente colonnello:
Di Masi cav. Domenico.
Capitano promosso maggiore:
Valenti cav. Antonino.
Tenente promosso capitano:
Capelli Filippo.

Personale permanente dei distretti.

Con anzianità 30 maggio 1912:

Capitano promosso maggiore:
Montanaro cav. Luigi.

Con anzianità 2 gennaio 1913:

Tenente colonnello promosso colonnello:
Plazzi cav. Giuseppe.
Capitani promossi maggiori:
Della Pergola cav. Vittorio — Amoroso cav. Donato — Savini cav. Antonio.

Con anzianità 3 aprile 1913:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Molisani cav. Alfonso — Battistini cav. Temistocle.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 20 aprile 1913:

Fenoglio cav. Guido, tenente colonnello, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 15 dicembre 1912:

Bufi Sebastiano, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 1° settembre 1912.

Con R. decreto del 9 febbraio 1913:

Carafoli cav. Francesco, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 gennaio 1913.
Talassano cav. Giov. Battista, id. id, richiamato in servizio dal 16 febbraio 1913.
Hermitte Ermete, capitano, collocato a riposo, per infermità non provenienti dal servizio, dal 1° marzo 1913.
Poso Otello, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 7 gennaio 1913.
Gnesi Giovanni, id. id, id. id. dall'11 febbraio 1913.

Con R. decreto del 27 febbraio 1913:

Stagni Alfonso, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 14 marzo 1913.

Con R. decreto del 6 marzo 1913:

Altani cav. Ottorino, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 29 gennaio 1913.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

Scarpelli Aurelio, capitano — Rinaldi Oreste, sottotenente, collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

Garbagnati Pompeo, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Opipari cav. Luigi, maggiore — Benincasa Giuseppe, capitano, collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, a loro domanda.
Torriani Guido, id., collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Castagna Savino, id, id. id. per motivi speciali, a sua domanda.
Moda Luigi, id., id. id. per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.
Soliani-Raschini conte Francesco, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 21 aprile 1913.
Debernardi Bernardo, id. id., id. id., dal 28 aprile 1913.
Montuoro Marco, sottotenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 1° maggio 1913:

Ferrario Giulio Carlo, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda.
Carozzi Stelio, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, dal 2 maggio 1913.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Filato Domenico, maresciallo, nominato sottotenente di fanteria in servizio permanente.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Conti Raffaele, sottotenente, promosso tenente.
Di Iorio Angelo, sottotenente di complemento, nominato sottotenente di fanteria in servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 22 maggio 1913:

Gasparini Antonio, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 10 maggio 1913.

Arma d'artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 31 ottobre 1912:

Mansoni Simone, sottotenente in aspettativa per infermità, collocato a riposo, per infermità dipendenti da cause di servizio, dal 4 luglio 1912.

Con R. decreto del 6 aprile 1913:

Cattaneo Giovanni Attilio, capitano in aspettativa, richiamato, in servizio, dal 5 aprile 1913.

Con R. decreto del 17 aprile 1913:

Massa Demetrio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Verga Umberto, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 24 maggio 1913.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Gajano cav. Luigi, tenente colonnello comandante 28 artiglieria campagna, esonerato dall'anzidetta carica, e nominato direttore artiglieria Napoli.
Nullo cav. Carlo, id. direttore artiglieria Mantova, id. id., id. comandante 28 artiglieria campagna.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Gatti Giovanni veterinario, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 18 maggio 1913.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 21 aprile 1913:

Motti Leopoldo, ragioniere geometra di 4ª classe, accettate le dimissioni dall'impiego, dal 1° agosto 1912.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 30 gennaio 1913:

Pontrelli Giuseppe, capitano d'amministrazione, collocato a riposo per infermità non provenienti da causa di servizio, dal 1° marzo 1913.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Capitani di artiglieria promossi maggiori, con anzianità 3 aprile 1913:
Petragnani cav. Camillo — Schiavone cav. Roberto — Sommariva Alighiero.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 17 ottobre 1912:

Castagna Edoardo, sottotenente fanteria — Poli Giuseppe, id. id. — Rosmino Alfredo, id. id., revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 3 ottobre 1912, col quale venivano promossi al grado di tenente.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

De Amicis Pietro, tenente fanteria, accettata la volontaria rinuncia al grado.

Con R. decreto del 6 aprile 1913:

Garroni Omero, sottotenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia dal grado.
Pane Enrico, id. id., trasferito nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.
Regis Francesco, sottotenente fanteria — Verdi Antonio (B) id. id., incorsi nella perdita del grado a termini dell'art. 71 lettera *c)* della legge 18 luglio 1912, n. 806.

Con R. decreto del 10 aprile 1913:

Marchesi Giacomo, tenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

Gambucci Adolfo, tenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.
Cipolletta Leone, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Volpini Romolo, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento di artiglieria.

I seguenti sergenti allievi ufficiali d'artiglieria sono nominati sottotenenti di complemento di artiglieria:
Urso Sebastiano — Nurra Giovanni — Liberati Antonio.

(Continua).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 21, dal 19 al 25 maggio 1913.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	Calosso	bovina	1
	Brescia	Brescia	Calvisano	»	1
	Cosenza	Cosenza	Mongrassano	»	1
	»	Castrovillari	San Lorenzo del Vallo	»	1
	Foggia	Foggia	Foggia	»	1
	Lucca	Lucca	Capannori	»	1
	Mantova	Gonzaga	Suzzara	»	1
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1
	»	Milano	Carpiano	»	1
	»	»	Chiaravalle	»	1
	Perugia	Spoleto	Cascia	suina	4
	Sassari	Ozieri	Pattada	bovina	2
	Trapani	Alcamo	Salaparuta	»	1
	Udine	Udine	Pozzuolo	»	1
					18
Carbonchio sintomatico	*Belluno*	Feltre	Feltre	bovina	1
	»	»	San Gregorio	»	1
	»	Pieve di Cadore	San Pietro Cadore	»	1
	Sassari	Sassari	Ploaghe	»	1
					4
Afta epizootica	*Alessandria*	Acqui	Castelnuovo B.	bovina	1
	»	Alessandria	Alessandria	»	1
	»	»	Valenza	»	1
	»	Asti	Belveglio	»	1
	»	»	Canelli	»	1
	»	»	Ferrere	»	1
	»	»	Marmorito	»	2
	»	»	Montegrosso	»	1
	»	»	Rocchetta T.	»	1
	»	»	Valferrera	»	5
	»	Casale	Altavilla	»	1
	»	»	Casale	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Alessandria*	Casale	Giarole	»	8
	»	»	Montiglio	»	1
	»	»	Ottiglio	»	1
	»	Novi	Cabella	»	3
	»	»	Gavi	»	3
	»	Tortona	Castelnuovo	»	1
	»	»	Tortona	»	1
	»	»	Viguzzolo	»	1
	Ancona	Ancona	Osimo	»	1
	Aquila	Cittaducale	Rocca di Mezzo	»	31
	»	»	Busti	»	2
		»	San Pio delle Camere	»	3
	»	»	Id.	suina	2
	»	Avezzano	Celano	bovina	10
	»	»	Lecce ne' Marsi	»	4
	»	»	Opi	»	1
	»	»	Ovindoli	»	1
	»	Sulmona	Alfedena	»	32
	»	»	Barrea	»	2
	»	»	Castel di Sangro	»	1
	»	»	Civitella A.	»	15
	»	»	Pratola	»	5
	»	»	Rivisondoli	»	5
	»	»	Rocca Pia	»	10
	»	»	Sulmona	»	10
	»	»	Villetta B.	»	1
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	»	1
	»	»	Cavriglia	»	1
	»	»	Lucignano	»	1
	Belluno	Belluno	Trichiana	»	1
	Bergamo	Bergamo	Calusco	»	4
	»	»	Fuipiano Brembo	»	1
	»	»	Gorle	»	1
	»	»	Medolago	»	1
	»	»	Roncola	»	2
	»	»	Stezzano	»	1
	»	Clusone	Casnigo	»	6
	»	»	Id.	»	1
	»	»	Cazzano S. A.	»	1
	»	»	Gazzaniga	»	2
	»	»	Vertova	»	3
	»	»	Vilminore	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Treviglio	Grassobbio	bovina	1
	»	»	Martinengo	»	2
	»	»	Morengo	»	2
	»	»	Pumenengo	»	2
	»	»	Treviglio	»	1
	»	»	Ugnano	»	1
	Bologna	Bologna	Anzola dell'Emilia	»	7
	»	»	Argelato	»	1
	»	»	Bologna	»	15
	»	»	Budrio	»	6
	»	»	Borgo Panigale	»	2
	»	»	Castel d'Argile	»	2
	»	»	Calderara di Reno	»	2
	»	»	Castelfranco	»	7
	»	»	Castelmaggiore	»	3
	»	»	Castenaso	»	2
	»	»	Crespellano	»	2
	»	»	Crevalcore	»	5
	»	»	Galliera	»	6
	»	»	Granarolo	»	1
	»	»	Minerbio	»	3
	»	»	Molinella	»	2
	»	»	Monghidoro	»	1
	»	»	Praduro e Sasso	»	6
	»	»	Sant'Agata Bolognese	»	1
	»	»	San Pietro in Casale	»	3
	»	Imola	Medicina	»	6
	»	»	Castelguelfo	»	1
	Brescia	Breno	Cevo	»	2
	»	»	Incudine	»	3
	»	»	Malonno	»	4
	»	»	Mù	»	1
	»	»	Ponte di L.	»	1
	»	»	Vezza d'Oglio	»	1
	»	»	Vione	»	2
	»	Brescia	Bedizzole	»	2
	»	»	Borgosatollo	»	2
	»	»	Brescia	»	1
	»	»	Ghedi	»	1
	»	»	Irma	»	7
	»	»	Lonato	»	4
	»	»	Nuvolenta	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Brescia*	Brescia	Padenghe	bovina	1
	»	»	Remedello Sopra	»	2
	»	»	Rezzato	»	1
	»	Chiari	Borgonato	»	1
	»	»	Borgo San Giacomo	»	1
	»	»	Chiari	»	1
	»	»	Erbusco	»	1
	»	»	Orzinuovi	»	1
	»	»	Rovato	»	1
	»	Salò	Manerba	»	1
	»	Verolanuova	Legnano	»	1
	»	»	Gambara	»	1
	»	»	Leno	»	1
	Cagliari	Oristano	Birori	»	1
	»	»	Borore	»	3
	»	»	Portigali	»	1
	»	»	Tuglieri	»	2
	»	»	Bualchi	»	4
	»	»	Macomer	»	3
	»	»	Montresta	»	1
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Oristano	bovina	1
	»	»	Sagama	»	3
	»	»	Scano Montiferro	»	2
	»	»	Sindia	»	1
	Caltanissetta	Caltanissetta	San Cataldo	»	1
	Caserta	Caserta	Baia Latina	»	2
	»	»	Pietramelara	»	2
	»	Formia	Carinola	»	1
	»	»	Francolise	»	3
	»	Piedimonte	Alife	»	6
	»	»	Diagoni	»	7
	»	»	Sant'Angelo d'Alife	»	24
	Catania	Caltagirone	Grammichele	»	3
	»	Catania	Paternò	»	2
	»	Nicosia	Nicosia	»	2
	»	»	Regalbuti	»	3
	Catanzaro	Catanzaro	Cropani	»	4
	»	»	Marcedusa	»	1
	»	»	Soveria Simeri	»	2
	»	»	Torre di Ruggiano	»	1
	»	Cotrone	Petilia Policastro	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Catanzaro*	Cotrone	Rocca di Neto	bovina	1
	»	»	San Mauro	»	1
	»	»	Umbriatico	»	1
	»	Nicastro	Iacurso	»	1
	»	»	Soveria Mannelli	»	2
	Chieti	Chieti	Pescara	»	1
	»	»	Roccacaramanico	»	5
	»	»	S. Eufemia a Maiella	»	7
	»	Lanciano	Civitalaparella	»	4
	»	»	Fallascoso	»	3
	»	»	Montenerodomo	»	2
	»	»	Pizzoferrato	»	7
	»	»	Roccascalegna.	»	4
	»	»	Id.	suina	5
	Como	Como	Erba Incino	bovina	1
	»	Lecco	Caglio	»	13
	»	»	Sormano	»	55
	Cosenza	Castrovillari	Morano Calabria	»	2
	»	Cosenza	Rende	»	1
	»	Rossano	Corigliano	»	1
	Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	»	2
	»	»	Gussola	»	1
	»	»	Martignana	»	1
	»	Cremona	Ca d'Andrea	»	1
	»	»	Cappella P.	»	1
	»	»	Due Miglia	»	1
	»	»	Genivolta	»	2
	»	»	Malagnino	»	2
	»	»	Pessina	»	1
	»	»	Pieve San Giacomo	»	1
	Cuneo	Alba	Mango	»	1
	»	»	Montù	»	3
	»	»	Monteu	»	1
	»	»	Neive	»	2
	»	»	Nonello	»	1
	»	»	Perno	»	1
	»	»	Sirio	»	2
	»	Cuneo	Boves	»	1
	»	»	Cuneo.	»	14
	»	»	Entraque	»	1
	»	»	Fossano	»	1
	»	»	Peveragno	»	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cuneo*	Cuneo	Robilante	bovina	1
	»	»	Roccabruna	»	4
	»	Mondovì	Benevagienna	»	6
	»	»	Ceva	»	1
	»	»	Cherasco	»	1
	»	»	Magliano	»	4
	»	»	Margonte	»	14
	»	»	Mondovì	»	
	»	»	Roccadebaldi	»	4
	»	»	S. Albano	»	2
	»	»	Trinità	»	3
	»	»	Barge	»	2
	»	»	Caramagna	»	1
	»	»	Frassino	»	3
	»	»	Sampeyre	»	3
	»	»	Savigliano	»	2
	»	»	Torre San Giorgio	»	1
	Ferrara	Cento	Cento	»	2
	»	»	Poggio Renatico		2
	»	Ferrara	Ferrara	»	12
	»	»	Portomaggiore	»	1
	Firenze	Firenze	Firenze	»	1
	»	»	Calenzano	»	3
	»	»	Campi Bisenzio	»	5
	»	»	Fiorenzuola	»	7
	»	»	Palazzuolo	»	1
	»	»	Pontassieve	»	3
	»	»	Prato	»	3
	»	»	Reggello	»	1
	»	»	San Casciano P. V.	»	4
	»	»	Vaglia	»	3
	»	Pistoia	Pistoia	»	5
	»	»	Larciano	»	8
	»	»	Montale	»	1
	»	San Miniato	San Miniato	»	11
	»	»	Castelfiorentino	»	1
	»	»	Certaldo	»	3
	»	»	Cerreto Guidi	»	2
	»	»	Fucecchio	»	4
	»	»	Montaione	»	2
	»	»	Montelupo	»	1
	»	»	Montopoli	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	San Miniato	Santa Croce sull'Arno	bovina	1
	»	»	Vinci	»	1
	»	Rocca S. Casciano	Bagno di Romagna	»	2
	Forlì	Forlì	Forlì	»	1
	»	Cesena	Cesena	»	1
	»	Rimini	Rimini	»	4
	»	»	Misano	»	1
	Genova	Genova	Quarto	»	1
	»	Spezia	Levanto	»	2
	»	»	Sarzano	»	11
	Girgenti	Sciacca	Caltabellotta	»	5
	»	»	Sambuca Z.	»	3
	»	»	Sciacca	»	5
	Lecce	Brindisi	Brindisi	»	2
	Livorno	Livorno	Livorno	»	13
	Lucca	Lucca	Altopascio	»	1
	»	»	Capannori	»	1
	Mantova	Asola	Asola	»	4
	»	»	Castelgoffredo	»	5
	»	»	Ceresara	»	2
	»	Bozzolo	Marcaria	»	1
	»	Gonzaga	Maglia	»	2
	»	Mantova	Borgoforte	»	1
	»	»	Curtatone	»	1
	»	»	San Giorgio M.	»	1
	»	Revere	Quistello	»	2
	»	Sermide	Poggio Rusco	»	1
	»	Viadana	Dosolo	»	1
	»	»	Pomponesco	»	1
	»	»	Viadana	»	2
	»	Volta Mantovana	Goito	»	1
	Massa e Carrara	Massa	Fivizzano	»	1
	»	»	Fosdinovo	»	5
	»	Pontremoli	Villafranca	»	1
	Messina	Castroreale	Barcellona	»	1
	»	»	Kaggi	»	2
	»	»	Graniti	»	6
	»	»	Taormina	»	2
	»	Messina	Rometta	»	6
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1
	»	Gallarate	Gallarate	»	1
	»	»	Gorlo Mino	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Gallarate	Rho	bovina	2
	»	Lodi	Bertonico	»	1
	»	»	Fombio	»	1
	»	»	Guardamiglio	»	1
	»	»	Lodi	»	1
	»	»	Meleti	»	1
	»	»	Senna Lodigiana	»	2
	»	Milano	Bollate	»	2
	»	Monza	Sesto S. G.	»	1
	Modena	Mirandola	Cavezzo	»	3
	»	»	Finale	»	5
	»	»	San Felice sul P.	»	3
	»	»	San Prospero	»	2
	»	Modena	Bastiglia	»	3
	»	»	Bomporto	»	1
	»	»	Carpi	»	10
	»	»	Castelnuovo	»	2
	»	»	Formigine	»	1
	»	»	Maranello	»	9
	»	»	Modena	»	23
	»	»	Nonantola	»	4
	»	»	Novi	»	7
	»	»	Ravarino	»	2
	»	»	Soliera	»	4
	»	Pavullo	Fiumalbo	»	2
	»	»	Pavullo	»	6
	Napoli	Casoria	Giugliano	»	1
	»	»	Arzano	»	1
	»	Castellammare	Agerola	»	5
	»	Napoli	Napoli	»	4
	Novara	Biella	Biella	»	3
	»	»	Cossila	»	1
	»	»	Lessona	»	1
	»	»	Veglio	»	3
	»	»	Villanova	»	1
	»	Domodossola	Bognancodentro	»	3
	»	»	Id.	suina	2
	»	»	Id.	ovina	1
	»	Novara	Bellinzago	bovina	2
	»	»	Borgolavezzaro	»	3
	»	»	Caltignaga	»	1
	»	»	Cameri	»	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Novara	Cerano	bovina	2
	»	»	Cressa	»	1
	»	»	Cureggio	»	1
	»	»	Momo	»	4
	»	»	Novara	»	2
	»	»	Suno	»	1
	»	»	Trecate	»	3
	»	Vercelli	Bianzè	»	2
	»	»	Casanova Elvo	»	1
	»	»	Livorno	»	2
	»	»	Lignano	»	2
	»	»	Rive	»	1
	»	»	Rossa	»	1
	»	»	Trino	»	1
	»	»	Vercelli	»	4
	Padova	Cittadella	Gazzo	»	1
	»	Este	Sant'Urbano	»	1
	»	Pieve di S.	Brugine	»	1
	Parma	Borgo San Donnino	Fontanellato	»	2
	»	»	Fontevivo	»	3
	»	Parma	Collecchio	»	1
	»	»	Colorno	»	2
	»	»	Mezzani	»	1
	»	»	San Lazzaro	»	1
	»	»	San Pancrazio	»	2
	»	»	Sala B.	»	1
	Pavia	Bobbio	Ottone	»	21
	»	Mortara	Cossolnovo	»	1
	»	»	Cozzo	»	1
	»	»	Goido	»	1
	»	»	Mezzanabigli	»	2
	»	»	Ottobiano	»	1
	»	»	Rosasco	»	1
	»	»	Suardi	»	2
	»	»	Villabiscossi	»	1
	»	»	Zeme	»	1
	»	Pavia	Bereguardo	»	1
	»	»	San Martino	»	1
	»	»	Vidigulfo	»	1
	»		Robecco	»	1
	»	»	Stradella	»	1
	Perugia	Orvieto	Ficulle	»	3

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue] Afta epizootica	*Perugia*	Perugia	Bettona	bovina	2
	Pesaro Urbino	Urbino	Urbino	»	3
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	»	1
	»	»	Cadeo	»	4
	»	»	Fiorenzuola	»	2
	»	»	Villanova	»	1
	»	Piacenza	Borgonovo	»	4
	»	»	Calendasco	»	2
	»	»	Caorso	»	1
	»	»	Castel S. Giovanni	»	1
	»	»	Gazzola	»	1
	»	»	Gragnano	»	3
	»	»	Podenzano	»	1
	»	»	Sarmato	»	1
	»	»	Sant'Antonio	»	1
	»	»	San Giorgio	»	2
	»	»	San Lazzaro	»	1
	»	»	Vigolzone	»	4
	»	»	Ziano	»	2
	Pisa	Pisa	Bagni San Giuliano	»	1
	»	»	Collesalvetti	»	1
	»	»	Calaia	»	3
	»	»	Pisa	»	3
	»	»	Rosignano	»	1
	»	»	Vecchiano	»	7
	Porto Maurizio	Porto Maurizio	Conio	»	3
	»	»	San Bartolomeo	»	1
	Potenza	Matera	Matera	»	1
	»	»	Pomarico	»	9
	»	»	Id.	suina	2
	»	»	San Mauro Forte	bovina	2
	»	»	Montalbano	»	2
	»	»	Pisticci	»	7
	»	»	Grottole	»	8
	»	»	Salandra	»	5
	»	»	Ferrandina	»	10
	»	»	Craco	»	4
	»	»	Montescaglioso	»	10
	»	»	Miglionico	»	5
	»	»	Trivigno	»	3
	»	»	Id.	»	2
	»	»	Campomaggiore	suina	3
	»	»	Ubano	bovina	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Calabria*	Gerace	Caulonia	bovina	3
	»	»	Plati	»	2
	»	Palmi	Giffone	»	1
	»	»	Laureana	»	3
	»	»	Seminara	»	2
	»	»	Santa Cristina	»	1
	Reggio Emilia	Guastalla	Novellara	»	4
	»	»	Rolo	»	2
	»	Reggio Emilia	Bagnolo in P.	»	8
	»	»	Bibbiano	»	1
	»	»	Cadelboscosopra	»	5
	»	»	Casalgrande	»	1
	»	»	Cavriago	»	3
	»	»	Correggio	»	1
	»	»	Gattatico	»	2
	»	»	Reggio Emilia	»	8
	»	»	Rubiera	»	1
	»	»	S. Martino in Rio	»	1
	»	»	S. Ilario d'Enza	»	1
	Roma	Frosinone	Piperno	»	1
	»	Civitavecchia	Civitavecchia	»	1
	»	Roma	Ariccia	»	1
	»	»	Campagnano	»	1
	»	»	Marino	»	1
	»	»	Carpineto	»	1
	»	»	Segni	»	1
	»	»	Sezze	»	1
	»	»	Terracina	»	1
	Rovigo	Ariano	Taglio di Po	»	1
	Salerno	Salerno	Nocera Inferiore	»	2
	»	»	San Marzano	»	1
	»	»	Tramonti	»	2
	»	Sala Consilina	Sassano	»	5
	Sassari	Alghero	Alghero	»	1
	»	»	Bonorva	»	1
	»	»	Bonnanaro	»	1
	»	»	Mara	»	8
	»	»	Padria	»	10
	»	Nuoro	Bitti	»	10
	»	»	Id.	suina	8
	»	»	Osidda	bovina	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Sassari*	Ozieri	Berchidda	bovina	3
	»	»	Buddusò	»	5
	»	»	Neghedu San Nicolò	»	4
	»	»	Mores	»	3
	»	»	Oschiri	»	6
	»	»	Id.	suina	16
	»	»	Pattada	bovina	9
	»	»	Tula	»	3
	»	Sassari	Ardara	»	2
	»	»	Florinas	»	3
	»	»	Ittiri	»	4
	»	»	Ploaghe	»	2
	»	»	Id.	ovina	2
	»	»	Id.	suina	1
	»	»	Sennori	bovina	1
	»	»	Titti	»	5
	»	»	Usini	bov.-suin.	32
	»	Tempio P.	Aggius	bovina	3
	»	»	Calangianus	»	2
	»	»	Tempio	»	25
	»	»	Terranova	»	6
	Siena	Siena	Siena	»	1
	»	»	Asciano	»	6
	»	»	Rapolano	»	3
	»	»	Castelnuovo B.	»	1
	»	Montepulciano	Sinalunga	»	1
	Siracusa	Noto	Noto	»	3
	»	Siracusa	Melilli	»	2
	»	»	Floridia	»	1
	Sondrio	Sondrio	Teglio	»	4
	»	»	Tresovio	»	1
	Teramo	Penne	Gallore	»	1
	»	Teramo	Isola Gr. Sasso	ovina	11
	»	»	Id.	caprina	1
	Torino	Aosta	Arvier	bovina	5
	»	»	Chambave	»	5
	»	»	Fontainemore	»	8
	»	»	Hône	»	1
	»	»	Issine	»	1
	»	»	Ollomont	»	4
	»	»	St. Nicolas	»	3
	»	»	Valpelline	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Aosta	Albiano	bovina	1
	»	»	Azeglio	»	6
	»	»	Caluso	»	1
	»	»	Carema	»	4
	»	»	Ivrea	»	1
	»	»	Noasca	»	3
	»	»	Ribordone	»	33
	»	»	San Martino C.	»	2
	»	»	Strambino	»	7
	»	Pinerolo	Bricherasio	»	1
	»	»	Cavour	»	4
	»	»	Cumiana	»	4
	»	»	Garzigliana	»	1
	»	»	Perosa A.	»	1
	»	»	Pinerolo	»	7
	»	»	San Secondo	»	1
	»	»	Vigone	»	2
	»	Susa	Coazze	»	1
	»	»	Mattie	»	1
	»	»	Rubiana	»	5
	»	»	Sant'Ambrogio	»	1
	»	»	Trana	»	4
	»	»	Valgioje	»	1
	»	Torino	Alpignano	»	2
	»	»	Avignano	»	2
	»	»	Brozolo	»	1
	»	»	Carignano	»	10
	»	»	Chieri	»	9
	»	»	Foglizzo	»	2
	»	»	Forno Rivara	»	3
	»	»	Grosso	»	2
	»	»	Piazzo	»	1
	»	»	Robassomero	»	1
	»	»	Verrua Savoia	»	2
	Treviso	Castelfranco	Castelfranco	»	3
	»	»	Loria	»	2
	Venezia	Venezia	Dolo	»	2
	»	»	Marcon	»	3
	Verona	»	Stra	»	1
	»	Isola della Scala	Palù	»	2
	»	»	Trevenzuolo	»	2
	»	S. Bonifacio	S. Bonifacio	»	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Verona*	Sanguinetto	Cerea	bovina	1
	»	»	Sanguinetto	»	1
		Verona	Cadidavid	»	1
	»	»	Rovere V.	»	2
	»	»	Vigasio	»	1
	Vicenza	Thiene	Lugo	»	1
	»	»	Zugliano	»	1
	»	Vicenza	Costabissara	»	1
					1073
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—
Rabbia	*Ancona*	Ancona	Ancona	canina	1
	Campopasso	Campobasso	Agnone	»	2
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	»	1
	Macerata	Macerata	Macerata	»	1
	Modena	Mirandola	Mirandola	»	2
	»	»	Ravarino	»	1
	Pisa	Pisa	Cascina	»	1
	»	»	Pisa	»	1
	Vicenza	Bassano	Bassano	»	1
					11
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Belvedere O.	—	1
	Aquila	Cittaducale	Castel Sant'Angelo	—	4
	»	»	Fiamignano	—	18
	»	»	Pescorocchiano	—	15
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	7
	»	»	Cortona	—	7
	»	»	Foiano	—	2
	»	»	Laterina	—	1
	»	»	Lucignano	—	2
	»	»	M. S. Savino	—	3
	»	»	Monterchi	—	2
	»	»	Montevarchi	—	2
	»	»	Pieve S. Stefano	—	2
	»	»	S. Sepolcro	—	1
	»	»	Subbiano	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue: **Malattie infettive dei suini**	*Arezzo*	Arezzo	Terranova	—	1
	Avellino	Sant'Angelo	Bracciolini	—	1
	Bologna	Bologna	Anzola	—	1
	»	»	Bologna	—	4
	»	»	Castenaso	—	2
	»	»	Castel d'Argile	—	3
	Brescia	Salò	Vobarno	—	1
	Campobasso	Isernia	Vastogirardi	—	14
	»	»	Pesche	—	2
	Cremona	Cremona	Castelleone	—	1
	Cuneo	Saluzzo	Sovigliano	—	1
	»	»	Aisone	—	1
	»	»	Bernezzo	—	1
	»	»	Gerrasco	—	1
	Firenze	Firenze	Firenze	—	3
	»	San Miniato	Certaldo	—	2
	»	Rocca S. Casciano	Bagno di Romagna	—	3
	Foggia	Sansevero	Torremaggiore	—	2
	Grosseto	Grosseto	Roccastrada	—	1
	Macerata	Camerino	Camerino	—	4
	»	»	Castelraimondo	—	5
	Mantova	Castiglione St.	Solferino	—	1
	»	Gonzaga	Moglia	—	1
	»	»	Suzzara	—	1
	»	Mantova	Borgoforte	—	1
	»	Revere	Quistello	—	1
	Massa e Carrara	Pontremoli	Filattiera	—	2
	Modena	Mirandola	Cavezzo	—	1
	»	»	Concordia	—	1
	»	»	San Possidonio	—	2
	»	»	San Prospero	—	1
	»	Modena	Bomporto	—	1
	»	»	Modena	—	1
	»	»	Novi	—	1
	»	»	Ravarino	—	7
	Parma	Borgo San Donnino	Fontevivo	—	1
	Potenza	Lagonegro	Latronico	—	2
	Reggio Emilia	Guastalla	Novellara	—	1
	Salerno	Vallo	Orria	—	2
	Vicenza	Asiago	Asiago	—	1
					151

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Rogna	*Aquila*	Aquila	Barisciano	ovina	30
	»	»	Montereale	»	10
	»	»	Prata d'Ansidonia	»	12
	»	Cittaducale	Cittareale	»	6
	»	»	Borgocollefegato	»	2
	»	Avezzano	Tagliacozzo	»	10
	»	Sulmona	Cansano	»	40
	Foggia	Bovino	Sant'Agata di Puglia	»	1
	»	»	Troia	»	5
	»	Foggia	Alberona	»	8
	»	»	Ortanova	equina	1
	»	San Severo	Pietra M.	ovina	2
	»	»	San Paolo C.	»	3
	»	»	San Severo	equina	1
	»	»	Torremaggiore	ovina	2
	Girgenti	Bivona	Casteltermini	»	1
	Grosseto	Grosseto	Orbetello	»	1
	»	»	Roccastrada	»	1
	Perugia	Perugia	Costacciaro	»	35
	»	Rieti	Coltanello	»	2
	»	Spoleto	Cerreto	»	1
	»	Terni	Papigno	»	1
	Roma	Frosinone	Alatri	»	1
	»	Viterbo	Carrino	»	1
	»		Capodimonte	»	1
	»	»	Grotte San Stefano	»	1
	»	»	Ischia di Castro	»	1
	»	»	Montalto di Castro	»	1
	»	»	Viterbo	»	1
	»	Roma	Nettuno	»	1
					183
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Avezzano	Balsorano	ovina	1
	»	»	Id.	caprina	1
	Avellino	Ariano	Accadia	ovina	1
	Lucca	Lucca	Bagni di Lucca	capr. ov.	1
	Roma	Roma	Roma	ovina	1
	»	»	Arcinazzo	»	1
	»	»	Formello	»	1
	»	»	Genzano	»	1
	»	Viterbo	Vetralla	»	1
	»	»	Ischia di Castro	»	1
					10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Morva e farcino	*Lecce*	Brindisi	Brindisi	equina	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1
	Udine	Pordenone	Sesto a R.	»	1
					3

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattia	Numero dei comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	11	14	18
Carbonchio sintomatico	2	4	4
Afta epizootica	57	510	1673
Morva	3	3	3
Vaiuolo	—	—	—
Rabbia	7	9	11
Rogna	6	30	183
Malattie infettive dei suini	21	55	151
Barbone dei bufali	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	9	10
Morbo coitale maligno	—	—	—

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi)

ISTRIA. — *Dal 10 al 17 aprile 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	1	2	4
Rabbia	3	3	4
Carbonchio ematico	—	—	—
Mal rossino	6	6	11
Peste suina	7	22	28
Moccio equino	1	1	1
Colera degli uccelli	1	8	55
Rogna	—	—	—

ISTRIA. — *Dal 17 al 24 aprile 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	2	10	27
Rabbia	1	1	1
Carbonchio ematico	—	—	—
Mal rossino	4	10	14
Peste suina	8	22	26
Moccio equino	1	1	1
Colera degli uccelli	1	8	55
Rogna	—	—	—

REGNO DI UNGHERIA

(B. n. 13).

a) UNGHERIA. — *Dal 19 al 26 marzo 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	126	126
Rabbia	232	238
Moccio e farcino	52	54
Afta epizootica	12	16
Vaiuolo ovino	16	22
Morbo coitale maligno	17	133
Esantema coitale vescicoloso degli equini	46	118
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	7	17
Rogna degli equini	275	380
d. delle pecore	40	117
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	1	1
Risipola dei suini (mal rossino)	61	129
Setticemia dei suini	274	649

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 12 al 19 marzo 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	12	13
Rabbia	4	4
Moccio e farcino	5	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	5	29
Morbo coitale maligno	17	133
Esantema coitale vescicoloso degli equini	1	2
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	11	34
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	3	5
Setticemia dei suini	25	212

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA.

(B. n. 14).

a) UNGHERIA. — *Dal 26 marzo al 2 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	133	133
Rabbia	233	239
Moccio e farcino	54	56
Afta epizootica	12	16
Vaiuolo ovino	16	35
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	48	133
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	6	21
Rogna degli equini	323	440
Rogna delle pecore	38	111
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	73	139
Setticemia dei suini	268	622

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 19 al 26 marzo 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	14	16
Rabbia	4	6
Moccio e farcino	5	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	5	29
Morbo coitale maligno	11	91
Esantema coitale vescicoloso degli equini	3	6
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	11	24
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	3	5
Setticemia dei suini	28	251

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

REGNO DI UNGHERIA

(B. n. 15).

a) UNGHERIA. — *Dal 2 al 9 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	157	157
Rabbia	226	232
Moccio e farcino	60	64
Afta epizootica	14	19
Vaiuolo ovino	17	36
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	61	169
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	7	23
Rogna degli equini	383	512
Id. delle pecore	38	115
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	73	136
Setticemia dei suini	271	619

b) CROAZIA E SLAVONIA. — *Dal 26 marzo al 2 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	14	15
Rabbia	4	6
Moccio e farcino	5	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	5	29
Morbo coitale maligno	10	89
Esantema coitale vescicoloso degli equini	6	8
Id. id. dei bovini	—	—
Rogna degli equini	12	36
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	4	5
Setticemia dei suini	30	247

I territori dei paesi della Corona ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 31 marzo al 7 aprile 1913.* (1)

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	2	4	37
Rogna dei cavalli	2	3	4
Id. delle capre e delle pecore	5	22	54
Mal rossino	—	—	—
Peste suina	12	21	28
Esantema coitale vescicoloso	4	32	85
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Peste degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	3
b) VORARLBERG.			
Rogna delle pecore	1	66	78
Esantema coitale vescicoloso	1	4	6

(1) Pervenuto in ritardo.

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 14 al 21 aprile 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna dei cavalli	—	—	—
» delle capre e delle pecore	4	12	41
Mal rossino	1	1	1
Peste suina	13	24	34
Esantema coitale vescicoloso	5	32	82
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Peste degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna delle pecore	1	63	78
Esantema coitale vescicoloso	1	4	6

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 21 al 28 aprile 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rogna dei cavalli	—	—	—
Rogna delle capre e delle pecore	4	12	39
Mal rossino	2	2	3
Peste suina	13	25	39
Esantema coitale vescicoloso	5	36	193
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Colera degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Rogna delle pecore	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 28 aprile 5 maggio 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	1	1	2
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	4	12	39
Mal rossino	2	2	4
Peste suina	16	57	68
Esantema coitale vescicoloso	5	36	134
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Colera degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Mal rossino	—	—	—
Afta epizootica	—	—	—
Rogna delle pecore	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 5 al 12 maggio 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	4	5	25
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	6	14	53
Mal rossino	3	3	4
Peste suina	18	60	82
Esantema coitale vescicoloso	5	36	134
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Peste degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna delle pecore	—	—	—
Rabbia	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 12 al 19 maggio 1913.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	3	4	7
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	6	15	60
Mal rossino	6	6	10
Peste suina	17	60	78
Esantema coitale vescicoloso	5	36	134
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Peste degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	—	—	—
Rogna delle pecore	—	—	—

BULGARIA. — *Dal 29 gennaio al 14 febbraio 1913.* (B. n. 2).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del cavallo	2	2
Id. degli ovini	3	3
Id. del bufalo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	2	2
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	2	2
Angina infettiva	—	—

BULGARIA. — *Dal 14 febbraio al 1° marzo 1913.* (B. n. 3).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	6	6
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del cavallo	3	3
Id. delle pecore e delle capre	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Morva	3	3
Afta epizootica	4	5
Tubercolosi	—	—

BULGARIA. — *Dal 1° al 14 marzo 1913.* (B. n. 4).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del cavallo	3	3
Id. delle pecore e delle capre	3	3
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Morva	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—
Afta epizootica	6	6
Angina infettiva	—	—

BULGARIA. — *Dal 14 al 21 marzo 1913.* (B. n. 5).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del cavallo	1	1
Id. delle pecore e delle capre	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Angina infettiva	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—

BULGARIA. — *Dal 21 al 29 marzo 1913.* (B. n. 6).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	—	—
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del cavallo	2	2
Id. delle pecore e delle capre	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	1	1
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—

BULGARIA. — *Dal 29 marzo al 6 aprile 1913.* (B. n. 7).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	3	5
Carbonchio ematico	—	—
Rogna degli ovini	—	—
Id. del cavallo	1	1
Id. del bufalo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Afta epizootica	1	1

RUMANIA. — *Dal 5 al 13 febbraio 1913.* — (B. n. 4).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	23	51	5649	471	54
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	6	8	8	484	298
Pneumonite infettiva. .	6	11	61	9	16
Mal rossino	—	—	—	—	—
Colera degli uccelli . .	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico . .	4	4	—	5	5
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia.	18	27	—	27	27
Morva.	2	2	—	3	3
Durina	1	1	1	—	—
Rogna.	21	84	2179	1372	13

Dal 14 al 21 febbraio 1913. — (B. n. 5).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	21	43	4269	71	47
Afta epizootica. . . .	—	—	—	—	—
Mal rossino	1	1	—	1	—
Pneumonite infettiva. .	8	13	53	130	91
Pneumoenterite dei suini	6	6	190	43	69
Carbonchio ematico . .	1	1	—	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—	—	—	—
Rabbia.	8	20	—	20	20
Morva.	3	6	—	9	9
Colera dei polli. . . .	—	—	—	—	—
Durina	2	3	1	2	—
Rogna.	22	88	3437	101	27

Dal 21 al 28 febbraio 1913. — (B. n. 6).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Colera degli uccelli . .	2	22	—	365	365
Vaiuolo ovino	24	53	3398	265	43
Pasteurellosi.	—	—	—	—	—
Mal rossino	2	2	1	2	—
Pneumonite infettiva. .	7	14	57	78	82
Pneumoenterite dei suini	6	8	33	67	20
Carbonchio ematico . .	5	6	—	7	6
Carbonchio sintomatico	—	—	—	—	—
Rabbia	20	32	—	34	34
Rogna.	30	133	3351	440	16
Morva.	6	10	—	17	17
Durina.	2	3	3	—	—

RUMANIA. — *Dal 1° al 7 marzo 1913.* — (B. n. 7).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	24	48	2607	832	56
Afta epizotica	—	—	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	6	18	75	34	—
Pneumnite infettiva . .	6	11	47	22	39
Mal rossino	1	1	1	2	25
Colera degli uccelli . .	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico . .	—	—	—	—	—
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia	13	15	—	16	16
Morva	7	7	—	7	7
Durina	2	3	3	—	—
Rogna.	30	175	3524	105	10

Dal 7 al 13 marzo 1913. — (B. n. 8).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	24	52	2431	2505	38
Afta epizootica.	—	—	—	—	—
Mal rossino	—	—	—	—	—
Pneumonite infettiva. .	7	8	40	59	—
Pneumoenterite dei suini	6	24	66	24	30
Carbonchio ematico . .	1	1	—	—	—
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia	16	24	—	25	25
Morva	4	5	—	7	7
Colera dei polli . . .	3	78	—	350	350
Durina	3	4	3	1	—
Rogna	39	211	2833	3029	7

Dal 14 al 21 marzo 1913. — (B. n. 9).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Colera degli uccelli . .	6	72	—	331	263
Vaiuolo ovino	23	98	4329	2913	10
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Mal rossino	1	1	—	1	1
Pneumonite infettiva. .	7	7	58	185	96
Pneumoenterite dei suini	10	19	47	52	22
Carbonchio ematico . .	1	1	—	—	—
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia	14	23	—	23	23
Rogna.	4	225	2973	4 1	6
Morva	4	6	—	6	6
Durina.	3	3	4	—	1

FRANCIA. — *Dal 2 all'8 marzo 1913.*

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	60	611	1224	3383 *
Rogna degli ovini	6	11	11	1543
Vaiuolo degli ovini	3	7	7	1493
Carbonchio ematico	—	—	—	—
Carbonchio sintomatico	7	10	10	12
Moccio e farcino	11	18	18	102
Rabbia	21	—	—	54
Mal rossino	11	42	47	111
Pneumoenterite infettiva dei suini	17	72	78	217
Morbo coitale maligno *(dourine)*	—	—	—	—
Tubercolosi	77	4608	9173	69081

Dal 9 al 15 marzo 1913.

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	19	577	1128	3125 *
Rogna degli ovini	6	10	11	1539
Vaiuolo degli ovini	3	7	7	1193
Carbonchio ematico	7	8	8	8
Carbonchio sintomatico	10	12	12	14
Moccio e farcino	15	22	24	114
Rabbia	21	—	—	50
Mal rossino	11	58	74	135
Pneumoenterite infettiva dei suini	16	79	91	294
Morbo coitale maligno *(dourine)*	—	—	—	—
Tubercolosi	79	4766	9682	70064

Dal 16 al 22 marzo 1913.

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	59	553	980	2361 *
Rogna degli ovini	4	7	8	1410
Vaiuolo degli ovini	3	8	8	1510
Carbonchio ematico	5	9	9	9
Carbonchio sintomatico	12	15	17	17
Moccio e farcino	12	25	25	130
Rabbia	21	—	—	43
Mal rossino	12	36	42	104
Pneumoenterite infettiva dei suini	18	69	80	245
Tubercolosi	79	4412	8732	67786

* Nuovi infetti.

FRANCIA. — *Dal 23 al 29 marzo 1913.*

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	58	502	859	3547 *
Rogna degli ovini	5	9	10	1527
Vaiuolo degli ovini	3	7	8	1709
Carbonchio ematico	2	2	2	2
Carbonchio sintomatico	10	11	11	11
Moccio e farcino	10	20	20	58
Rabbia	28	—	—	38
Mal rossino	12	56	70	145
Pneumoenterite infettiva dei suini	17	86	104	265
Tubercolosi	76	4781	9997	75435

Dal 30 marzo al 5 aprile 1913.

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootiva	58	471	822	4987 *
Rogna degli ovini	7	16	18	1735
Vaiuolo degli ovini	3	7	7	1507
Carbonchio ematico	8	12	12	21
Carbonchio sintomatico	13	16	16	45
Moccio e farcino	12	21	23	127
Rabbia	21	—	—	57
Mal rossino	13	52	69	125
Pneumoenterite infettiva dei suini	17	85	106	249
Tubercolosi	80	4958	10233	76201

Dal 6 al 12 aprile 1913.

MALATTIE	Numero dei dipartimenti infetti	Numero dei Comuni infetti	N. delle stalle o mandrie infette	Num. dei casi
Peripneumonite contagiosa dei bovini	—	—	—	—
Afta epizootica	49	302	642	2931 *
Rogna degli ovini	8	14	20	1729
Vaiuolo degli ovini	3	6	6	1436
Carbonchio ematico	11	14	14	15
Carbonchio sintomatico	14	18	18	27
Moccio e farcino	11	20	22	136
Rabbia	22	—	—	45
Mal rossino	12	54	73	241
Pneumoenterite infettiva dei suini	19	85	111	277
Tubercolosi	80	4684	9562	68350

AUSTRIA. — *Dal 7 al 14 maggio 1913.*

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	30	69
Carbonchio ematico	26	29
Carbonchio sintomatico	8	9
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	6	8
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	60	77
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	23	95
Rogna degli equini	75	107
Id. delle pecore	5	11
Id. delle capre	28	92
Rabbia	61	64
Peste e setticemia dei suini	155	347
Mal rossino	120	174
Colera degli uccelli	8	25
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	13	13

Dal 14 al 21 maggio 1913.

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	29	63
Carbonchio ematico	26	27
Carbonchio sintomatico	7	9
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	2	2
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	5	5
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	48	67
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	21	86
Rogna degli equini	70	140
Id. delle pecore	7	13
Id. delle capre	25	76
Rabbia	41	42
Peste e setticemia dei suini	153	367
Mal rossino	157	254
Colera degli uccelli	8	15
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	10	10

SERBIA. — *Dal 29 marzo al 5 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	14	106	—
Carbonchio ematico	1	1	1
Morva	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	2	—	2
Vaiuolo ovino	4	277	261
Rabbia	—	—	—

SERBIA. — *Dal 5 al 12 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	13	51	5
Carbonchio ematico	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	1	—	4
Vaiuolo ovino	4	119	78
Morva	—	—	—
Rogna	—	—	—

SERBIA. — *Dal 12 al 19 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizootica	10	15	3
Carbonchio ematico	1	1	1
Morva	1	8	8
Pneumoenterite dei suini	1	—	2
Vaiuolo ovino	4	37	19
Rabbia	—	—	—

SERBIA — *Dal 19 al 26 aprile 1913.*

MALATTIE	Comuni	Casi nuovi	Morti od uccisi
Afta epizo	11	45	1
Carbonchio ematico	1	2	2
Rogna	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	1	—	—
Vaiuolo ovino	4	76	70
Rabbia	—	—	—
Morva	1	—	2

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	585082	94 50	Profeta Cristina-Lucia di *Gennaro*, moglie di Giovine Aurelio, domiciliato a Napoli con usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Profeta *Gennaro* fu Carmine e *Improta Carmela* fu Santolo.	Profeta Cristina-Lucia di *Antonio-Gennaro*, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Profeta *Antonio-Gennaro* fu Carmine e *Broda Maria-Carmela* fu Santolo.
»	394437	77 —	Ferraris Maria-Margherita, moglie di Brumano Giuseppe, Guido, *Virginia-Ebe*, moglie di *Melone* Antonio, Margherita-Lucia nubile, Antonio, Catterina-Matilde nubile, Paolina nubile, e Valentina nubile di Giuseppe le tre ultime minori, sotto la patria potestà del padre, eredi indivisi di Ferraris Margherita nubile, tutti domiciliati in Acqui (Alessandria).	Ferraris Maria-Margherita, moglie di Brumano Giuseppe Guido, *Teresa* moglie di *Milone* Antonio, Margherita-Lucia nubile, Antonio, Catterina-Matilde nubile, Paolina nubile, e Valentina nubile, di Giuseppe ecc. come contro
»	175308	108 50	Troiani Elvira fu Giovanni, moglie di *Stefanoni* Antonio domiciliata a Verona.	Trojani Elvira fu Giovanni moglie di *Steffanon* Antonio ecc. come contro.
»	224727 249802	45 50 52 50	Lazzarini *Luigi*, *Marcello*, Pietro e *Giuseppina* fu Mosè, minori, sotto la patria potestà della madre Zosi Teresa	Lazzarini *Natale-Luigi*, *Giacomo-Marcello*, Pietro, *Maria - Giuseppina - Giovanna* fu Mosè, minori, ecc. come contro
»	519226	10 50	Ingratta *Rosaria* fu Placido, minore, sotto la tutela di Ingratta Giuseppe, domiciliata ad Agnone (Campobasso)	Ingratta *Maria-Rosaria* fu Placido etc. come contro
»	638410	35 —	Pollone *Giuseppina* fu Michele, nubile, domic. ad Ancona	Pollone *Maria-Giuseppa* fu Michele, ecc. come contro
»	660445	140 —	Puppio Elena di Antonio, *nubile*, domiciliata in *Cassano Jonio* (*Cosenza*)	Puppio Elena di Antonio *moglie di Nicola-Maria D'Ondici*, domiciliata a *Normanno* (*Cosenza*)
3.50 %	54274	28 —	*Martusciello* Antonio fu Stefano, domiciliato a Napoli	*Martuscello* Antonio fu Stefano ecc. come contro
»	67447	84 —	*Coppai* Michele fu Francesco, dom. in Pauli Gerrei	*Cappai* Michele fu Francesco ecc. come contro
»	602825	52 50	Allegranza *Luigi* di Pietro minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Vagna (Novara)	Allegranza *Pietro-Luigi* di Pietro, minore, ecc. come contro
»	102263	45 50	Navaretti *Carlo-Camillo* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Sartirana Lomellina (Pavia)	Navaretti *Camillo* di Luigi, minore ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 maggio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 giugno 1913, in L. 102,48.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

4 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99.71 32	97.96 32	98 21 44
3.50 % *netto* (1902)	99.30 —	97 55 —	97.80 12
3 % *lordo*	65.66 67	64.46 67	65 24 03

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 10 giugno 1913 è aperto il concorso

Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	COLLETTORIE che ne dipendono — SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	RISCOS Esercizi 1909-10	1910-11
				Primo esperimento.			
102	Tolmezzo	Udine	Venezia	Con obbligo al nuovo titolare di assumere alla propria dipendenza le collettorie di Pontebba, Resiutta e Villa Santina, istituite nel corso del 1912 e di cui soltanto le due ultime hanno cominciato a funzionare in dicembre di detto anno.	—	23157	24324
226	Sassuolo	Modena	Firenze	—	—	11260	11835
215	Viadana	Mantova	Venezia	—	—	9579	10:75
194	Agordo	Belluno	Venezia	—	—	5258	6279

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 190', n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 10 giugno 1913.

A comprovare la idoneità fisica ad esercire personalmente il banco, sarà bene che i semplici commessi uniscano alla domanda apposita attestazione medica debitamente legalizzata; attestazione

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 4 giugno 1913

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

BORGATTA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino:

Senatori votanti 122
Maggioranza 57
Il senatore Torlonia . . . . ebbe voti 60
» Ciamician . . . . » 33
Altri voti dispersi.
Eletto il senatore Torlonia.

Commemorazione del senatore Bordonaro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Anche oggi ho il dolore di annunziare una perdita nostra, la morte del senatore Gabriele Bordonaro, barone di Chiaramonte, avvenuta ieri in Palermo. Era nato in Licata il 10 marzo 1834 e senatore fu nominato il 7 giugno 1886. La ricchezza e nobiltà di famiglia nobilitò anche maggiormente, fin dai giovani suoi anni, con le aspirazioni patrie e la cooperazione al nazionale risorgimento. Fu adorno d'ingegno e pregevole di carattere. Rappresentò alla Camera il collegio di Terranova di Sicilia dalla legislatura dodicesima alla quattordicesima, e nel corso della quindicesima fu dei deputati del collegio unico di Caltanissetta a scrutinio di lista; fra i colleghi

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE IV

fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere	*ANNOTAZIONI*
SIONI		AGGI						
	Media	Esercizi			Media			
1911-12		1909-10	1910-11	1911-12				
21453	22578	2384	2489	2231	2368	1170	Anni 15	
14842	12979	1226	1383	1582	1397	1000	Id. 5	
9343	9699	1053	1115	1027	1065	750	Id. 5	
6949	6162	577	690	764	677	475	Id. 2	

che è obbligatoria per coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (commesso del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° maggio 1913 per la promozione ad uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . . . in . . . . .
b) Id. » . . . . . . in . . . . .
c) . . . .

(Data e firma del richiedente)

Dalla direzione generale delle privative.

Roma, addì 1° maggio 1913.

Il direttore capo della divisione IV
C. BRUNO.

---

in stima ed affetto; non inoperoso; assennato ed ascoltato nei suoi discorsi. In Palermo fu alacre e proficuo alle principali amministrazioni. Noi ricordiamo la sua sapiente parola sui bilanci dell'interno e dei lavori pubblici, sull'istituzione di un commissario civile in Sicilia, sulla conservazione dei monumenti e su d'altri oggetti. Onore alla sua memoria. (Bene).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e Giustizia e dei culti. Si associa, a nome del Governo, al rammarico del Senato per la perdita del senatore Bordonaro, che, nato da cospicua famiglia siciliana, partecipò al movimento nazionale.

Ne ricorda le alte doti di mente e di cuore, e invia alla memoria del senatore Bordonaro il reverente saluto del Governo. (Benissimo).

DALLOLIO. Propone che siano inviate le condoglianze del Senato alla famiglia del compianto senatore. (Bene).

PRESIDENTE. Crede che il Senato sia consenziente nella proposta del senatore Dallolio, a cui darà esecuzione. (Bene).

Rinvio allo scrutinio segreto di disegni di legge.

BORGATTA e BISCARETTI, segretari. Danno lettura dei seguenti disegni di legge, che, senza discussione, sono rinviati allo scrutinio segreto:

Riduzioni delle feste civili (N. 1057);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 441,805.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa (N. 1051).

Discussione del disegno di legge: « Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti » (1051).

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

DALLOLIO, relatore. Chiede al ministro se accolga l'invito dell'Ufficio centrale di togliere nel più breve tempo l'inconveniente che un territorio italiano non appartenga ad alcun comune d'Italia.

È questa la condizione delle isole di Tremiti, che sono considerato come una colonia.

FACTA, ministro delle finanze. L'invito dell'Ufficio centrale ri-

guarda propriamente il ministro degli interni, tuttavia può dichiarare che è intenzione del Governo di provvedere.

Gli pare che sia stato presentato nell'altro ramo del Parlamento, a tale proposito, un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, che il Governo ha dichiarato di prendere in considerazione con le dovute riserve.

Quindi, o per iniziativa parlamentare o governativa, la questione sarà risolta. (Approvazioni).

L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

BISCARETTI, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione dei disegni di legge ieri e oggi rinviati allo scrutinio segreto.

Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di relazione.

BISCARETTI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Vendita di un immobile demaniale a Susa di Tunisia.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata » (N. 1030).

BORGATTA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TORLONIA. Si associa al voto contenuto nella relazione a favore della Roma-Ostia, ma osserva che con ciò non si risolve il problema del congiungimento di Roma col mare.

Trae pertanto occasione dalla presente discussione per raccomandare al ministro di studiare tale problema, la cui soluzione è da tutti vivamente desiderata.

FILOMUSI GUELFI. Si compiace che il disegno di legge sia inspirato a concetti giuridici moderni.

Nella relazione del senatore De Cesare è posta chiaramente la distinzione di tre regimi: di libertà, di autorizzazione e di vera e propria concessione.

Così in questo disegno di legge è sancita la distinzione tra l'autorizzazione e la concessione, distinzione già da molto tempo fatta dalla dottrina, la quale ha spiegato la differenza giuridica che corre tra l'autorizzazione, che presuppone un diritto preesistente, e la concessione onde il diritto si crea.

SANTINI. Della questione della Roma-Ostia avrebbe parlato nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, ma lo traggono a trattarne ora le parole del senatore Torlonia.

Nota che noi abbiamo, a soli 50 chilometri da Roma, una località deliziosa ed abitata, quella di Porto d'Anzio e di Nettuno, la quale si può dire che manchi di comunicazione con Roma, perchè per andarvi si impiegano tre ore di ferrovia.

Non nasconde i suoi gravi dubbi sull'opportunità della Roma-Ostia, e nota che Ostia è zona ufficialmente malarica.

Sa che vi è un'agitazione per la Roma-Ostia, ma afferma trattarsi di agitazione artificiale.

Raccomanda al ministro di studiare attentamente il problema della Roma-Ostia, che, come ha detto il Senatore Torlonia, non potrà mai risolvere la questione del congiungimento di Roma col mare.

Crede che sarebbe meglio facilitare le comunicazioni tra Roma e Porto d'Anzio. (Bene).

FRASCARA, dell'Ufficio centrale. Ha letto nella relazione che fra Roma e Ostia vi sarebbero 32 chilometri, ed osserva che tale distanza è superiore alla reale.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazia il senatore De Cesare della sua bella relazione, la quale ha messo in evidenza l'importanza del disegno di legge.

Accoglie la raccomandazione dell'Ufficio centrale per la vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata.

Al riguardo ha fatto proposte concrete al ministro del tesoro, e può dire che sono in corso studi per provvedimenti legislativi.

L'Ufficio centrale ha raccomandato altresì la sollecita concessione delle ventuno linee a cui si riferisce questo disegno di legge.

Risponde che il disegno di legge aumenta notevolmente gli impegni finanziari dello Stato cosicchè si potrà provvedere alle concessioni.

Accenna che l'istruttoria relativa alle dette linee è completa e soltanto per alcune manca ancora la deliberazione del Consiglio dei ministri.

È d'accordo col sen. Torlonia che con la Roma-Ostia non si risolve il problema della comunicazione di Roma col mare ma si fa un passo verso tale soluzione.

Secondo il sen. Santini la concessione della Roma-Ostia non sarebbe opportuna.

Fa osservare al sen. Santini che qui siamo in tema di ferrovie da costruirsi dall'industria privata con sussidio dello Stato e secondo la nostra legislazione quando vi è una domanda regolarmente fatta e vi è la dimostrazione dei mezzi finanziari nonchè il parere favorevole dei competenti Corpi consultivi (e tutto ciò vi è per la Roma-Ostia) la concessione è obbligatoria per lo Stato.

Analogo procedimento dovrà tenersi per la concessione delle altre linee ferroviarie.

Dichiara poi di accogliere la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale che le concessioni debbono aver luogo subito dopo l'approvazione del disegno di legge.

Il disegno di legge riguarda anche la navigazione lacuale, facendo un primo tentativo di regolare con criteri organici e di massima questa importante materia.

E il ministro dei lavori pubblici è lieto dell'approvazione data al disegno di legge e specialmente per questa parte dal sen. Filomusi Guelfi e ne lo ringrazia.

Dimostra che introducendosi nel disegno di legge il concetto della concessione per le linee di navigazione lacuale non si infirma il principio della libertà di navigazione proclamato fin dalle prime leggi del Regno d'Italia perchè si tratta di un pubblico servizio.

Il disegno di legge intende anche a correggere qualche omissione avvenuta nella compilazione del testo unico della nostra legislazione ferroviaria ed a facilitare la concessione di sussidi agli enti, che abbiano ad anticipare le spese per gli allacciamenti tra i porti e le stazioni ferroviarie.

Esso risponde a parecchie esigenze e porterà aiuto in molte parti della legislazione e della amministrazione ferroviaria, per tutto ciò che si riferisce alle ferrovie concesse all'industria privata, ed ha inoltre il carattere di estendere tali ferrovie in tutte le regioni italiane, assecondando il movimento del traffico, ed affermando quel sentimento di unità e di uguaglianza che è vivo in tutta Italia. (Approvazioni).

DE CESARE, relatore. Dopo il discorso del ministro dei lavori pubblici, a lui poco resta da aggiungere intorno a questo disegno di legge, modesto nell'apparenza, ma importante nei suoi fini.

Innanzi tutto prende atto, a nome suo e dell'ufficio centrale, delle esaurienti assicurazioni, date dall'onorevole Sacchi, intorno alla nuova azione, che dovrà essere impressa alle ferrovie dal Ministero dei lavori pubblici.

TEDESCO, ministro del tesoro (interrompendo). A ciò si associa anch'egli.

DE CESARE, relatore. Prende atto anche alle dichiarazioni del ministro del tesoro, che ha mostrato sempre molto interesse all'amministrazione ferroviaia, ed è sicuro che in breve sarà riordinata tutta l'azione governativa, circa la costruzione e l'esercizio ferroviario.

L'ufficio centrale trovò prima, nell'elenco delle ventuna linee contemplate nel disegno di legge, la linea Roma-Ostia, che verrebbe ad avere uno sviluppo di 32 chilometri. Ora, c'è chi si meraviglia di questo sviluppo, mentre la distanza da Roma ad Ostia è di circa 20 chilometri; quindi per arrivare ai 32, bisogna supporre che la linea faccia parecchi giri.

A Roma si fa un gran rumore per la linea Roma-Ostia, ed è questa la ragione che ha indotto il Governo ad iscriverla prima nell'elenco di queste linee. Ma il fatto è che essa non risolve il problema dell'avvicinamento di Roma al mare.

Non fa alcun apprezzamento intorno alle osservazioni fatte dai senatori Torlonia e Santini.

L'ufficio centrale si disinteressa della questione; esso ha semplicemente espresso un voto innocuo, su cui non insiste.

Si compiace della approvazione data dal senatore Filomusi Guelfi al disegno di legge, per ciò che spetta alle concessioni per le linee di navigazione lacuale.

Il ministro dei lavori pubblici ha segnato nel disegno di legge un importante principio; il principio di distinzione tra l'autorizzazione e la concessione, la quale ultima soltanto conferisce dei diritti al concessionario.

All'Ufficio centrale, come al senatore Filomusi Guelfi, non è sfuggito questo punto del disegno di legge; e l'Ufficio centrale lo ha trattato con accuratezza, che è stata riconosciuta e lodata dal ministro, ed egli ne lo ringrazia.

Ricorda un articolo scritto nel 1906 dall'onorevole Sacchi sull'argomento delle ferrovie complementari, nel quale, tra altre importanti osservazioni, si rilevava l'utilità di giovarsi di tramvie e automobili in quei luoghi dove non sarebbe possibile o difficilissimo praticare altri mezzi di trasporto.

Ora, da quel tempo ad oggi si è fatto un passo, che prima sembrava impossibile, circa i sussidi chilometrici per le ferrovie complementari, ed il servizio automobilistico ha preso una grandissima estensione. E' bene favorirlo con opportune concessioni, perchè le spese che queste richiedessero, farebbero risparmiarne altre più gravi all'Amministrazione ferroviaria.

Concludendo, invita il Senato ad approvare il disegno di legge, che ha riscosso tanto consenso in ogni parte d'Italia, e che segna un punto importante nella storia ferroviaria del nostro Paese. (Approvazioni).

Presentazione di una relazione.

CADOLINI. Presenta la relazione al disegno di legge: « Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, numero 2248 ».

Ripresa della discussione.

SANTINI. Ringrazia il ministro della cortese risposta.

Ripete che le agitazioni per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia sono in gran parte artificiali.

Invita il ministro a studiare la questione anche nei riguardi sanitari.

Prima di costruire linee in campagna, si dovrebbe provvedere convenientemente alle vie urbane.

Conchiude che egli vorrebbe favorite solo quelle iniziative che ridondano veramente a vantaggio della cittadinanza. (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

TAMI. All'articolo 1 domanda al ministro se i benefici del disegno di legge potranno estendersi alla ferrovia Udine-Montepiano, per la quale crede che la istruttoria sia già compiuta.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Spera che anche la linea Udine-Montepiano possa godere delle disposizioni del disegno di legge.

TAMI. Ringrazia.

L'art 1 è approvato, e, senza discussione, sono approvati gli articoli 2, 3 e 4.

TAMASSIA. All'art. 5 chiede se i membri del Parlamento potranno avere sulle linee automobilistiche sussidiate dallo Stato la percorrenza gratuita. Dice ciò, perchè in parecchie linee automobilistiche, lautamente sussidiate, non è riconosciuto tale diritto.

Prega il ministro di voler provvedere nell'atto di concessione delle linee di cui tratta il disegno di legge.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Nelle concessioni, terrà conto della raccomandazione del senatore Tamassia.

TAMASSIA. Ringrazia.

L'articolo 5 è approvato e, senza discussione, sono approvati gli articoli 6 e 7 ultimi del progetto.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che domani vi sarà riunione degli uffici alle ore 16, e che all'ordine del giorno della seduta pubblica di venerdì, è inscritta la discussione sulla relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sulla spesa per il palazzo di giustizia.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riduzione delle feste civili:

Votanti	100
Favorevoli	91
Contrari	9

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44.185,20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912, concernente spesa facoltativa:

Votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

(Il Senato approva).

Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti:

Votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

(Il Senato approva).

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo:

Votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 16 50.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 4 giugno 1913

Presidenza del vice presidente CARCANO.

La seduta comincia alle 14,5.

DA COMO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

BERTESI, SCALORI, CORNIANI, DEGLI OCCHI, QUAGLINO, SAMOGGIA e QUEIROLO, dichiarano che, se ieri fossero stati presenti, avrebbero votato per l'ordine del giorno Sonnino con l'emendamento Berenini.

(Il processo verbale è approvato).

Ringraziamenti del Governo inglese alla Camera italiana.

PRESIDENTE, comunica la seguente lettera dell'onorevole ministro degli affari esteri:

« Il R. ambasciatore a Londra mi telegrafa che il primo ministro inglese e sir Edward Grey lo hanno pregato di ringraziare cordialmente il Parlamento italiano per le espressioni di simpatia a loro rivolte, aggiungendo che l'imponente manifestazione di plauso è giunta anche più gradita di quanto potevano a viva voce esprimere. Gradisca, Eccellenza, l'attestato della mia più alta considerazione ». (Vivissime approvazioni).

Interrogazioni.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, all'on. Cermenati e all'on. Fabri dichiara che il Ministero dell'agricoltura ha fatto proprio, con opportune modificazioni, il disegno preparato dall'onorevole ministro Raineri per la riforma della legge forestale e per provvedimenti per la pastorizia e per la agricoltura montana; ma osserva che non sarebbe possibile farlo discutere ora, in questo estremo periodo dei lavori parlamentari, dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Esso sarà però compreso fra i primi argomenti, dei quali dovrà occuparsi la prossima legislatura.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa a questa dichiarazione.

CERMENATI, è dolente che questo disegno così vivamente atteso dalle popolazioni di montagna non possa ora venire discusso.

Anche a nome dell'on. Fabri, esprime ferma fiducia che la provvida riforma costituirà uno dei primi argomenti che la Camera esaminerà alla ripresa dei suoi lavori (Approvazioni).

Raccomanda che nel frattempo non si infierisca nelle contravvenzioni contro i trasgressori alla vigente legge forestale.

GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, all'on. Eugenio Chiesa, il quale desidera conoscere se sia vietato ai magistrati di far parte della Massoneria, dichiara che nessun divieto di questo genere, per quanto gli risulta, è stato mai sancito nelle leggi e nei regolamenti sull'ordinamento giudiziario.

E ciò si spiega ben facilmente, data la funzione civile del magistrato, la cui condotta, inspirata alla sua libera conscienza, è giudicata solamente dall'opera che compie nello adempimento del suo nobilissimo ministero (Approvazioni — Commenti a destra).

CHIESA EUGENIO, prende atto di queste dichiarazioni, alle quali si compiace. (Rumori a destra).

È fautore della libertà per tutti; epperò non ammette che possano censurarsi quei magistrati, che fanno parte della Massoneria; come non crede censurabile quel pretore, che, giorni sono, pubblicamente parlava ad una processione.

Si riserva di trattare diffusamente la questione in sede di interpellanza, anche per quanto concerne gli ufficiali appartenenti alla Massoneria, o dal punto di vista della tutela della libertà contro le insidie del partito clericale. (Approvazioni a sinistra — Rumori a destra — Commenti).

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi. (1371).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913 (1401).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 (1407).

Conversione in legge del R. decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno (1248).

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti di America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni (1355).

Applicazione ai cittadini italiani residenti al Marrocco delle tasse e delle penalità stabilite dall'atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906 a carico degli stranieri nell'Impero marocchino (1393).

Presidenza del presidente MARCORA.

Dichiarazioni del presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, permettetemi una dichiarazione (Segni di viva attenzione) impostami dalla rettitudine della mia coscienza e dalla delicatezza dei doveri dell'ufficio che mi avete affidato.

Ieri, nelle condizioni eccezionali in cui la Camera si trovava, mentre era stata già deliberata la votazione dell'ordine del giorno Sonnino, per non prolungare, sia pure col proposito di consultarmi coi più autorevoli colleghi, un dibattito increscioso anche pel paese; e quindi per un atto di abnegazione consigliatomi da necessità politica, mi indussi a consultare, ma di mia assoluta ed esclusiva iniziativa come espressamente dichiarai, la Camera sulla ammissione di emendamenti aggiuntivi, che, per le norme costantemente osservate, io ritèneva non presentati in tempo utile.

Ma, ripensando alla cosa, e riferendomi ad un caso analogo verificatosi anni or sono, nel quale il mio contegno ebbe il consenso unanime dei colleghi dell'ufficio di presidenza, e primo fra essi, del compianto onorevole Costa, sento il bisogno di riaffermare che ho agito mosso soltanto dai suespressi criteri, e che tale mio atto non può nè deve costituire alcun precedente invocabile; non essendo ammissibile che la soluzione di questioni regolamentari abbia, anzichè per via dell'ordinaria delicata procedura stabilita a tutela delle minoranze e delle stesse istituzioni parlamentari, a farsi per semplice voto della maggioranza. (Vivissime approvazioni - Applausi).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito.

DI SALUZZO, si duole che su questo disegno di legge non sia possibile un'ampia ed esauriente discussione, e che il ministro abbia manifestato il proposito di non accettare modificazioni.

Ricorda che il ruolo unico, che costituiva il fondamento principale di questo disegno di legge, fu ritirato dal Senato.

Trova ottima ed urgente una sola disposizione: quella dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, facendo qualche riserva sulle modalità della sua applicazione.

Segnala i punti pericolosi del progetto nelle disposizioni relative al corpo di stato maggiore, le quali si preoccupano di combattere l'ingiusta leggenda del ruolo aperto, e non quella, veramente giusta, del privilegio di carriera riservato allo stato maggiore.

Nota che si avranno in avvenire due distinte classi di ufficiali di stato maggiore e dimostra gli inconvenienti che da ciò deriveranno (Interruzioni dell'onorevole ministro della guerra).

Combatte le promozioni dei sottufficiali ad ufficiali per anzianità.

Approva l'articolo che istituisce gli esami a scelta da capitano a maggiore; non vorrebbe fosse modificato per alcune modalità della sua applicazione.

Dà poi ragione del seguente ordine del giorno, firmato anche dall'on. Arrivabene, e concernente gli ufficiali in congedo, dei quali avrebbe desiderato che il presente disegno di legge si occupasse:

« Considerata la grande importanza che negli eserciti moderni hanno gli ufficiali in congedo nuovamente dimostrata nelle guerre recentissime;

considerato l'assegnamento che su di essi, nei gradi subalterni specialmente, è opportuno fare anche in tempo di pace per evitare pletorici passaggi da ufficiali di complemento ad effettivi, il che potrebbe produrre ulteriormente un ristagno nelle carriere con inconvenienti che già si verificarono per il passato;

considerata l'alta funzione sociale che la intera classe degli ufficiali in congedo, vincolata da obblighi di servizio ed a riposo, può esercitare a vantaggio delle istituzioni nazionali e della preparazione bellica della nazione;

considerato che l'avanzamento di questi ufficiali non si effettua attualmente con criteri valevoli ad assicurare una salda compagine dei loro quadri;

la Camera fa voti perchè il Governo presenti sollecitamente un

disegno di legge relativo alla complessa questione degli ufficiali in congedo, tenendo conto dei suggerimenti proposti dalla Commissione d'inchiesta, specialmente a riguardo degli ufficiali di complemento, disegno di legge che valga a rialzare il morale della classe, che conceda eque ricompense ai volonterosi e tra questi anche l'avanzamento a scelta con le debite garanzie ».

Alla Commissione, che fa voti per la presentazione di ulteriori disposizioni legislative intese a modificare e a completare quelle che si stanno per votare, nota che sarebbe stato più semplice introdurle fin d'ora nella legge presente.

Conclude esprimendo l'augurio che possano non avverarsi gli inconvenienti da lui previsti, e mandando un entusiastico saluto agli ufficiali del nostro esercito (Vive approvazioni — Congratulazioni).

MARAZZI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritiene che una buona legge di avanzamento per gli ufficiali dell'esercito debba essere preceduta da nuove norme relative al loro reclutamento ».

Approvando alcune parti del disegno di legge, accenna brevemente ai non pochi punti, nei quali dissente da esso.

Constata che il ministro è partito dal concetto del ruolo unico con l'intento di togliere di mezzo le presenti disparità di carriera fra le varie armi.

Ma il concetto del ruolo unico si è perduto nel corso della procedura, che il disegno di legge ha seguito. Ed allora lo stesso disegno di legge è venuto a mancare della sua ragion d'essere.

Ora l'oratore osserva che solo col ruolo unico si potrebbe giovare efficacemente alla carriera della fanteria, la quale, fra le varie armi, ha diritto ai maggiori riguardi.

Teoricamente non può non approvare il sistema della cernita sempre più rigorosa con l'elevazione dei gradi. Ma praticamente questo sistema dà luogo a non pochi inconvenienti.

Per applicare il ruolo unico sarebbe soprattutto necessario che tutti gli ufficiali provenissero da un'unica scuola.

Invece presentemente i nostri ufficiali provengono da ben sette fonti diverse, oltre ai reclutamenti eccezionali, come quelli dei così detti corsi accelerati d'infelice memoria.

Circa lo stato maggiore, l'oratore non disconosce i preziosi servigi, che questo corpo rende all'esercito; ma è convinto che la sua soppressione rinsalderebbe la compagine dei corpi degli ufficiali delle altre armi.

Ad ogni modo non può approvare un sistema ibrido come quello del presente disegno di legge.

Al sistema vigente e a quello proposto l'oratore preferisce quello del servizio di stato maggiore, come titolo necessario per potere aspirare al grado di ufficiale generale.

Afferma poi che le vere doti militari non si rivelano con gli esami scolastici e con la permanenza negli uffici, ma bensì col contatto continuo coi soldati e con l'esercizio pratico del comando.

Accennando a questo proposito alla scuola di guerra, non crede che l'aver superati gli esami possa equipararsi all'aver frequentato effettivamente i corsi.

Trova, del resto, che molto più degli esami teorici, la prova pratica, che gli ufficiali dànno nell'adempimento quotidiano dei loro uffici, vale ad attestarne le attitudini intellettuali e morali.

Crede perciò assurdo che criteri diversi debbano presiedere alla scelta a seconda dei gradi, e che le garanzie diminuiscano notevolmente per i gradi più alti, mentre precisamente in questi gradi il criterio del merito deve prevalere in modo assoluto.

Avverte a questo proposito che i criteri adottati con buoni effetti dalla marina non possono dare uguale risultato nell'esercito, ove gli ufficiali sono di gran lunga più numerosi e non provengono da un'unica scuola.

E qui l'oratore non può tacere che più volte le prove della guerra hanno dimostrati erronei certi giudizi, così favorevoli come contrari, espressi in tempo di pace dalle Commissioni di avanzamento.

L'oratore riferisce l'opinione di molti eminenti ufficiali superiori che espressero avviso contrario al vigente sistema delle promozioni per i gradi superiori.

È lecito dubitare che le cose peggioreranno ora che viene ridotto il numero dei membri della Commissione e viene soppressa la garenzia della seconda prova.

Aggiungasi che il regolamento può peggiorare le disposizioni della legge; come purtroppo era avvenuto per la legge vigente fino a che il ministro Viganò non intervenne con opportuni ed equi emendamenti, frutto di decennale esperienza.

(L'oratore riposa brevemente).

Riprendendo il suo discorso, l'oratore censura vivamente l'art. 18 della legge, che riguarda la designazione ai comandi supremi, e che ammette l'intervento del ministro, sia pure senza voto, in seno alla Commissione.

In tal modo il ministro si riparerà sotto l'egida della responsabilità della Commissione, e questa alla sua volta si asilerà sotto il riparo della responsabilità del ministro.

Oppure sorgerà un conflitto fra il ministro e la Commissione suprema di avanzamento, ciò che sarà grandemente deplorevole.

L'oratore lamenta pure che in tutta la legge domini il regime del mistero e la negazione del diritto di difesa.

Afferma che il disegno di legge ha ingenerato la diffidenza nell'esercito, ove già si designano coloro, alle cui pressioni è forse dovuto questo disegno di legge, che deve loro spianare ed affrettare la via (Approvazioni).

Con questa legge, che va a ritroso coll'odierno indirizzo dei tempi, che nega ogni luce, ogni diritto di difesa, ogni facoltà di reclamo, si metterà tutto l'esercito in mano di una irresponsabile pentarchia (Commenti).

L'oratore, prossimo a lasciare il servizio attivo, non ha certamente parlato nel suo interesse. Ora, come sempre, è stato mosso dal suo affetto profondo per l'esercito.

Egli mantiene fermi e immutati i suoi ideali. Fu giudicato quasi un ribelle, quando, entrato appena alla Camera, si dichiarò fautore della ferma biennale. E la ferma biennale è ormai legge dello Stato.

Così avverrà di altre proposte, ch'egli da tempo va propugnando.

Intanto non può che constatare con vivo dolore come una proposta sì grave, che tocca gl'interessi di tutti i nostri ufficiali, venga alla Camera in queste ore, in cui non è possibile un'ampia ed esauriente discussione, e sia per diventare, purtroppo, legge dello Stato. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

CHIESA EUGENIO, lamenta egli pure che leggi così gravi, come questa, in materia militare, vengano, quasi per partito preso, portate innanzi alla Camera, allo scorcio della sessione, dopo che già si è pronunziato il Senato, e con una relazione, più che favorevole, compiacente. (Interruzioni dell'onorevole relatore).

Non può non biasimare altamente il sistema di segreto e di mistero, che informa tutta quanta la legge.

Biasima le promozioni eccezionali, che in tempo di pace saranno promozioni di favore.

Osserva che della Commissione suprema di avanzamento faranno parte due ufficiali generali appartenenti alla Famiglia Reale. Ciò porterà a discutere persone che dovrebbero rimanere fuori della discussione.

Censura il disposto dell'art. 22, ove è ammessa una eccezione, che può dar luogo ad arbitrî.

Ravvisa anche nell'art. 25 la evidente preoccupazione degli interessi di alcuni ufficiali superiori.

Fa voti, a questo proposito, che nell'applicazione delle norme dei limiti di età non si faccia eccezione per alcuno, nemmeno per coloro che si trovano al Governo; ricordando l'esempio di abnegazione dato altra volta dall'ammiraglio Ribotty, che presentò egli stesso le sue dimissioni da ministro al Re (Benissimo).

SPINGARDI, ministro della guerra, osserva anzitutto all'onorevole Chiesa che solamente ragioni di opportunità per la distribuzione

del lavoro legislativo hanno consigliato di presentare questo disegno di legge, prima che alla Camera, al Senato, dove uomini di primaria competenza ne fecero il più ampio e profondo esame.

Nè il disegno di legge può dirsi improvvisato, dal momento che esso fu presentato tre anni or sono.

Rileva che il disegno si limita a ritoccare la legge vigente.

Esso, nell'avanzamento a scelta, tende ad offrire uno stimolo ai migliori elementi, per modo che i comandi supremi siano affidati a uomini tuttora validi e di indiscussa competenza.

L'esperienza di diciassette anni ha dimostrata la necessità di estendere l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore. E ciò per un solo sesto dei posti vacanti, perchè intende che di tal beneficio abbiano a fruire soltanto i più valenti.

Questo disegno di legge tende pure ad assicurare una rigorosa selezione nell'interesse di tutto quanto il corpo dei nostri ufficiali.

Viene poi la questione dello stato maggiore. E all'on. Di Saluzzo osserva che il disegno di legge tende a sfatare la leggenda, che ravvisa in questo corpo una casta chiusa, ed a far sì che esso sia circondato dalle maggiori simpatie.

Oggi nessuno potrà più dire che lo stato maggiore sia un corpo chiuso, in quanto vi potranno entrare tutti gli ufficiali di qualunque grado ed arma, anche se non provenienti dalla scuola di guerra.

Inoltre viene tolto qualunque beneficio di avanzamento agli ufficiali di stato maggiore che seguiranno la sorte comune.

Ciò premesso, passa a rispondere così al relatore come ai diversi oratori.

Quanto al reclutamento degli ufficiali, dimostra non esser possibile di riunire in un'unica scuola gli allievi provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalle scuole medie.

Dà chiarimenti circa le disposizioni per l'avanzamento a scelta, dimostrando come, per quanto era possibile, si volle dare il maggior peso ai servizi, che importano un comando effettivo.

Due sole eccezioni sono state fatte, per necessità di cose, per i capitani di stato maggiore e per quelli del genio.

Quanto alle promozioni per merito di guerra, esse sono considerate come fatte in soprannumero. Altrettanto potrà farsi anche per le promozioni a scelta in tempo di pace.

All'on. Marazzi che vagheggia nuovi sistemi del reclutamento degli ufficiali, osserva che intanto non può non provvedersi alla sorte dei 16 mila ufficiali che sono sotto le armi.

Non è mai stato entusiasta del ruolo unico, nè mai ha considerato questo principio come il fulcro del presente disegno di legge.

Tanto più che questo sistema, adottato soltanto dalla Germania, darebbe luogo presso di noi a non pochi inconvenienti.

Osserva non essere questa la sede opportuna per discutere se convenga sostituire al corpo di stato maggiore un servizio di stato maggiore: solo osserva che questo concetto fu dalla Camera respinto anni sono.

Ritiene infondate le gravi critiche mosse dall'on. Marazzi alla costituzione delle Commissioni di avanzamento.

Nota che anche col presente disegno di legge per la eliminazione dei colonnelli occorreranno, come pel passato, due giudizi.

Dichiara che una sola raccomandazione egli ha sempre fatto alle Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali; quella di mantenersi nei limiti della giusta severità, nell'interesse altissimo dell'esercito.

Giustifica la necessità che il ministro intervenga in seno alle Commissioni di avanzamento, quando si tratta della designazione agli alti comandi; tanto più che tali nomine dovranno essere approvate dal Consiglio dei ministri. Ed esclude assolutamente che possa il ministro spiegare influenze politiche in tali Commissioni.

Nota che l'attuale disegno di legge nulla innova per quanto riguarda il modo della votazione; [illegible] apporta all'arma di fanteria, che è trattata alla pari di tutte le altre armi.

Esprime poi il convincimento che lo stesso on. Marazzi riconoscerà eccessivi non pochi dei giudizi espressi relativamente a questo disegno di legge.

Risponde ad alcune osservazioni speciali dell'on. Di Saluzzo e conferma che l'avanzamento a scelta da maggiore a tenente colonnello è circondato da sufficienti garanzie.

Osserva che la promozione a sottotenente consentita ai marescialli è giustificata dalla esigenza di offrire maggior numero di posti ai sottufficiali anziani.

Rispondendo all'on. Chiesa ripete che la disposizione, che riguarda la promozione per merito eccezionale, è circondata da sufficienti garanzie, in modo da escludere qualsiasi possibilità di favoritismi.

Lo prega di considerare, infatti, che questa promozione è espressamente riservata all'ufficiale, che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso servizi allo Stato di eccezionale importanza.

Giustifica il funzionamento delle Commissioni di avanzamento.

Venendo ad alcuni provvedimenti di carattere personale, ricordati dall'on. Chiesa, ne dimostra la perfetta regolarità nei rapporti colla legge sui limiti di età. E dimostra pure per quali ragioni di evidente giustizia fu riconosciuto all'oratore, già comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri, il diritto acquisito al limite di età dei 68 anni.

Fu fatto questa volta, all'infuori di ogni iniziativa dell'oratore, quello che altra volta fu fatto per altro ministro su parere conforme del Consiglio di Stato.

Concludendo, confida di aver dimostrato che il disegno di legge migliora sensibilmente la legge vigente circa l'avanzamento degli ufficiali. Esorta pertanto vivamente la Camera a voler dare ad esso il suo voto favorevole (Vive approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'onorevole ministro).

MARAZZI, per fatto personale, conferma che il regolamento per l'applicazione della legge vigente sull'avanzamento si è informato a criteri restrittivi estranei alla legge.

Fa voti che la stessa cosa non abbia ad avverarsi anche questa volta.

MASI, relatore, premette che ha studiato con la massima diligenza, e con piena indipendenza di criteri, il disegno di legge.

Dichiara altresì che la relazione rispecchia fedelmente il pensiero della maggioranza della Commissione, che decise di accettare integralmente il disegno di legge.

Espone le ragioni, che tale decisione hanno motivato; notando come al disegno di legge non fosse stata mossa alcuna obbiezione, la quale valesse ad infirmarne i criteri informatori.

Circa le promozioni a scelta osserva che si è opportunamente contemperato l'interesse dell'esercito col rispetto dovuto alla carriera della grande maggioranza degli ufficiali.

Circa lo stato maggiore si è reso questo corpo accessibile a tutti i meritevoli.

Osserva egli pure che il ruolo unico non avrebbe potuto avere applicazione da noi: del resto, osserva l'oratore, esso implica più una questione di forma che di sostanza.

Nota che il disegno di legge, migliorando e rendendo più sollecita la carriera, migliorerà anche il reclutamento degli ufficiali.

Nota che la disposizione relativa alla promozione per merito eccezionale colma una vera lacuna della legge vigente.

Osserva pure che con questo disegno di legge si traducono in precetti legislativi alcune norme regolamentari, che la pratica ha dimostrato efficaci.

Conclude osservando che la legge sortirà indubbiamente benefici effetti se, come non dubita, sarà applicata con spirito di equità e di giustizia: e notando come l'ufficiale italiano non ha altra aspirazione [illegible] è quella di compiere scrupolosamente il suo [illegible] di carriera, ma solo all'interesse altissimo della difesa della patria (Approvazioni).

SPINGARDI, ministro della guerra, accetta come raccomandazione

l'ordine del giorno dell'on. Di Saluzzo; non accetta quello dell'on. Marazzi.

(I due ordini del giorno sono ritirati).

PRESIDENTE, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati i primi due articoli).

NEGRI DE SALVI, all'art. 3, poichè è ammesso il principio che per la promozione da marescialli a sottotenenti nessun titolo di cultura si richiede, vorrebbe estesa tale promozione anche ai sottufficiali maestri d'arme, che pur hanno titoli di cultura, senza porli in condizione di dever abbandonare, per conseguire tale nomina, la loro carriera professionale.

Chiede che si provveda ad essi nel regolamento; ad ogni modo si augura che l'onorevole ministro, se non potrà provvedere con una disposizione regolamentare, vorrà occuparsi in seguito della condizione di questi maestri d'arme.

SPINGARDI, ministro della guerra, dubita che si possa con una disposizione regolamentare allargare la portata dell'art. 3 ed estendere la nomina di sottotenente ai maestri d'arme; ad ogni modo esaminerà con ogni benevolenza la questione.

(Si approvano gli articoli dal quarto al tredicesimo).

MASI, relatore, all'articolo 14, chiede all'onorevole ministro se per le promozioni per merito di guerra, in tale articolo contemplate, intenda sentire la Commissione suprema di avanzamento.

SPINGARDI, ministro della guerra, nota che in tempo di guerra la Commissione suprema di avanzamento è nell'impossibilità di funzionare, non potendo i membri di essa lasciare i comandi loro affidati.

Avverte però che tutte le promozioni per merito di guerra concesse in occasione dell'impresa libica sono state sottoposte alla Commissione Reale per la concessione delle onorificenze.

(Si approva l'articolo 14).

NEGRI DE SALVI, all'articolo 15, raccomanda che si elimini l'inconveniente che le note caratteristiche vengano compilate da una sola persona; la quale, ad ogni modo, non dovrebbe far parte della Commissione di avanzamento di primo grado.

Chiede pure che si comunichi all'ufficiale, oltre la classifica, anche il motivo di questa.

SPINGARDI, ministro della guerra, terrà conto della raccomandazione riguardo alla compilazione delle note caratteristiche.

Nota poi che già col regolamento vigente è fatto obbligo di comunicare all'ufficiale i motivi della classifica quando questa è sfavorevole; quando poi è favorevole gli si comunicano a titolo di encomio.

(L'art. 15 è approvato; e così pure sono approvati tutti i rimanenti articoli del disegno di legge).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha convalidato la elezione del collegio di Oviglio in persona dell'on. avv. Cleto Sciorati.

Presentazione di relazioni.

FALLETTI, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio 1912-913 (1408).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio 1913-914 (1410).

GIOVANELLI EDOARDO, a nome dell'on. Borsarelli presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della R. Ambasciata a Vienna.

A nome proprio presenta poi la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 27 gennaio 1913, n. 14, portante modificazioni alla cinta ed alla tariffa daziaria del comune di Napoli (1404).

CAO-PINNA presenta la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno destinati nella Libia e nell'Egeo (1412).

MANNA presenta la relazione sul disegno di legge:

Abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione (1420).

SQUITTI presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1913-914 (1411).

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-913 (1409).

CONGIU, presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge testo unico) 10 novembre 1907, n. 944, contenente provvedimenti per la Sardegna (676).

CIRAOLO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Ordinamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione e per l'educazione degli orfani dei maestri elementari (1368).

Votazione segreta.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Trattato doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi (1371):

Favorevoli 227
Contrari 16

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913 (1401):

Favorevoli 217
Contrari 26

(La Camera approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 (1407):

Favorevoli 217
Contrari 26

(La Camera approva).

Conversione in legge del R. decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno (1248):

Favorevoli 222
Contrari 21

(La Camera approva).

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni (1355):

Favorevoli 226
Contrari 17

(La Camera approva).

Applicazione ai cittadini italiani residenti al Marocco delle tasse e delle penalità stabilite dall'Atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906 a carico degli stranieri nell'Impero marocchino (1393):

Favorevoli 222
Contrari 21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Agnesi — Albanese — Alessio Giulio — Amato Mario — Amici Venceslao — Ancona — Artom — Astengo.

Bacchelli — Baldi — Baslini — Battaglieri — Battelli — Bel-

trami — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Bertarelli — Bertesi — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bonicelli — Bonomi Paolo — Bonopera — Bouvier — Brandolin — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Calissano — Camera — Camerini — Cameroni — Campanozzi — Canepa — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Gerardo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcassi — Cartia — Carugati — Casalegno — Cavagnari — Celesia — Celli — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Cicarelli — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Ciraolo — Ciuffelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — Comandini — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Crespi Silvio.

Da Como — Daneo — Danieli — De Benedictis — De Bellis — Degli Occhi — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Porta — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — De Nicola — Dentice — De Seta — Di Bagno — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scalea.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faustini — Ferraris Carlo — Ferrero — Fraccacreta — Fradeletto — Francica-Nava — Fumarola — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Giaccone — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Giulietti — Giusso — Goglio — Grassi-Voces — Grippo — Grosso-Campana — Guarracino — Guglielmi — Guidone.

Hierschel.

Incontri — Indri.

Larizza — La Via — Lembo — Longinotti — Longo — Luciani — Lucifero.

Magni — Malcangi — Manna — Marangoni — Marazzi — Margaria — Martini — Masi — Materi — Maury — Meda — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Miari — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montresor — Montù — Morelli-Gualtierotti — Moschini — Muratori — Murri.

Nava Cesare — Negri de Salvi — Niccolini Pietro — Nitti.

Orlando Salvatore — Orsi.

Padulli — Pais-Serra — Paniè — Pantano — Papadopoli — Parodi — Pellegrino — Piatti — Pietravalle — Pini — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca.

Quaglino — Queirolo.

Rampoldi — Rastelli — Rattone — Rellini — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Romanin-Jacur — Romeo — Ronchetti — Rondani — Rossi Luigi — Rubini.

Sacchi — Salandra — Samoggia — Santamaria — Santoliquido — Scalini — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Sichel — Sighieri — Simoncelli — Sonnino — Squitti — Stoppato — Strigari — Suardi.

Talamo — Tassara — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tinozzi — Torre — Tovini — Treves — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Veroni — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Abignente.

Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Berti — Bizzozero — Borsarelli — Buccelli.

Cannavina — Casalini Giulio.

De Cesare — De Tilla — De Viti De Marco — D'Oria.

Ellero.

Fani — Frugoni.

Leone.

Maraini — Modestino — Morpurgo.

Nava Ottorino — Nuvoloni.

Pavia.

Raineri.

Spetrino.

Teso.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.

Boitani.

Campi — Carmine — Ceci — Ciccotti — Croce — Curreno.

Dell'Arenella — Di Stefano.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

La Lumia.

Negrotto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Toscano.

Assenti per ufficio pubblico.

Chimirri.

Di Cambiano.

Pinchia.

Rava.

Interrogazioni e interpellanze.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se il Governo intenda intervenire direttamente nella costruzione della strada che dovrà unire i comuni di San Gregorio Magno e Ricigliano (Salerno), che costituisce una necessità indeclinabile per quei due importanti comuni, i quali difettano di qualunque mezzo di comunicazione fra loro; od almeno richiamare l'Amministrazione provinciale di Salerno, e metterla in grado di poter definire una buona volta così annosa e vitale vertenza.

« Spirito Beniamino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni dell'indugio nell'istruttoria e nell'accoglimento della domanda di concessione della tramvia elettrica Campagna-Persano, che rappresenta un vitale interesse ed una vivida speranza della città di Campagna, che è priva di qualunque altro mezzo di rapida comunicazione con la più prossima linea ferroviaria.

« Spirito Beniamino ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a che punto siano le pratiche relative al riscatto della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara, attualmente esercitata dalla Società Veneta.

« Sichel, Samoggia, Prampolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli interni intorno alla minacciata chiusura per colpa dell'Amministrazione comunale di Gualtieri e per connivenza della prefettura di Reggio Emilia, della farmacia attualmente esistente nella importante frazione di Santa Vittoria in quel comune.

« Sichel ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti intenda adottare per reprimere lungo la riviera meridionale della provincia di Messina le contravvenzioni alla legge sulla pesca, che vanno distruggendo i pesci e minacciando l'industria peschereccia.

« Colonna Di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se gli risulti che, nei lavori di restauro eseguiti sotto la direzione dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti di Roma, non si rispettano le disposizioni di legge abusandosi del sistema della trattativa privata per costruzioni che non hanno alcun carattere d'arte e pretendendosi dal genio civile, a lavori ultimati, l'approvazione di perizie che elevano enormemente la spesa prevista.

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se non intenda, con un pronto ed equo provvedimento, togliere la cattiva impressione prodotta in provincia di Grosseto dal fatto che si negò qualunque sussidio alle famiglie povere di alcuni combattenti in Libia, mentre (come è stato documentato al Ministero) furono sussidiate le famiglie dei loro padroni, che pure avevan figli alla guerra.

« Ciacci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, perchè dia ordine alla questura d'impedire nella città di Roma il rifiorire dell'accattonaggio, che si svolge nelle forme più ripugnanti; e richiami le autorità municipali sui metodi di spazzatura pubblica che spesso non rispondono all'igiene e al decoro della città.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per avere notizie del progetto di porto sul Ticino, quale fu già da tempo a lui rassegnato da un Consorzio provinciale all'uopo costituitosi in Pavia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per chiedergli se non creda opportuno e doveroso - sia di fronte alle vive replicate insistenze delle popolazioni interessate, sia di fronte alle esigenze del miglior funzionamento del servizio - sollecitare dalla Direzione generale delle ferrovie di Stato, l'impianto della illuminazione elettrica nella stazione di Vada impianto pel quale la compartimentale di Firenze ebbe già a presentare alla stessa Direzione generale apposito progetto, simile a quello da tempo adottato per le stazioni di Castiglioncello, Quercianello, Ardenza e Antignano. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Dello Sbarba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per quali motivi ancora non si sono liquidate le indennità per danni derivanti dalle esercitazioni militari in comune di Ferno (Milano). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Samoggia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, perchè, nella nomina del contabile della R. scuola di bachicoltura di Padova, non si è tenuto conto dei ventisette anni di servizio lodevolissimo prestato dalla signora maestra Bisson che, ora, con l'apertura del concorso, può essere irremissibilmente scartata, non fosse altro, per ragioni di età.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Samoggia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non creda necessario, nell'imminenza degli esami, di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge 27 giugno 1912.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Baslini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se, con una equa interpretazione del regolamento 15 settembre 1907, non intenda limitata al solo anno scolastico 1912-913 il periodo di prova dei professori della scuola tecnica di Castel San Giovanni, i quali, fino dal 15 ottobre 1905, vennero nominati con concorso che presentava tutte le garanzie della legge del tempo. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Piatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non riconosca opportuno procedere finalmente al riscatto del tronco ferroviario Cecchina-Anzio-Nettuno, per assicurare un decente servizio di comunicazioni tra Roma e la vicina spiaggia, nell'interesse di quelle popolazioni, della numerosa colonia di bagnanti, e del traffico. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Valenzani ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere a qual titolo e con quali mezzi l'avvocato Antonio Romano, consigliere provinciale del mandamento di Staiti, in tutti i Comuni da lui rappresentati, si è reso padrone di vaste estensioni demaniali, senza che il suo nome risulti dagli atti, ovvero figurando per estensioni molto inferiori al vero; - e per sapere specificatamente la provenienza e il canone del demanio *Cavallari* in territorio di Palizzi, dal Romano posseduto, come è stato pubblicato, per l'estensione di 175 mila e 200 metri quadrati; del demanio *Ammattonata*, in territorio di Ferruzzano e di Bruzzano; del demanio *Zelante* in territorio di Brancaleone e Staiti. - Ed infine per conoscere in qual modo il Romano, agente demaniale di Staiti, ha potuto usurpare varie quote, edificando case, stalle e una palazzina nel demanio *Zelante*, e, ad un tempo, bandire il suo nome dagli atti di legittimazione da lui stesso compiuti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando il prefetto di Messina potrà procedere di ufficio alla costituzione del Consorzio obbligatorio fra i Comuni interessati per la costruzione del pontile di sbarco di Giardini, e a qual punto stanno le pratiche per l'appalto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'interno, per sapere se non creda erronea e contraria al miglior andamento di una amministrazione, la interpretazione data dal prefetto di Reggio Emilia all'articolo secondo della legge 29 marzo 1903 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, per la quale interpretazione:

a) si abbia a lasciare sospeso dal prefetto l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo di un Comune sino a che siano approvati i conti arretrati di una azienda municipalizzata;

b) e, avvenuta l'approvazione dei conti stessi ad esercizio assai avanzato si pretenda dal prefetto di non dar corso all'esame del preventivo - già da tempo compilato e approvato dal Consiglio comunale - imponendo all'Amministrazione municipale di riformare il bilancio portandovi gli stanziamenti corrispondenti alle eventuali perdite, e ciò con danno dell'armonia ed economia del bilancio e mentre a rimandare alla compilazione del bilancio successivo, non si ha alcun danno per l'Amministrazione, e si può studiare assai meglio il modo per affrontare quella straordinaria passività.

« Sichel, Rondani, Quaglino, Marangoni, Campanozzi, Treves, Samoggia, Prampolini, Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, intorno all'atteggiamento contraddittorio del Governo circa la partecipazione alla Massoneria degli ufficiali di terra e di mare e dei magistrati, in rapporto altresì ad una necessaria, decisiva politica di resistente libertà di fronte all'azione del partito clericale.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle poste e dei telegrafi, sul trattamento degli allievi-guardafili telegrafici, e sulla opportunità di modificare le norme di reclutamento per rendere applicabile agli allievi-guardafili la disposizione dell'art. 18 della legge 19 luglio 1907, nel senso di limitare ad un biennio la loro permanenza nella posizione di fuori-ruolo.

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro guardasigilli, per sapere se e quando egli intenda di presentare alla Camera il disegno di legge sul reato di diffamazione a mezzo della stampa e per l'istituzione delle Corti d'onore.

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui provvedimenti che intende di prendere per ovviare alle gravi conseguenze che in molti centri d'Italia derivano dalla crescente disoccupazione degli addetti all'industria edilizia.

« Quaglino ».

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge dell'on. Di Robilant.

La seduta è tolta alle 19.40.

DIARIO ESTERO

Il trattato di pace, firmato già da qualche giorno, non ha ancora mutato la situazione politica nei rapporti tra gli Stati balcanici e la Turchia perocchè questa non ritiene efficace il trattato di pace finchè non sia completato con l'accettazione dei protocolli allegati. In merito si ha da Costantinopoli, 4:

Parecchi agenti di navigazione greci hanno inviato alla Porta una domanda nella quale chiedono l'autorizzazione di ristabilire i servizi di navigazione fra la Turchia e la Grecia.

Il ministro degli affari esteri ha deciso di respingere tale domanda rilevando che la Grecia non ha firmato l'allegato al protocollo secondo il quale la stipulazione dei preliminari di pace doveva entrare immediatamente in vigore.

Nondimeno anche se la Grecia lo avesse firmato come ha fatto la Bulgaria sarebbe stato necessario, ha aggiunto il ministro, di concludere una convenzione relativa alla navigazione.

La questione è stata portata dinanzi al Consiglio dei ministri affinchè questo decida se è necessario inviare istruzioni ai delegati ottomani a Londra in previsione della conclusione di un accordo a tale proposito con la Bulgaria e la Grecia.

Nei rapporti tra gli alleati si va ancora tentando una conciliazione amichevole, quantunque gli umori non ispirino davvero soverchio ottimismo. I seguenti dispacci recano qualche notizia in merito:

Londra, 4. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che i delegati turchi e balcanici si sono riuniti stasera a palazzo San Giacomo.

I delegati greci non assistevano alla riunione, non avendo ricevuto da quelli turchi le assicurazioni richieste.

La riunione è durata due ore e si è svolta cordialissima; essa ha condotto ad un accordo sui punti del protocollo in discussione.

L'assenza dei delegati greci ha impedito di far fare un passo alle questioni pendenti colla Grecia, ma i delegati presenti alla riunione hanno espresso l'opinione che vi è da sperare che un accordo anche su tali questioni sarà raggiunto prima della prossima riunione plenaria della conferenza, fissata per venerdì, durante la quale si conta esaurire tutto ciò che resta da fare.

Belgrado, 4. — Il *Samuprava*, in un articolo relativo alla concentrazione delle truppe serbe protesta contro l'accusa formulata dai giornali di Sofia secondo la quale la Serbia progetterebbe di attaccare la Bulgaria.

Nessuno può biasimare la Serbia, scrive il giornale, se, di fronte all'attitudine adottata dalla Bulgaria, prende misure per non essere sorpresa.

Il *Samuprava*, d'altra parte, annuncia che un distaccamento bulgaro, che ha passato la zona neutra presso Istip, ha attaccato un posto serbo.

Il giornale fa notare a tale proposito, come tali incidenti sono deplorevoli soprattutto nel momento in cui, per iniziativa del Governo bulgaro, Pasic si incontrava con Gescioff per sistemare amichevolmente la vertenza serbo-bulgara.

Atene, 4. — Si annuncia qui ufficialmente l'avvenuta intesa tra i Governi greco e bulgaro in seguito alle trattative tra il colonnello Dusmanis da parte greca e il generale Ivanoff da parte bulgara circa la determinazione di una zona neutra. Il protocollo, che è stato firmato per evitare attualmente contatti tra le truppe greche e le truppe bulgare, non sarà tenuto in considerazione quando si tratterà della determinazione definitiva della frontiera greco-bulgara.

*** Le notizie qui giunte a proposito di un imminente accordo per una conferenza tra i capi dei Governi alleati, hanno prodotto un certo disarmo nella situazione.

La stampa greca la giudica però sempre critica data l'attitudine dei bulgari che definisce come provocante e considera che le dimissioni del gabinetto Ghescioff ritardano la soluzione pacifica, malgrado le dichiarazioni rassicurati fatte da Daneff al suo passaggio per Parigi.

A Parigi si è inaugurata la conferenza finanziaria per gli affari balcanici. Non sono precisamente cominciati i lavori, ciò che avverrà il 9 corrente, ma si sono esauriti tutti i preliminari di forma e si è proceduto alla nomina della presidenza. Intorno alla prima seduta, più che altro cerimoniale, si ha il seguente dispaccio da Parigi, 4:

I lavori della Commissione internazionale finanziaria per gli affari balcanici sono stati oggi inaugurati dal Ministro degli esteri Pichon. Questi rivolge ai delegati augurî di benvenuto in nome del Governo della Repubblica, che è lieto di rispondere al voto dell'Europa offrendo loro ospitalità.

Espone poi lo scopo della conferenza: che è di dare agli interessi economici che hanno oggi tanta parte nei rapporti internazionali tutta l'importanza e tutta l'attenzione che essi richiedono a cercare per essi la soluzione, senza la quale non vi sarebbe pace duratura e feconda.

Il ministro esprime poi la ferma speranza che la presenza dei rappresentanti degli Stati che hanno testè firmata la pace e dei rappresentanti delle Potenze la cui espansione economica si è da lungo tempo manifestata nell'Impero ottomano e nella penisola balcanica permetterà di tutelare più facilmente il rispetto dei diritti acquisiti, il mantenimento delle garanzie legittime e lo sviluppo materiale degli Stati ancora ieri impegnati nella lotta.

Qualunque sia la sorte delle armi, dice il ministro, la guerra porta sempre di conseguenza per i belligeranti oneri che gravano sul presente e pesano sull'avvenire e ogni acquisto territoriale ha per conseguenza obblighi varî, di cui deve essere assicurata l'esecuzione. Alleviare per quanto è possibile gli oneri e fissare gli obblighi che incombono ai paesi, in nome dei quali si è conclusa la pace, tali - dice Pichon - sono i termini del problema sottoposto alle vostre deliberazioni.

Pichon termina esprimendo la sua ferma fiducia nello spirito di giustizia, di preveggenza e di alta imparzialità degli eminenti uomini che compongono la Conferenza per assicurare con le soluzioni che essi adotteranno un'èra nuova di pace e di prosperità.

Dopo il ministro Pichon ha parlato il delegato tedesco Lancken, come riferisce il seguente dispaccio pure da Parigi, 4:

Il delegato tedesco, barone di Lancken ha espresso, a nome dei suoi colleghi, i suoi vivi ringraziamenti a Pichon per la sua accoglienza così gentile e cortese ed ha pregato Pichon di far gradire al presidente della Repubblica, Poincaré, i suoi rispettosi omaggi

Egli ha fatto quindi l'elogio della tradizione di ospitalità della Francia per le riunioni internazionali che hanno per scopo opere di pace e di civiltà.

Ha espresso la speranza che la conferenza otterrà risultati pie-

namente soddisfacenti, mercè il concorso degli uomini eminenti dei quali Pichon ha segnalato la competenza tecnica.

Il barone di Lancken ha concluso proponendo la nomina di Pichon a presidente onorario della conferenza e di Margerie, primo delegato francese, a presidente effettivo.

Ha preso di poi la parola il delegato ottomano Nail bey di cui il dispaccio da Parigi, 4, riassume le parole:

Nail bey, ha ringraziato il ministro Pichon per i sentimenti di benevolenza e di equità che ha manifestato ed ha dichiarato che non dubita che sentimenti identici inspirino le delegazioni delle grandi potenze.

Ha aggiunto che la Turchia, anche nei momenti più difficili della guerra ha tenuto a rimanere fedele ai suoi impegni e a rispettare i diritti legalmente acquisiti.

Egli si è dichiarato convinto che le decisioni della conferenza saranno prese in conformità delle regole del diritto internazionale e consacreranno il rispetto di tutti i diritti in causa.

Il nostro Governo è persuaso che l'abbandono della più grande parte dei suoi domini europei sarà considerato come il limite estremo dei suoi sacrifici.

La Turchia assoggettata ad una prova dolorosa, ma virilmente decisa a vivere fra gli altri Stati una vita degna della sua storia e capace di assicurare il suo pacifico sviluppo, è sicura di trovare presso le grandi potenze un benevolo aiuto.

Ultimo parlò Vesnich, delegato della Serbia, così come riferisce il seguente dispaccio da Parigi, 4:

Vesnic, ringrazia a nome dei rappresentanti degli Stati balcanici, la Francia per l'ospitalità che offre ai delegati nominati per risolvere le questioni finanziarie nell'interesse reciproco dei belligeranti di ieri, e noi speriamo, egli dice, negli amici di domani, nonchè nell'interesse delle potenze neutrali.

Vesnic aggiunge che i Governi alleati hanno fatto l'ultima guerra allo scopo di liberare le popolazioni cristiane e di ricuperare le provincie che furono loro tolte ora è cinque secoli. Essi hanno sempre considerato che questo era il loro dovere. Preoccupati e gelosi dei loro interessi vitali e dei loro diritti, i Governi alleati dichiarano solennemente che essi sono e vogliono rimanere rispettosi dei diritti delle altre nazioni.

Vesnic ha reso omaggio alla Francia, cavaliere del diritto, e dopo vivo elogio rivolto al ministro Pichon, ha espresso anch'egli il voto di nominare Pichon presidente onorario e Margerie presidente effettivo della conferenza.

Dopo il discorso di Vesnic, tutti i delegati presenti hanno aderito alle proposte fatte circa la nomina dei presidenti della Conferenza.

Il primo delegato di Francia, Margerie, prendendo posto nella poltrona presidenziale rivolse ai delegati poche parole di cui riferisce questo dispaccio da Parigi, 10:

Margerie ringrazia i delegati della loro cortesia, sollecita il loro concorso e dice che essi avranno a cuore di giustificare la fiducia dei Governi rappresentati e di studiare e risolvere, nella ferma speranza, i problemi economici e finanziari sorti in seguito ai recenti avvenimenti di Oriente.

Dopo il suo discorso. Margerie ha costituito l'ufficio di presidenza. Il console di Francia Ponsot è stato nominato capo della segreteria; il conte Aldrovandi della delegazione italiana, è stato nominato segretario.

Le navi-ospedali

Alla presenza di S. E. il ministro della marina, Leonardi-Cattolica, dell'on. Santini, del generale Calcagno e di numeroso pubblico composto in gran parte delle più spiccate personalità della scienza medica, sabato scorso il dott. Giorgio Giorgi tenne nell'anfiteatro dell'ospedale di San Giacomo una conferenza su *Le navi-ospedali della R. marina nella guerra di Libia e nell'Egeo.*

Il dott. Giorgi, dopo d'aver parlato della nave-ospedale in genere e rilevata la necessità assoluta di tali navi nelle guerre navali e terrestri lungo i litorali, notò con compiacenza come si debba al generale medico Calcagno il perfetto ordinamento, riscontrato da connazionali e da stranieri, delle navi-ospedali della R. marina italiana.

L'egregio conferenziere accennò inoltre ad un fatto più unico che raro, a quello cioè della trasformazione in soli sei giorni dei piroscafi *Re d'Italia* e *Regina Margherita*, acquistati dal Lloyd Sabaudo, dichiarata appena la guerra alla Turchia. Con lodevole criterio, il personale medico che componeva codeste navi-ospedali venne scelto o fra gli ufficiali che avevano fatto studi di perfezionamento nelle cliniche chirurgiche o fra specializzati in istituti universitari, e questo per congiungere in una l'attitudine marinaresca con l'abilità tecnica. Ed infatti, il sistema di passaggio dei feriti e degli ammalati dalle imbarcazioni alle navi-ospedali - grazie soprattutto all'oculata direzione del colonnello medico Rosati - fu eseguito in guisa tale che i pazienti non subirono le più lievi scosse.

Una prova di questo perfetto funzionamento si ebbe per la prima volta a Bengasi, dove il *Re d'Italia* potè prestare soccorso sul mare ai feriti dello sbarco alla punta della Giuliana. Il lavoro dei chirurghi in tale circostanza fu davvero intenso ed encomiabile senza riserve. I feriti curati furono 132, fra i quali il compianto comandante Franck, al quale un proiettile di Mauser aveva fratturato le ossa d'una gamba.

Lo stesso perfetto funzionamento del servizio delle navi-ospedali e la stessa dotta abnegazione dei medici militari italiani emersero negli scontri successivi, nella Libia e nell'Egeo. A Psitos, per citare un esempio, medici ed infermieri dovettero faticosamente inerpicarsi persino sui monti, talora alla distanza di 40 chilometri dalla costa, per prendere i feriti.

Mano mano che il conferenziere illustrava con ornata parola l'opera altamente umanitaria de' suoi colleghi, come lui imbarcati su codeste navi, belle e nitide proiezioni luminose facevano passare davanti l'attento uditorio e cose e personaggi ai quali noi dobbiamo uno dei migliori servizi del nostro ordinamento militare.

Un lungo e caloroso applauso salutò il dott. Giorgi alla fine della sua interessante conferenza. Tutti avrebbero voluto congratularsi personalmente con lui, per avere descritto e lumeggiato l'opera di coloro che lontani o vicini, di giorno e di notte - nelle stazioni d'oltremare, nelle crociere, nei servizi d'emigrazione - sopportando spesso disagi senza numero, onorano la patria e l'umanità.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 25 maggio 1913

Presiede il socio prof. senatore Lorenzo Camerano *vice-presidente dell'Accademia*

Il presidente saluta, a nome della classe, il socio Parona, ritornato dalla missione scientifica in Tripolitania.

Il socio Parona ringrazia, e si riserva di comunicare in seguito alcuni risultati di quel suo viaggio.

Il socio Guerreschi, per incarico del socio corrispondente Haller,

offre una medaglia in bronzo, coniata in occasione delle feste giubilari di questo illustre chimico.

La classe ringrazia.

Lo stesso socio Guerreschi presenta in omaggio due suoi opuscoli
1° « La storia delle scienze e Domenico Guglielmi »;
2° « Nota sulla storia del movimento Browniano ».

Il presidente, anche a nome del socio Salvatori, offre il vol. 5° della 3ª serie (1911-1913) degli « Annali del Museo civico di storia naturale di Genova ».

Vengono presentate per la stampa negli atti le seguenti note:

G. Colonnetti, « Sulla teoria degli archi », dal socio Segre, a nome del socio Guidi;

F. Chelli, « Prima determinazione della latitudine della Sala Meridiana del R. Osservatorio di Pino Torinese », dal socio Jadanza;

G. Charrier e G. Ferreri, « Eterificazione di o-ossiazo composti » nota III, dal socio Fileti.

Infine il socio Nacci presenta una memoria di A. Campetti e C. Del Grosso, « Sull'equilibrio di coppie di liquidi parzialmente miscibili », parte III. « Studio della fase gassosa ». Si dà incarico di riferire su di essa ai soci Naccari e Grassi.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato da S. E. il generale Brusati, primo aiutante di campo, dal generale Piacentini e dal maggiore Di San Marzano, si recò ieri, in automobile, a Vigna di Valle allo stabilimento di aereonautica.

Il Sovrano venne ricevuto dal direttore maggiore cav. Pietrucci, dal comandante il battaglione specialisti tenente colonnello Motta, e da tutti gli ufficiali del cantiere.

S. M. il Re visitò gli hangars, le officine, le caserme e si interessò moltissimo alle costruzioni in corso.

Nel frattempo venne tratto dall'hangar il dirigibile *P.* 4; e, dopo le manovre di preparazione, S. M. il Re, il generale Brusati e il maggiore Pietrucci presero posto nella navicella.

Pilotato dal comandante Scelso, il *P.* 4 si sollevò rapidamente, raggiungendo una quota di 400 metri e compiendo felicemente un breve viaggio su Trevignano e Bracciano.

Dopo 45 minuti di volo, il *P.* 4 riprese terra a Vigna di Valle, e S. M. il Re sbarcò, insieme al generale Brusati e al maggiore Pietrucci.

S. M. il Re espresse la sua più viva soddisfazione pel breve viaggio compiuto a bordo dell'aeronave, compiacendosi col comandante Scelso per la sicurezza delle manovre. Indi a bordo del *P.* 4 montarono il generale Piacentini e il maggiore Di San Marzano.

Nella seconda volata vennero eseguite delle esperienze di lancio di bombe, alle quali assistette il Sovrno dal pontile del cantiere, sul lago.

Alle 9,45, ossequiato da tutti i presenti, S. M. il Re lasciò il cantiere ed in automobile riprese la via di Roma.

S. M. il Re ha acquistato alla Mostra della « Secessione » le seguenti opere d'arte:

Ricci Dante: « Il porto d'Ancona » — Ludecke August: « Estate » — Bosia Agostino: « Serenità » — Noser Carlo: « Moglie di pescatore » — Miti Zanetti Giuseppe: « Notte in laguna » — Spadini Armando: « Figurine » — Miti Zanetti Giuseppe: « Piazza San Marco » — Nomellini Plinio: « Fiore di pesco » — Nonni Francesco: « Il Mosto » — Bugatti Rembrand: « Piccole gazzelle ».

S. A. R. il Duca di Genova è giunto, ieri, da Torino a Roma, per presiedervi il Consiglio degli ammiragli convocato nel pomeriggio di ieri.

S. A. R. si recò subito, in automobile, a palazzo Margherita.

Il generale Ragni — Ieri mattina, col diretto proveniente da Napoli, è giunto a Roma S. E. il generale Ottavio Ragni, ex-governatore della Tripolitania.

Alla stazione trovavansi a riceverlo le LL. EE. i ministri delle colonie e della guerra, Bertolini e Spingardi, e il sottosegretario di Stato per la guerra, Mirabelli, e alcuni ufficiali superiori.

Nel pomeriggio è stato ricevuto dal ministro della guerra e dal ministro delle colonie. Questi gli ha partecipato che su proposta sua, d'accordo col collega della guerra, egli era stato nominato cavaliere di gran croce nell'Ordine della Corona d'Italia e gliene ha offerte le insegne.

A Camillo Cavour. — Domani, ricorrendo l'anniversario della morte del conte Camillo di Cavour, la Giunta deporrà una corona sul busto del grande statista in Campidoglio. La cerimonia si svolgerà alle ore 10,30.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica per domani, alle ore 21.

All'ordine del giorno vennero aggiunte parecchie nuove proposte.

Ricevimento. — Domenica 8 corr., alle ore 22, avrà luogo un ricevimento nel Palazzo dei Conservatori, in Campidoglio, offerto dal sindaco, in onore del IV Congresso nazionale per le malattie del lavoro.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« La notizia pubblicata da qualche giornale che l'ammiraglio Presbitero abbia avuto un colloquio col presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, è assolutamente infondata.

Cadono quindi tutte le illazioni che da tale colloquio vorrebbero trarsi ».

Necrologio. — Ieri, a Palermo, è morto l'on. barone Gabriele Bordonaro di Chiaramonte, senatore del Regno.

Il barone Gabriele Bordonaro nacque a Licata nel 1834, da una delle più antiche e nobili famiglie siciliane.

Rappresentò alla Camera dalla 12ª alla 14ª legislatura, il collegio di Terranova di Sicilia; per la 15ª legislatura fu eletto a scrutinio di lista nel collegio di Caltanissetta.

Fu nominato senatore nel 1886.

A Palermo, dove risiedeva abitualmente, era membro di parecchi istituti e opere pie.

Ai congressisti della Lega navale. — Le manifestazioni di simpatia e di plauso continuano a Palermo per i convenuti colà al Congresso della Lega navale.

Nel pomeriggio di ieri ebbero luogo due ricevimenti in onore degli ospiti e degli ufficiali della R. squadra, al cantiere navale e al Circolo Bellini.

Iersera, alle 21, ha avuto luogo all'Hôtel des Palmes un banchetto

di oltre 200 coperti offerto dalla sezione palermitana della Lega navale. Il banchetto è riuscito animatissimo.

Pronunciarono patriottici brindisi, applauditissimi, il comm. Torrente, presidente della sezione della Lega navale di Palermo, il generale Marini, il sindaco, senatore Di Martino, il prefetto, comm. Cataldi, e l'ammiraglio Bettòlo.

La prima divisione della squadra del Mediterraneo partì iersera per Siracusa.

Tiro a segno. — Domenica prossima avrà luogo al poligono della Farnesina una grande gara di tiro a segno riservata agli studenti in Roma.

Verranno sparati 20 colpi alla distanza di 200 metri, ed al miglior risultato individuale sarà assegnata la grande medaglia d'oro del Ministero della pubblica istruzione, mentre alla rappresentanza degli Istituti medi riuscita prima sarà data in consegna la coppa *challenge* del Ministero della guerra.

Le inscrizioni già sono numerosissime.

Orario allo « Stato civile ». — Da domenica 8 corrente l'orario festivo dell'ufficio di Stato civile, per le dichiarazioni di nascite e di morti, sarà dalle 9 alle 12, fermo restando l'orario serale dalle 19 alle 21, attualmente in vigore.

Ferrovie della Libia. — Il Ministero delle colonie comunica.

« Gli introiti per gli 87 chilometri delle ferrovie della Tripolitania per il servizio di viaggiatori e bagagli, durante il primo mese d'esercizio, dal 1° maggio al 31 maggio, ammontano a L. 22.438,25 (pari a L. 723,80 al giorno), esclusi naturalmente i trasporti militari, quelli per il genio civile e i postali che vennero effettuati in franchigia ».

Marina mercantile. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è giunto New York. — Il *Napoli*, della Soc. italiana, è giunto a New York. — Il *Sardegna* della Soc. dei S. M. è giunto a Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 4. — *Camera dei deputati.* — L'opposizione capitanata da Justh entra nell'aula, ed apostrofa Lukacs e Tisza, trattandoli di ladri. Nasce un grande tumulto. La seduta viene sospesa; la maggioranza abbandona l'aula, ma l'opposizione vi rimane.

La guardia di servizio alla Camera entra nell'aula. Il deputato Lehel Hedervary lancia l'epiteto di mascalzone al capitano della guardia, Geroe, che allora colpisce Hedervary con tre sciabolate alla testa, ferendolo leggermente.

Grande agitazione regna nella Camera.

Il presidente ordina l'espulsione di parecchi membri dell'opposizione. Indi l'opposizione lascia l'aula al grido di: « Mascalzoni! Assassini! ». I membri della maggioranza rientrano nell'aula. Il resto della seduta procede calmo.

Il conte Tisza annuncia le dimissioni del Gabinetto.

La seduta è tolta.

VIENNA, 4. — I giornali hanno da Budapest che il presidente del Consiglio, Lukacs, proporrà probabilmente come suo successore il conte Stefano Tisza. Se questi non accettasse, il ministro per la difesa nazionale, barone Hazai, sarebbe il più indicato per la formazione del nuovo Gabinetto.

VEROSLAW, 4. — Lo Czar e la Czarina sono partiti per Rostow.

MADRID, 4. — La famiglia reale è partita per la residenza di La Granja, ove si fermerà tutto il mese di giugno.

BUDAPEST, 4. — Il capitano della guardia parlamentare, Geroe, che ha colpito oggi il deputato di opposizione Lehel Hedervary, ha fatto la seguente relazione al presidente del Consiglio, Lukacs:

Quando io mi sono fermato in mezzo all'aula a capo della guardia parlamentare, ho sentito che i deputati dell'opposizione gridavano continuamente: « Vergogna! » Ho guardato il deputato Lehel Hedervary che gridava più forte di tutti e l'ho veduto fare un movimento come per tirare fuori una rivoltella dalla tasca, mentre mi accostavo a lui. Vedendo tale movimento, ho sguainato la sciabola ed ho tirato due colpi contro di lui. Quando ho veduto che aveva cessato di gridare, l'ho lasciato.

Il presidente del Consiglio ha preso nota di questa relazione.

VIENNA, 4. — *Camera dei deputati.* — Continuando la discussione in seconda lettura del progetto finanziario, il relatore ruteno Budzynowskyj fa un discorso ostruzionista per sostenere le proposte della minoranza.

L'oratore ha parlato per quattro ore e continuerà nella prossima seduta, che avrà luogo domani.

Una proposta dei ruteni di non tenere domani seduta in occasione della festa nazionale rutena è stata respinta.

ATENE, 4. — Si annuncia qui ufficialmente l'avvenuta intesa tra i Governi greco e bulgaro in seguito alle trattative tra il colonnello Dusmanis da parte greca e il generale Ivanoff da parte bulgara circa la determinazione di una zona neutra. Il protocollo, che è stato firmato per evitare attualmente contatti tra le truppe greche e le truppe bulgare, non sarà tenuto in considerazione quando si tratterà della determinazione definitiva della frontiera greco-bulgara.

PARIGI, 4. — Secondo informazioni raccolte negli ambulacri della Camera, Briand, che era partito stamane da Parigi per Pucy sur Eure, sarebbe stato vittima di un accidente automobilistico nei dintorni di quella località.

Una grossa vettura automobile di 80 cavalli avrebbe urtato quella occupata dall'ex-presidente del Consiglio, il quale avrebbe riportato una ferita ad un braccio.

La ferita non sarebbe grave. Briand avrebbe potuto tornare a Parigi.

BERLINO, 4. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* respinge l'opinione che il matrimonio della principessa Vittoria Luisa potrebbe influire sull'avvenire della provincia dell'Hannover.

L'Hannover fa parte integrante della Prussia e nulla vi sarà cambiato. Quanto alla situazione del Granducato di Brunsvik, il Consiglio federale si occuperà probabilmente della questione in autunno ed esaminerà se vi siano ragioni che si oppongono all'avvento al trono del principe Ernesto Augusto, ma tale questione nulla ha che fare con l'Hannover.

COSTANTINOPOLI, 5. — La Porta ha risposto agli ambasciatori che volevano iniziare trattative preliminari sulla questione armena che non accetterà mai un controllo internazionale sulle riforme in Armenia.

PARIGI, 5. — L'*Echo de Paris* ha da Fez: Il colonnello Pyerron è partito con tre compagnie di fanteria, due squadroni di cavalleria e una batteria di artiglieria per svolgere un'azione politica sulle tribù a nord di Fez, ove si teme una ripercussione dell'agitazione esistente nella zona spagnuola.

VIENNA, 5. — Il presidente del Consiglio ungherese è qui giunto e sarà ricevuto oggi in udienza dall'Imperatore, al quale rassegnerà le dimissioni di tutto il Gabinetto.

I giornali ritengono certo che l'Imperatore accetterà le dimissioni e che il Gabinetto rimarrà provvisoriamente in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla costituzione definitiva del nuovo Ministero.

L'Imperatore consulterà probabilmente parecchie personalità politiche fra cui il conte Tisza, il presidente del partito nazionale conte Khuen Hedervary e il presidente della Camera dei Magnati barone Josika per sentire la loro opinione.

Dopo gli avvenimenti di ieri alla Camera dei deputati si ritiene che sia completamente escluso che anche i deputati dell'opposizione saranno chiamati dall'Imperatore.

Dopo avere udito i pareri degli uomini politici dirigenti, l'Imperatore designerà il nuovo presidente del Consiglio. Il conte Tisza è il più quotato.

Inoltre nei circoli politici seri per il posto di governatore della Banca austro-ungarica si fanno i nomi dell'ex presidente della Camera dei deputati Berczevicy e del barone Lang.

L'ulteriore sviluppo della crisi, secondo quanto dicono i giornali, dipenderà principalmente dall'esito dell'udienza che il conte Tisza avrà con l'Imperatore e probabilmente la crisi non sarà tanto presto risolta come si credeva finora generalmente. È probabile che essa avrà per ora soltanto una soluzione provvisoria.

BUDAPEST, 5. — La Commissione disciplinare della Camera de deputati ha deliberato sulla questione dei quindici deputati deferiti, nonchè sull'affare del deputato Bath, il quale, nonostante la sua espulsione, si ripresentò nell'aula, e sull'incidente del deputato Hedervary.

È stato deciso di escludere quindici deputati per cinque giorn dalle sedute e di infliggere loro una multa di venti corone per ogn giorno di ulsione. Il deputato Rath fu condannato a una multa di 500 corone.

La discussione sull'incidente disciplinare del deputato Hedervary è stata rinviata.

NOTIZIE VARIE

Lo stato dei seminati in Russia. — Si scrive da Pietroburgo:

Secondo l'ufficio centrale di statistica, lo stato dei seminati autunnali e primaverili alla fine del mese scorso era molto favorevole. I seminati autunnali nel 92 per cento dei governatorati si presentavano più che soddisfacenti; i seminati primaverili erano nel 42 per cento soddisfacenti e nel 33 per cento dei governatorati più che soddisfacenti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

4 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	765.8
Termometro centigrado al nord	29.2
Tensione del vapore, in mm.	11.08
Umidità relativa, in centesimi	36
Vento, direzione	W
Velocità in km.	4
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.8
Temperatura minima, id.	15.5
Pioggia in mm.	—

4 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 769 su Odessa, minima di 754 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora in lieve ascesa; temperatura stazionaria; temporali sparsi in Lombardia, Veneto ed Appennino.

Barometro: massimo 768 sulla dorsale appenninica; minimo 764 Forlì-Vicenza.

Probabilità: venti deboli del 1° e 2° quadrante; temperatura salita sul versante Tirreno, diminuita su quello Adriatico; temporali dell'Emilia verso l'alto Piemonte; cielo nuvoloso Abruzzi ed alta Sardegna; sereno altrove; mare calmo.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 4 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	$^3/_4$ coperto	mosso	24 1	19 1
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	calmo	27 0	19 1
Spezia	sereno	calmo	25 1	17 3
Cuneo	$^3/_4$ coperto	—	24 0	16 8
Torino	piovoso	—	25 0	16 7
Alessandria	—	—	—	—
Novara	$^1/_4$ coperto	—	31 6	17 1
Domodossola	piovoso	—	25 7	13 5
Pavia	$^1/_4$ coperto	—	29 7	14 8
Milano	$^1/_4$ coperto	—	31 0	19 3
Como	$^1/_2$ coperto	—	27 8	20 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	28 5	19 0
Brescia	$^1/_2$ coperto	—	29 7	19 6
Cremona	sereno		31 3	19 1
Mantova	sereno	—	29 8	19 0
Verona	sereno	—	30 8	19 0
Belluno	$^1/_4$ coperto	—	24 9	16 6
Udine	sereno	—	27 5	17 2
Treviso	sereno	—	29 0	17 3
Vicenza	sereno		29 0	19 3
Venezia	sereno	calmo	26 2	20 4
Padova	$^1/_4$ coperto	—	27 6	18 2
Rovigo	sereno	—	30 3	17 7
Piacenza	$^1/_4$ coperto	—	28 1	17 4
Parma	sereno	—	29 4	18 4
Reggio Emilia	$^1/_4$ coperto	—	28 9	18 9
Modena	sereno	—	28 3	18 9
Ferrara	sereno	—	27 8	17 5
Bologna	sereno		27 6	20 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		27 8	17 6
Pesaro	sereno	calmo	27 0	19 0
Ancona	sereno	calmo	25 8	19 2
Urbino	sereno		25 0	18 2
Macerata	sereno	—	27 7	19 8
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	13 2
Perugia	sereno	—	27 5	16 0
Camerino	sereno	—	25 0	16 0
Lucca	sereno	—	29 4	15 5
Pisa	sereno		26 8	14 0
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	29 0	17 0
Firenze	sereno	—	31 7	17 1
Arezzo	$^1/_4$ coperto	—	30 2	16 4
Siena	$^1/_4$ coperto	—	27 9	18 8
Grosseto	sereno	—	28 4	13 5
Roma	sereno	—	28 2	15 5
Teramo	sereno	—	29 0	16 4
Chieti	sereno	—	23 6	7 0
Aquila	sereno	—	26 1	12 3
Agnone	sereno	—	24 8	15 1
Foggia	sereno	—	32 0	15 0
Bari	sereno	calmo	25 6	14 8
Lecce	sereno		32 3	16 4
Caserta	sereno		30 1	15 2
Napoli	sereno	calmo	27 2	18 9
Benevento	sereno		30 4	15 4
Avellino	sereno	—	25 8	12 4
Mileto	sereno	—	30 1	14 0
Potenza	sereno	—	25 1	12 8
Cosenza	sereno	—	30 0	15 5
Tiriolo	sereno	—	22 2	10 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	25 0	17 0
Palermo	nebbioso	calmo	25 8	14 2
Porto Empedocle	sereno	mosso	25 7	17 4
Caltanissetta	sereno	—	28 0	19 0
Messina	sereno	calmo	28 0	18 0
Catania	sereno	calmo	26 2	18 2
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	25 0	14 0
Sassari	coperto	—	28 1	18 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*